

La negoziabilità della successione *mortis causa*

Il contributo esamina, in prospettiva sistemica, i rapporti tra autonomia negoziale e successione *mortis causa*, muovendo dalla tensione tra libertà testamentaria, solidarietà familiare, certezza dei traffici e pianificazione patrimoniale. L'analisi ricostruisce anzitutto il testamento quale negozio *mortis causa* tipico, soffermandosi sulla sua struttura, sulle disposizioni patrimoniali e non patrimoniali, sulla capacità di testare e di ricevere, sulle forme testamentarie, sul legato, sugli elementi accidentali, sulla revoca e sui diversi regimi di invalidità. Il nucleo centrale riguarda la portata del divieto dei patti successori sancito dall'art. 458 c.c., nelle figure istitutive, dispositive e rinunciative, e la distinzione tra negozi *mortis causa* vietati e atti *inter vivos* validi, ancorché collegati alla morte. Sono quindi esaminati il mandato *post mortem*, il contratto a favore di terzo, le polizze vita, il trust, le clausole societarie e gli altri strumenti di trasmissione indiretta della ricchezza. Il confronto con l'esperienza statunitense evidenzia modelli più aperti alla contrattualizzazione della successione. Chiude l'indagine il patto di famiglia, quale deroga legislativa funzionale alla continuità dell'impresa. Ne emerge un sistema nel quale l'autonomia privata conquista spazi crescenti, ma resta subordinata alla revocabilità testamentaria, alla tutela dei legittimari, alla stabilità degli assetti successori e alla protezione della genuina volontà individuale.

A cura di Davide Nalin

1. La negoziabilità della successione *mortis causa*

La successione *mortis causa* rappresenta uno dei luoghi più sensibili dell'ordinamento civile, in quanto si colloca all'intersezione tra autonomia privata, tutela della persona, solidarietà familiare e stabilità dei traffici giuridici. In tale ambito, il diritto successorio si confronta con una tensione strutturale di fondo: da un lato, l'esigenza di garantire la massima libertà del soggetto nella disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo alla morte; dall'altro, la necessità di preservare la certezza delle vicende giuridiche e di evitare che interessi futuri, incerti e ancora non attualizzati divengano oggetto di accordi negoziali vincolanti.

In questa prospettiva, il tema della negoziabilità della successione *mortis causa* assume una rilevanza centrale e sistemica. Esso impone di interrogarsi sui limiti entro i quali

l'autonomia negoziale possa incidere su situazioni giuridiche destinate a sorgere solo con la morte del loro titolare, nonché sulle ragioni – storiche, dogmatiche e politico-legislative – che giustificano il tradizionale divieto dei patti successori sancito dall'art. 458 c.c. Il rapporto tra contratto e successione, infatti, non è semplicemente un problema di tecnica giuridica, ma riflette una scelta di fondo dell'ordinamento circa il modo di governare la trasmissione della ricchezza tra le generazioni.

Il sistema italiano, muovendo da una concezione fortemente personalistica della volontà testamentaria, ha storicamente riservato al testamento il ruolo di strumento esclusivo e tipico di regolazione della successione, relegando il contratto a una funzione meramente accessoria e successiva all'apertura della successione. Ne discende una netta distinzione tra il momento genetico della delazione ereditaria, sottratto alla disponibilità negoziale *inter vivos*, e la fase successiva, nella quale l'autonomia privata può legittimamente operare attraverso atti di divisione, cessione di quota ereditaria o regolazione dei rapporti tra coeredi.

Tuttavia, tale assetto tradizionale è oggi sottoposto a crescenti sollecitazioni. L'evoluzione dei modelli familiari, la complessità delle strutture patrimoniali, le esigenze di continuità dell'impresa e, più in generale, le logiche economiche della pianificazione patrimoniale hanno favorito l'emersione di strumenti negoziali atipici o di confine, capaci di produrre effetti successori indiretti. Parallelamente, il legislatore è intervenuto introducendo significative eccezioni al divieto dei patti successori, come nel caso dei patti di famiglia, segnando un parziale ripensamento del rapporto tra autonomia contrattuale e successione. L'analisi della negoziabilità della successione *mortis causa* richiede, pertanto, un approccio non meramente descrittivo, ma sistemico e critico, capace di cogliere le linee di continuità e di frattura rispetto al modello codicistico tradizionale. Occorre interrogarsi se il divieto dei patti successori rappresenti ancora un presidio imprescindibile della libertà testamentaria o se, al contrario, esso debba essere riletto alla luce delle trasformazioni sociali ed economiche contemporanee, anche mediante il confronto con esperienze comparatistiche che conoscono forme più ampie di contrattualizzazione della successione.

Muovendo da tali premesse, la presente Architettura del Sapere® si propone di esaminare il rapporto tra negozio giuridico e successione *mortis causa*, analizzando i principali istituti coinvolti – a partire dal testamento, quale negozio *mortis causa* per eccellenza – e soffermandosi sui limiti, sulle eccezioni e sulle aperture dell'ordinamento alla

programmazione negoziale della vicenda successoria. L'obiettivo è quello di ricostruire un quadro coerente e aggiornato della materia, idoneo a mettere in luce la logica complessiva del sistema e le sue possibili traiettorie evolutive.

2. Il rapporto tra contratto e successione *mortis causa*

Nel sistema giuridico vigente, il rapporto tra contratto e successione *mortis causa* si caratterizza per una **tensione strutturale di fondo**, che si manifesta in una **tendenziale antinomia** tra i due istituti. Mentre il contratto si fonda sull'autonomia negoziale delle parti e trova applicazione nell'ambito delle situazioni giuridiche attuali o comunque presenti (in tale ambito rientra, a titolo esemplificativo, anche la vendita di cosa futura; art. 1472 c.c.), la successione *mortis causa* attiene alla **trasmissione di situazioni giuridiche future**, la cui attivazione è condizionata dal verificarsi di un evento certo ma futuro e incerto nel tempo: la morte del soggetto.

Tale distinzione emerge plasticamente dalle definizioni di testamento e contratto.

Ai sensi dell'articolo 587 c.c., *"Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.*

Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale".

Ai sensi dell'articolo 1321 c.c., *"Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale".*

La differenza tra i due istituti emerge plasticamente, soffermando l'attenzione sulla preposizione "per". Più nello specifico:

- i) Testamento: *"per il tempo in cui avrà cessato di vivere"* → atto *mortis causa*;
- ii) Contratto: *"per costituire regolare o estinguere"* → atto *inter vivos*.

Nel contesto successorio già instaurato – ossia **dopo l'apertura della successione** – l'ordinamento riconosce la possibilità di **interventi di natura contrattuale**, finalizzati a regolare i rapporti tra coeredi o tra eredi e terzi.

In particolare:

- i coeredi possono stipulare **contratti di divisione ereditaria** al fine di porre fine allo stato di comunione ereditaria mediante l'assegnazione delle quote (artt. 713 ss. c.c.);

- ciascun coerede può alienare a terzi estranei la propria quota ereditaria (o parte di essa) mediante **contratto di cessione di eredità** (art. 1542 c.c.).

In queste ipotesi, il contratto opera *ex post* rispetto all'apertura della successione e si limita a regolare gli effetti patrimoniali già prodottisi in capo ai successibili, secondo un modello ampiamente compatibile con l'autonomia privata.

Diversa e radicalmente opposta è la prospettiva quando si intenda utilizzare il contratto **per regolare preventivamente la devoluzione del patrimonio successorio futuro**, vale a dire **prima dell'apertura della successione**. In questo ambito, l'ordinamento italiano conosce una **chiusura di principio**, fondata sul **divieto dei patti successori** (art. 458 c.c.; su tale istituto si ritornerà nel prosieguo).

Tale divieto si articola in tre tipologie di patti illeciti:

- **i patti istitutivi**, mediante i quali un soggetto dispone per contratto, con effetti vincolanti, della propria successione;
- **i patti dispositivi**, con i quali un successibile si impegna a trasferire o cedere a terzi diritti successori futuri;
- **i patti rinunciativi**, in cui il soggetto rinuncia anticipatamente a diritti che potrebbe acquistare in futuro su una determinata eredità.

La *ratio legis* sottesa al divieto è duplice:

- da un lato, si tutela la **libertà testamentaria**, assicurando al disponente la possibilità di mutare liberamente le proprie volontà fino all'ultimo momento della vita;
- dall'altro lato, si intende preservare la **serietà, certezza e stabilità delle vicende giuridico-patrimoniali**, evitando che esse siano condizionate da accordi prematuri, potenzialmente viziati da contingenze emotive o economiche.

Tale impostazione esclude altresì la validità delle **donazioni mortis causa**, in quanto esse postulano una volontà che produce effetti solo con la morte del donante, eludendo la forma testamentaria.

Nonostante il rigore del divieto, si registrano nel sistema segnali crescenti di **attenuazione della preclusione contrattuale in ambito successorio**, sotto due profili distinti:

- **fenomenologicamente**, si assiste alla diffusione di **trasferimenti atipici di ricchezza post mortem**, realizzati mediante **atti tra vivi** (in particolare contratti) che producono effetti successori indiretti. Queste operazioni, che si collocano al confine tra diritto successorio e diritto patrimoniale, costituiscono forme di **successione anomala**,

sempre più frequenti nella prassi (es. polizze vita, intestazioni fiduciaria, intestazioni cointestate con clausola di sopravvivenza, cointestazione di conti correnti)¹;

- **normativamente**, l'ordinamento ha introdotto **eccezioni esplicite al divieto**, come avvenuto con la riforma del 2006 che ha introdotto la disciplina dei **patti di famiglia** (artt. 768-bis ss. c.c., su cui si veda *infra*). Tali contratti, validamente stipulabili tra l'imprenditore e i discendenti, permettono di **predisporre l'assetto successorio dell'impresa familiare**, con la possibilità di attribuire la titolarità dell'azienda a determinati eredi e di liquidare gli altri. È evidente qui una forma di **successione programmata** mediante strumenti contrattuali, espressamente riconosciuti e regolati dalla legge.

Ulteriore e rilevante profilo di interferenza tra contratto e successione *mortis causa* riguarda la **successione dell'erede nei rapporti contrattuali facenti capo al *de cuius***. Si pongono, in proposito, due principali questioni:

1. **trasmissibilità del rapporto contrattuale**: occorre stabilire se il rapporto giuridico contrattuale si estingua con la morte del soggetto titolare oppure si trasmetta agli eredi. La regola generale, salvo clausole contrattuali contrarie o natura personale del rapporto, è quella della **trasmissibilità *inter vivos* dei diritti e obblighi contrattuali**, ai sensi dell'art. 1372 c.c.;
2. **gestione della contitolarità successoria**: nel caso in cui gli eredi siano più di uno, si determina una situazione di **pluralità soggettiva** sul lato della parte contrattuale. Gli eredi costituiscono una **comunione ereditaria** e sono, pertanto, **contitolari *pro quota*** del rapporto trasmesso, con la conseguente necessità di coordinare le loro volontà nell'adempimento, nella gestione e, se del caso, nella risoluzione del contratto.

Tale situazione è suscettibile di generare **difficoltà applicative**, specie per i contratti a esecuzione continuata o periodica, o in caso di necessità di impugnazioni o modifiche,

¹ Interessante è il collegamento tra il patto di famiglia e la sindrome di Buddenbrook. Il **patto di famiglia** e la **sindrome di Buddenbrook** si collocano su piani diversi - l'uno giuridico-normativo, l'altra storico-letterario e sociologico - ma dialogano in modo sorprendentemente profondo, perché entrambi ruotano attorno allo **stesso nodo strutturale**: la **trasmissione intergenerazionale dell'impresa e del patrimonio** e il rischio della sua dissoluzione nel tempo. s'intende una situazione di decadenza in cui le generazioni successive alla terza si mostrino poco interessate o predisposte alla gestione dell'impresa familiare, portando al collasso di quest'ultima. Prende il nome dal romanzo omonimo di Thomas Mann del 1901, *I Buddenbrook. Decadenza di una famiglia*, in cui narra il declino di una ricca famiglia della borghesia mercantile residente a Lubecca.

richiedendosi – salvi i casi di rappresentanza o delega – **la partecipazione congiunta** di tutti i coeredi.

In conclusione, il **rapporto tra contratto e successione *mortis causa*** si presenta, nel sistema italiano, come intrinsecamente problematico e regolato da una tensione tra **esigenze di certezza e libertà testamentaria** da un lato e **istanze di autonomia privata e programmazione patrimoniale** dall'altro. Sebbene il **divieto dei patti successori** costituisca tuttora un presidio fondamentale del nostro sistema successorio, **la prassi negoziale e gli interventi legislativi più recenti** sembrano delineare un **progressivo riconoscimento del contratto quale strumento complementare, se non alternativo, al testamento**, nel disegno di una successione sempre più anticipata, pianificata e coerente con le logiche economiche contemporanee.

Parte della dottrina auspica, infatti, che si superino i limiti sopra indicati, come del resto avviene nel diritto statunitense.

Più nello specifico, il sistema statunitense, che si fonda sulla *common law* e su una disciplina frammentata a livello statale, ammette i cosiddetti **"contracts to make a will"** o **"contracts not to revoke a will"**.

Può essere utili esaminare tali figure, non ammesse nel nostro ordinamento.

Quanto alla natura giuridica, si tratta di veri e propri **contratti successori**, in cui una parte si obbliga:

- a redigere un testamento a favore di un determinato soggetto;
- o a non revocare un testamento già redatto;
- o a lasciare determinati beni a favore di qualcuno a fronte di una controprestazione (es. assistenza, lavoro, rinuncia a un diritto).

Perché tali contratti siano validi, è necessario che:

- vi sia **capacità giuridica delle parti**;
- vi sia **consenso e causa lecita**;
- siano **sottoscritti per iscritto** (in molti Stati è richiesto un *"writing requirement"*);
- sia chiaramente espresso l'accordo (non bastano mere promesse unilaterali).

In caso di violazione (es. revoca del testamento), l'altra parte può **agire in giudizio per *breach of contract***. I rimedi possono includere anche il **risarcimento del danno**, o nei casi più gravi la *specific performance* o un *constructive trust* (imposizione di un vincolo

Il § 2-514 UPC (adottato in parte da vari Stati) prevede espressamente che:

“A contract to make a will or devise, not to revoke a will or devise, or to die intestate, if executed after the effective date of this Code, can be established only by:

- 1. provisions of a will stating material provisions of the contract;*
- 2. an express reference in a will to a contract and extrinsic evidence proving the terms; or*
- 3. a writing signed by the decedent evidencing the contract”².*

3. La successione testamentaria

Nei paragrafi successivi si esaminerà la successione testamentaria, iniziando dal negozio giuridico *mortis causa* per eccellenza: il testamento.

3.1 Il testamento

Storicamente, l’istituto del testamento affonda le sue radici nel diritto romano, ove già era considerato uno strumento solenne per la disposizione postuma del patrimonio. La definizione di Modestino (D. 28.1) lo descriveva come *“una decisione conforme a diritto della nostra volontà su ciò che vogliamo sia fatto dopo la nostra morte”*. Le forme testamentarie si sono evolute dal testamento *calatis comitiis*, celebrato nei comizi curiati, a forme più semplici e private, come il testamento *per aes et libram* e, successivamente, quello scritto con testimoni, riconosciuto dal pretore mediante la *possessio bonorum*. Con l’evoluzione dell’ordinamento, la scrittura testamentaria ha assunto prevalenza, fino a costituire la forma ordinaria anche nel diritto vigente.

Venendo ai giorni nostri, si rileva che il testamento rappresenta l’atto con il quale un soggetto dispone delle proprie situazioni giuridico-patrimoniali per il tempo successivo alla propria morte. Trattasi di un atto giuridico **unilaterale, unipersonale (art. 589 c.c.), personalissimo, formale, revocabile e destinato a produrre effetti esclusivamente a causa della morte del suo autore**, in conformità all’art. 587 del codice civile.

² *“Un contratto diretto a fare un testamento o una disposizione testamentaria, ovvero a non revocare un testamento o una disposizione testamentaria, o ancora a non morire intestato, se stipulato dopo la data di entrata in vigore del presente Codice, può essere provato esclusivamente mediante:*

- 1. disposizioni di un testamento che enuncino le clausole essenziali del contratto;*
- 2. un espresso rinvio, contenuto in un testamento, a un contratto, unitamente a prove estrinseche che ne dimostrino i termini; oppure*
- 3. un atto scritto, sottoscritto dal de cuius, che dia evidenza dell’esistenza del contratto”.*

Il **carattere personalissimo** del testamento implica che esso **possa essere redatto solo dal testatore**, senza alcuna possibilità di delega o di cooperazione altrui nella manifestazione della volontà dispositiva. La volontà testamentaria deve essere espressione autentica e autonoma dell'individuo, insuscettibile di ingerenze esterne. **Inoltre, il testamento è atto unilaterale in quanto non necessita dell'accettazione da parte dei beneficiari per il suo perfezionamento, producendo effetti *iure proprio* solo nel momento della morte del testatore.**

Il testamento è, altresì, un **atto formale**, giacché l'ordinamento prescrive specifiche forme *ad substantiam* per la sua redazione, stabilendo una tipologia chiusa di testamenti ordinari (olografo, pubblico, segreto) e speciali. **La revocabilità** rappresenta un ulteriore elemento essenziale: il testatore mantiene, sino all'ultimo istante di vita, la facoltà di modificare o revocare in tutto o in parte le proprie disposizioni, a tutela della libertà testamentaria e in funzione dell'evoluzione delle circostanze personali e patrimoniali. Tale carattere assicura che il testamento rifletta l'ultima e autentica volontà del *de cuius*.

Sotto il profilo causale, il testamento è classificabile come **atto "a causa di morte"**, poiché la sua efficacia è differita e subordinata all'evento della morte del disponente. Ciò lo distingue dagli atti *inter vivos*, i quali producono effetti giuridici immediati o comunque indipendenti dal decesso del soggetto. **Gli atti a causa di morte, in quanto espressione della volontà postuma del soggetto, sono volti a regolare la trasmissione di situazioni giuridiche dopo la morte, con una funzione propriamente successoria.** A tal proposito, è irrilevante la presenza di effetti collegati alla morte nell'ambito di atti tra vivi (si pensi, a titolo esemplificativo, al mandato *post mortem*): se tali effetti non sono esclusivi né subordinati al decesso, l'atto mantiene la sua natura *inter vivos*.

Particolare attenzione merita la questione della esclusività del testamento quale veicolo tipico e privilegiato per la manifestazione della volontà successoria. Il nostro ordinamento vieta in modo espresso i c.d. patti successori, ai sensi dell'art. 458 c.c., escludendo ogni forma di contratto o accordo che produca effetti diretti sulla devoluzione dell'eredità futura. Il divieto si estende ai patti istitutivi (con cui si dispone della propria successione), ai dispositivi e ai rinunciativi (relativi ai diritti successori altrui), fondandosi su una pluralità di ragioni: da un lato, la tutela della libertà del disponente, la quale deve poter mutare fino alla morte; dall'altro, la necessità che le disposizioni patrimoniali siano fondate su situazioni certe e attuali.

Tuttavia, la rigidità del divieto ha conosciuto, nel tempo, significativi temperamenti, specie con l'introduzione del patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.), sul quale si tornerà nel prosieguo.

Dal punto di vista sistemico, la successione testamentaria trova fondamento nella **tutela dell'autonomia privata** e nella **libertà di autodeterminazione in ambito negoziale**, concepite come espressione del potere del soggetto di disporre dei propri diritti, compresa la facoltà di trasmetterli *mortis causa*. Sebbene la Costituzione non contenga una norma espressa sul testamento, l'art. 42, nel disciplinare la proprietà privata, riconosce e garantisce anche la sua trasmissibilità *mortis causa*, elevando il testamento a strumento di massima espressione del dominio individuale sui beni (**si veda, in tal senso, anche l'articolo 922 del codice civile**). L'autonomia testamentaria, dunque, si configura come una manifestazione qualificata della libertà negoziale, che l'ordinamento protegge entro precisi limiti volti a salvaguardare interessi superiori, come la solidarietà familiare (tutela dei legittimari), la libera circolazione dei beni (divieto di vincoli perpetui) e l'utilità sociale (meritevolezza degli interessi).

Sotto il profilo strutturale, la **causa del testamento consiste nel perseguimento dell'assetto postumo delle relazioni patrimoniali e non patrimoniali** (art. 587 comma 2) **del testatore, coerentemente con le sue ultime volontà**. A tale causa si affiancano i **motivi**, ossia le ragioni soggettive che inducono il disponente a compiere l'atto. Tali motivi assumono rilevanza giuridica solo se si traducono in una determinazione esclusiva e decisiva, come nei casi di errore sul motivo determinante previsto dall'art. 624 c.c., a conferma del peso attribuito dall'ordinamento alla libera autodeterminazione testamentaria. I motivi, quando si presentano come finalità consapevoli e coerenti con la struttura dell'atto, possono contribuire a delinearne la causa concreta, integrando la funzione economico-sociale del testamento.

La distinzione tra causa e motivi si può apprezzare dal punto di vista strettamente normativo:

- 1) Articolo 587 del codice civile: "*per il tempo in cui avrà cessato di vivere*" → atto *mortis causa*;
- 2) Articoli 624, 626 del codice civile: "*motivo*" → la ragione soggettiva e individuale che spinge il testatore a disporre per testamento.

La causa del testamento, a differenza dai motivi soggettivi, è necessariamente tipica.

La successione testamentaria, pur tutelata costituzionalmente e giuridicamente, **non è illimitata**. Essa incontra confini invalicabili: *in primis*, quello della quota di riserva spettante ai legittimari, che limita la libertà dispositiva del testatore in presenza di determinati congiunti (artt. 536 ss. c.c.); in secondo luogo, il rispetto della libertà testamentaria altrui, da cui discende il divieto di fedecommissi e di vincoli perpetui che compromettano la libera disponibilità dei beni nel tempo. In generale, anche la volontà testamentaria è sottoposta al vaglio del principio della meritevolezza degli interessi perseguiti, desumibile dall'art. 1322, comma 2, c.c., e correlato alla funzione sociale della proprietà (art. 42 Cost.) e alla tutela dei diritti fondamentali della persona.

Venendo all'esame dei singoli requisiti del testamento, occorre anzitutto rilevare che esso è un atto **strettamente personale**, nel senso che la sua redazione e la sua validità presuppongono l'immediata e diretta manifestazione di volontà da parte del soggetto che intende disporre dei propri beni per il tempo successivo alla propria morte.

Il requisito della personalità del testamento si desume da:

- 1) Articolo 587 del codice civile, laddove si fa riferimento a "*taluno dispone, per il tempo in cui avrà vessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse*";
- 2) Articoli 602, 603, 604, 609 del codice civile, laddove si fa riferimento esclusivamente al "testatore".

Tale carattere della personalità si traduce nel divieto assoluto di compimento del testamento per il tramite di rappresentanti, sia volontari che legali. **Ne consegue che ogni atto testamentario redatto da un terzo in nome e per conto del testatore è giuridicamente nullo per violazione di norma imperativa**, così come è **radicalmente nulla la procura che abbia ad oggetto la redazione di un testamento in luogo dell'interessato**.

Il principio in questione, peraltro, si estende non solo alla formazione materiale dell'atto, ma anche alla determinazione del suo contenuto essenziale. È, infatti, precluso al testatore rimettere ad altri la decisione su elementi fondamentali quali la scelta del beneficiario o la determinazione della quota ereditaria. L'art. 631 del codice civile sancisce espressamente la nullità delle disposizioni che subordinino all'arbitrio di un terzo l'individuazione dell'erede o del legatario ovvero la quantificazione della quota ad essi destinata. **Ciò trova giustificazione nella necessità di garantire che la volontà testamentaria, espressione massima dell'autonomia privata *mortis causa*, sia frutto di un'elaborazione autonoma e responsabile da parte del *de cuius*, senza interferenze esterne o deleghe di contenuto**.

Tuttavia, la rigidità di tale regola conosce un'attenuazione in materia di legati (art. 631 comma 2 c.c.). Con riferimento a tali attribuzioni patrimoniali a titolo particolare, l'ordinamento ammette che la scelta del soggetto beneficiario possa essere rimessa a un terzo o allo stesso soggetto onerato, a condizione che il testatore abbia previamente individuato i criteri o i limiti entro cui tale designazione debba avvenire. **In tal modo, pur essendo differita la determinazione del legatario, la volontà del testatore rimane comunque l'elemento fondante dell'attribuzione, poiché è lui a delineare il perimetro della scelta demandata.**

Diversamente, non è ritenuta valida la disposizione che affidi a terzi la definizione del contenuto del legato, salvo che ricorra l'ipotesi specifica prevista dall'art. 632 del codice civile, riguardante i legati di remunerazione. In questi casi, è consentito che la determinazione dell'oggetto della liberalità sia rimessa a un soggetto diverso dal testatore, purché tale legato abbia come causa la gratitudine per servizi resi al disponente. Si tratta di un'eccezione circoscritta, fondata sull'esigenza di compensare attività svolte in favore del testatore, e dunque riconducibile a motivazioni ben definite e ancorate a un fatto oggettivo già compiuto.

Il testamento, inoltre, si perfeziona con la sola manifestazione di volontà del testatore e non necessita, né può necessitare, dell'accordo di altri soggetti. Si tratta, infatti, di un atto unilaterale non recettizio, ossia efficace indipendentemente dalla comunicazione a eventuali destinatari. Ne consegue che, come si è già visto, sono radicalmente nulli tutti gli accordi testamentari, considerati espressione tipica dei patti successori vietati dall'art. 458 c.c.

L'accettazione dell'eredità o del legato da parte del chiamato ha natura giuridica distinta e successiva alla morte del *de cuius*, sicché non è in alcun modo assimilabile a un consenso contestuale e non incide sulla struttura unilaterale del testamento. Laddove, invece, si riscontri un'intesa preesistente fra testatore e beneficiario, capace di vincolare la volontà testamentaria in forma contrattuale, si determinerebbe una violazione del divieto di patti successori, con conseguente **nullità** dell'atto.

Altro tratto distintivo del testamento è l'esclusività soggettiva dell'atto: il testamento può provenire da un solo soggetto e non può essere frutto di una dichiarazione congiunta. **Il nostro ordinamento sanziona con la nullità il c.d. testamento congiuntivo, redatto cioè da**

due o più persone all'interno del medesimo atto, sia esso a favore di terzi sia a contenuto reciproco (art. 589 c.c.).

Questa previsione è funzionale alla tutela della libertà testamentaria: si vuole impedire che una dichiarazione condivisa e simultanea comprometta la spontaneità e l'autonomia di ciascun testatore. Secondo parte della dottrina (BIANCA) vi è invece alcun divieto in merito a testamenti simultanei, redatti su uno stesso supporto cartaceo ma distinti per volontà, sottoscrizioni e contenuti, purché non vi sia identità di causa giuridica o elementi che rivelino un'intesa contrattuale. Tale tesi, tuttavia, sembra contrastare con l'articolo 589 c.c., il quale parla di "*medesimo atto*".

Il testamento si caratterizza altresì per il rigoroso rispetto delle forme tipizzate dalla legge, le quali costituiscono elemento essenziale di validità. L'atto testamentario, infatti, deve essere redatto in una delle forme espressamente previste (olografa, pubblica, segreta o speciale), pena la nullità. **La funzione formale è qui diretta non solo a garantire l'autenticità e la volontarietà dell'atto, ma anche a consentire certezza nei rapporti successori futuri.**

Elemento fondativo della libertà testamentaria è la sua revocabilità. Il testatore conserva sino all'ultimo istante della propria esistenza il potere di modificare o annullare le proprie disposizioni, senza vincolo alcuno. Questo principio impedisce di attribuire al testamento valore di atto irrevocabile o stabilmente vincolante prima della morte del suo autore. Ogni nuova disposizione incompatibile con una precedente comporta la revoca tacita di quest'ultima.

Il testamento è un atto sostanzialmente patrimoniale: la sua funzione è quella di disporre di situazioni giuridiche aventi rilevanza economica. In esso possono trovare collocazione sia disposizioni a titolo universale – mediante le quali si attribuisce la qualità di erede – sia disposizioni a titolo particolare – da cui scaturisce la qualifica di legatario.

Oltre a queste tipologie classiche, la dottrina riconosce la legittimità di ulteriori disposizioni patrimoniali che, pur non essendo qualificabili in senso stretto come attribuzioni ereditarie o legatizie, siano riconducibili a negozi unilaterali ammessi tra vivi (es. riconoscimento di debito, rinuncia a un diritto, esercizio di opzione). Se tali atti sono inseriti in un testamento e destinati a produrre effetti *post mortem*, essi assumono validità come atti di ultima volontà, senza che ciò pregiudichi la loro efficacia né la loro qualificazione giuridica.

Sebbene il testamento si configuri, per impostazione generale, come atto destinato a produrre effetti giuridici di natura patrimoniale, l'ordinamento riconosce la possibilità che, in tale sede, siano contenute anche **disposizioni prive di contenuto economico**, purché previste dalla legge. L'art. 587, comma 2, del codice civile ammette infatti che il testamento possa comprendere anche atti che, pur formalmente inseriti nel documento testamentario, non abbiano ad oggetto l'attribuzione di beni o diritti patrimoniali, ma piuttosto la regolazione di interessi di natura personale o familiare.

Tali disposizioni, qualificate come **non patrimoniali**, si distinguono dalle ordinarie disposizioni testamentarie per il loro oggetto immediato, che consiste in effetti giuridici non suscettibili di valutazione economica. **Esse non danno luogo a trasmissioni patrimoniali, ma svolgono comunque una funzione ordinatrice della sfera personale, relazionale o morale del testatore, per il tempo successivo alla sua morte.** Al contrario, non richiedono una particolare disciplina le attribuzioni patrimoniali (come i legati o i modi imposti agli eredi o ai legatari) che siano funzionalmente destinate a realizzare interessi non economici del testatore o di terzi: in tali casi, **l'elemento morale o personale dell'interesse non incide sulla natura patrimoniale della disposizione, che resta soggetta al regime ordinario delle attribuzioni a causa di morte.**

Tra le disposizioni non patrimoniali tipicamente previste dalla legge si possono annoverare:

- il **riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio** da parte del testatore (art. 254 c.c.), che produce effetti rilevanti nella sfera familiare e personale del soggetto riconosciuto;
- la **nomina dell'esecutore testamentario**, figura deputata a dare esecuzione alle volontà del testatore secondo le modalità previste dagli artt. 700 ss. c.c.;
- la **designazione del tutore** da parte dell'ultimo genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti del minore (art. 348 c.c.), così da assicurare continuità nella cura e nell'assistenza del figlio in caso di decesso del genitore superstite;
- la **nomina del curatore speciale** per l'amministrazione dei beni lasciati al minore, a garanzia di una gestione separata e imparziale di tali beni (art. 356 c.c.);
- l'**istituzione di una fondazione**, mediante la quale il testatore può perseguire uno scopo di utilità sociale o culturale (art. 14 c.c.);

- la **designazione del luogo di sepoltura** e l'attribuzione del **diritto di sepolcro** di tipo familiare o gentilizio, espressioni della volontà del defunto circa le modalità della propria commemorazione;
- la **clausola di cremazione**, ove il testatore manifesti la volontà di essere cremato;
- il **divieto di prelievo di organi**, nel caso in cui intenda escludere la possibilità di utilizzo *post mortem* del proprio corpo a fini sanitari o scientifici;
- la **confessione** di fatti, anche se priva di efficacia probatoria piena, qualora realizzata non per regolare i rapporti patrimoniali ma per esprimere un bisogno morale o di verità.

Tutte queste disposizioni, pur non avendo contenuto economico, rientrano nella categoria degli **atti di ultima volontà, in quanto dirette a regolare i rapporti della persona dopo la morte**. Di conseguenza, esse soggiacciono, in linea generale, alle regole tipiche del testamento, prima fra tutte quella della **revocabilità**, che garantisce la libertà del testatore fino all'ultimo istante di vita.

Non rientra invece nell'ambito della successione *mortis causa* il c.d. **testamento biologico**, ossia quell'atto con cui una persona manifesta anticipatamente le proprie volontà in ordine ai trattamenti sanitari da ricevere – o da rifiutare – nell'eventualità di sopravvenuta incapacità di autodeterminazione, come nel caso di malattie irreversibili o terminali. Tale atto, disciplinato dalla legge n. 219 del 2017, ha natura del tutto distinta dal testamento in senso proprio: **non è destinato a produrre effetti successori, bensì a regolare il rapporto medico-paziente in fase anteriore alla morte e, pertanto, non è soggetto alla disciplina formale e sostanziale del testamento ex art. 587 c.c.**

Si riporta di seguito l'articolo 4 della legge 219/2017, al fine di cogliere le differenze:

Disposizioni anticipate di trattamento

1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le

2. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.
3. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
4. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5, dell'articolo 3.
6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.
7. Le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa

l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare della possibilità di redigere le DAT in base alla presente legge, anche attraverso i rispettivi siti internet.

3.2 Le disposizioni testamentarie odiose e punitive

Nel novero delle disposizioni testamentarie prive di contenuto patrimoniale diretto si collocano anche quelle comunemente qualificate come **disposizioni odiose**, in quanto non attribuiscono beni al successore, ma gli impongono obblighi, divieti o vincoli che incidono sull'esercizio dei suoi diritti o sulla sua libertà di azione. Si tratta di clausole con funzione conformativa o limitativa, le quali non comportano trasferimenti patrimoniali, bensì condizionano la gestione del patrimonio ricevuto o determinano obblighi di comportamento in capo all'erede o al legatario.

In linea di principio, l'ordinamento ammette che il testatore possa vincolare il successore mediante **oneri o modi** (ex art. 647 c.c.), ovvero attribuire beni a titolo di legato contenenti prescrizioni vincolanti per il beneficiario (art. 648 c.c.). **Tali vincoli sono validi purché rientrino nella tipologia degli oneri o delle obbligazioni modali, i quali – pur non essendo esigibili in via coattiva con le modalità tipiche delle obbligazioni contrattuali – si inseriscono comunque nel quadro delle disposizioni patrimoniali ammissibili.**

Fuori da tali ipotesi tipizzate, la dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere radicalmente invalide le disposizioni testamentarie che impongano, in modo assoluto, obblighi di fare o non fare, ovvero divieti generici di utilizzo, godimento o alienazione dei beni ereditari. Anche qualora tali clausole siano formalmente strutturate come condizioni (ex art. 633 c.c.), esse risultano inammissibili nella misura in cui si risolvano in indebite limitazioni della libertà personale del successore, incompatibili con il principio costituzionale di libera autodeterminazione e con la funzione del testamento quale atto di ultima volontà.

Le conclusioni della dottrina sono corrette, ma non è spiegato il meccanismo di funzionamento. Più nello specifico, le clausole che impongono in modo assoluto, obblighi di fare o non fare, ovvero divieti generici di utilizzo, godimento o alienazione dei beni ereditari sono da considerarsi nulle perché violano norme imperative (nel caso

di specie, l'articolo 23 della Costituzione, che vieta le prestazioni personali imposte al di fuori dei casi previsti dalla legge).

Un' eccezione a tale rigore è rappresentata dal **divieto di alienazione** imposto dal testatore, purché contenuto entro i limiti di liceità stabiliti dall'art. 1379 c.c., ossia giustificato da un interesse meritevole di tutela e limitato nel tempo o nell'oggetto.

Altro istituto compatibile, seppur controverso, è quello della **destinazione patrimoniale vincolata** ex art. 2645-ter c.c., mediante il quale il testatore può vincolare determinati beni al perseguimento di uno specifico scopo. Su tale ipotesi, tuttavia, si registrano orientamenti giurisprudenziali di merito non sempre favorevoli, specie quanto alla compatibilità tra la forma testamentaria e il requisito dell'atto pubblico richiesto dalla norma in questione.

Merita menzione, altresì, il c.d. **trust testamentario**, figura ancora non disciplinata espressamente dal legislatore italiano, ma sempre più ricorrente nella prassi. In esso il testatore, mediante atto di ultima volontà, istituisce un trust destinato a produrre effetti dopo la morte, con l'intento di segregare e destinare beni in favore di determinati beneficiari. **La validità di tale figura è generalmente ammessa, a condizione che il trust sia conforme ai principi generali del nostro ordinamento e non si traduca in una forma surrettizia di patto successorio.**

Tra le disposizioni testamentarie invalide devono invece includersi le **disposizioni punitive**, ossia quelle che condizionano il beneficio successorio all'adempimento di comportamenti moralmente o soggettivamente valutati dal testatore, imponendo **sanzioni afflittive in caso di inottemperanza** (es. obbligo di devolvere parte del proprio patrimonio a fini caritatevoli in caso di disobbedienza, o di assistere categorie determinate di persone). Tali disposizioni risultano **nulle per violazione di norma imperativa (in particolare, degli articoli 3 e 23 della Costituzione)** in quanto contrastano con il principio di uguaglianza e con il divieto per i privati di comminare pene in senso proprio: il potere sanzionatorio è infatti prerogativa esclusiva dello Stato e non può essere esercitato attraverso atti di autonomia privata.

Similmente, deve considerarsi **nulla per violazione di norma imperativa** la clausola con cui il testatore **impone al chiamato l'obbligo di non impugnare il testamento**, sotto pena di decadenza dalla qualità di erede o legatario. Essa viola il diritto costituzionalmente garantito di difesa (art. 24 Cost.), in quanto limita il diritto di adire il giudice per la tutela delle proprie posizioni giuridiche soggettive. Né può considerarsi valida la **clausola**

compromissoria imposta dal testatore agli eredi, obbligandoli a deferire le controversie successorie ad arbitri: anche in tal caso si comprime inammissibilmente il diritto fondamentale di accesso alla giurisdizione.

Da tale ricostruzione resta tuttavia esclusa la **clausola penale contrattuale (art. 1382 c.c.)**, la quale, nel diritto *inter vivos*, costituisce una liquidazione anticipata e convenzionale del danno. La sua applicazione al testamento è fortemente problematica: la clausola penale presuppone l'accordo tra le parti, mentre l'atto testamentario è unilaterale e non può contenere obbligazioni non accettate preventivamente dal soggetto obbligato. Si avrebbe così un'imposizione unilaterale del *quantum* risarcitorio, non coerente con il principio secondo cui il risarcimento deve essere proporzionato al danno effettivamente subito. **Tale clausola, inoltre, si tradurrebbe in una prestazione patrimoniale imposta dal testatore, in aperto contrasto con il divieto di cui all'articolo 23 della costituzione, con conseguente nullità per violazione di norma imperativa.**

Infine, occorre segnalare l'invalidità delle **disposizioni testamentarie ingiuriose o diffamatorie** rivolte nei confronti degli eredi, dei legatari o di terzi. Si tratta, più nello specifico, di clausole nulle per contrasto con norme imperative (principalmente, con l'articolo 2 della Costituzione).

Qualora tali espressioni offensive siano conosciute dai destinatari o da terzi prima della morte del testatore, si configura un illecito extracontrattuale (artt. 2043 e 2059 c.c.), del quale il *de cuius* risponde in vita e i cui effetti risarcitori si trasmettono agli eredi. Secondo l'opinione prevalente, anche nel caso in cui le dichiarazioni diffamatorie siano rese pubbliche solo dopo la morte – mediante apertura e pubblicazione del testamento – sussiste la responsabilità del testatore, in quanto l'atto è idoneo a produrre un danno prevedibile e certo. Non si estende tuttavia agli eredi una responsabilità **personale** per l'offesa, i quali rispondono solo nei limiti del patrimonio ereditario trasmesso.

Alla persona lesa è riconosciuta, in ogni caso, la facoltà di domandare la **cancellazione** delle frasi offensive contenute nel testamento, in base all'art. 620, comma 6, c.c., a tutela della propria dignità e reputazione.

3.3 La diseredazione

La **diseredazione** si configura come l'atto con cui il testatore, mediante apposita clausola testamentaria, manifesta la volontà di escludere un determinato successibile legittimo dalla

propria successione. Si tratta, in sostanza, di una **disposizione negativa**, priva di contenuto attributivo, diretta a precludere a un soggetto che altrimenti avrebbe titolo *ex lege*, l'ingresso nella successione ereditaria.

La validità della diseredazione è stata a lungo oggetto di dibattito dottrinale e giurisprudenziale, in ragione della sua natura non dispositiva in senso patrimoniale e del suo contrasto potenziale con il principio di tutela delle aspettative successorie dei legittimari.

Una parte della dottrina tradizionale ha sostenuto l'inammissibilità di tale disposizione testamentaria, ritenendo che essa si ponga in antitesi con l'art. 457, comma 2, c.c., secondo cui la successione legittima si apre solo in assenza di disposizioni testamentarie. Dal momento che la clausola diseredativa non contiene alcuna attribuzione patrimoniale, essa non potrebbe qualificarsi come "disposizione testamentaria" idonea a precludere l'apertura della successione *ab intestato*. In tale prospettiva, la diseredazione sarebbe priva di efficacia giuridica, salvo che possa interpretarsi come implicita attribuzione a favore di altri successibili.

Anche la giurisprudenza, in passato, ha mostrato perplessità circa la validità della diseredazione, giungendo in più occasioni a escluderne l'efficacia, salvo il caso in cui la clausola potesse essere interpretata come volontà di ampliare la quota degli altri coeredi o legatari.

Tuttavia, con un'importante sentenza (8352/2012), la Corte di Cassazione ha segnato un netto cambio di rotta, riconoscendo piena validità alla disposizione diseredativa, purché espressa con chiarezza. La Suprema Corte ha ritenuto che la libertà testamentaria debba comprendere anche la facoltà di escludere dalla successione taluni successibili, trattandosi di una forma di esercizio dell'autonomia privata riconosciuta all'individuo nell'ambito della disciplina testamentaria.

Ne consegue che, ove il testatore manifesti in modo inequivoco l'intento di escludere un successibile legittimo (chiaramente non legittimario), tale volontà deve ritenersi efficace e vincolante, determinando la devoluzione dell'eredità secondo i meccanismi del diritto di rappresentazione (art. 467 c.c.) o, in mancanza, a favore degli altri chiamati.

Anche a voler ammettere la validità in astratto della diseredazione, occorre comunque tener conto di due importanti limiti:

- **Illiceità del motivo (art. 626 c.c.):** La clausola diseredativa è nulla qualora sia sorretta da motivi contrari all'ordine pubblico o al buon costume. È il caso, ad esempio, dell'esclusione dalla successione disposta in ragione di comportamenti moralmente o socialmente leciti del diseredato (quali la denuncia di condotte illecite, l'esercizio di libertà costituzionali o la scelta di un orientamento affettivo o religioso). In tali ipotesi, la clausola violerebbe il principio di dignità della persona e la libertà morale garantita dall'ordinamento.
- **Intangibilità della quota di legittima:** La libertà testamentaria trova un limite invalicabile nella tutela dei diritti dei legittimari (art. 536 ss. c.c.). La clausola diseredativa che colpisca un legittimario – a prescindere dalla sua denominazione – è inammissibile ove si traduca in una disposizione escludente la quota di riserva, e come tale è assoggettata all'azione di riduzione ex art. 554 c.c. A differenza della *pretermissione* (ossia l'omessa menzione del legittimario), la diseredazione rappresenta un'esclusione consapevole e volontaria. Tuttavia, anche in tal caso, il legittimario conserva pieno diritto di agire in riduzione per reintegrare la quota riservatagli dalla legge.

Alcune ricostruzioni dottrinali hanno ipotizzato che la diseredazione del legittimario possa essere valida quando sia fondata su una “giusta causa”, in analogia con l'istituto dell'indegnità, e in ossequio al principio di solidarietà familiare previsto dalla Costituzione. Tuttavia, questa tesi appare difficilmente sostenibile alla luce della lettera e della *ratio* della disciplina sulla successione necessaria, che non prevede alcun potere discrezionale del testatore in ordine alla spettanza della legittima, ma al contrario riconosce ai legittimari un diritto soggettivo perfetto, intangibile anche a fronte di una volontà testamentaria contraria.

L'argomento secondo cui la nullità della diseredazione determinerebbe una disparità di trattamento rispetto alla pretermissione non è convincente: nella diseredazione, infatti, il testatore esclude espressamente il legittimario, ledendo direttamente un diritto protetto; nella pretermissione, il testatore si limita a non menzionarlo, e la sua omissione non comporta invalidità, ma solo inefficacia parziale del testamento rispetto alla quota riservata. Una significativa eccezione al divieto di diseredazione del legittimario è stata introdotta dall'art. 448-bis c.c., norma che consente al figlio – anche adottivo – e, in sua mancanza, ai discendenti, di escludere dalla successione il genitore decaduto dalla responsabilità

genitoriale. Tale disposizione introduce una **facoltà legale di diseredazione**, tipizzata dalla legge, fondata su gravi ragioni connesse alla rottura dell'obbligo di cura e assistenza in ambito familiare. **In tal caso, dunque, la clausola di diseredazione è stata ritenuta meritevole di tutela.**

È opportuno precisare che questa facoltà non si applica nei casi in cui la decadenza dalla responsabilità genitoriale sia stata già oggetto di pronuncia giudiziale e rientri nei casi di indegnità ex art. 463 c.c., comma 1, n. 3-bis. In tali casi, infatti, il genitore è già escluso dalla successione *iure proprio*, in quanto ritenuto indegno.

In ogni caso, la manifestazione di volontà del figlio volta a escludere il genitore decaduto deve necessariamente risultare da un **testamento**, che costituisce la sede esclusiva della dichiarazione diseredativa.

Non appare infine pertinente il richiamo alla disciplina dell'*exheredatio* nel diritto romano, ove tale istituto aveva una funzione completamente diversa. In particolare, nella successione testamentaria romana, la mancata menzione dei *sui heredes* (figli *in potestate*) determinava la nullità del testamento. Per tale ragione, era necessario disporre l'esclusione espressa (*exheredatio*) per rendere valido il testamento a favore di altri beneficiari. **In quel contesto, la diseredazione rappresentava una condizione di validità della disposizione testamentaria, e non un atto di esclusione volontaria come nel moderno sistema italiano.**

Anche le estensioni operate dal pretore ai figli emancipati e alle figlie femmine rispondevano a logiche del tutto differenti, improntate all'unità del patrimonio familiare e alla sua trasmissione secondo criteri rigidamente gerarchici e patriarcali.

3.4 La disciplina testamentaria

Il **testamento** è regolato da un *corpus* normativo organico e specifico, raccolto nel Titolo III del Libro Secondo del codice civile (artt. 587 ss. c.c.). **Tale disciplina, pur nella sua specialità, si inserisce a pieno titolo nel più ampio ambito dell'autonomia negoziale, costituendo una delle manifestazioni più significative della libertà individuale nella disposizione dei propri rapporti *mortis causa*.**

La normativa codicistica relativa al testamento non si limita solo a regolare puntualmente le diverse forme testamentarie e le loro implicazioni, ma si configura come un sistema coerente e autonomo, dal quale possono trarsi, per via interpretativa, principi generali idonei a colmare eventuali lacune normative o a regolare ipotesi atipiche. Laddove manchi

una previsione espressa, può rendersi opportuna l'applicazione dei **principi generali in tema di contratti**, in quanto compatibili con la natura unilaterale e *mortis causa* dell'atto testamentario (articolo 12 delle preleggi).

L'art. 1324 c.c. stabilisce espressamente che le norme sui contratti si applicano, in quanto compatibili, anche agli atti unilaterali *inter vivos* aventi contenuto patrimoniale. Tale riferimento, sebbene escluda formalmente gli atti *mortis causa*, non impedisce – in via sistemica – il ricorso ai principi contrattuali ogniqualvolta questi risultino funzionali a colmare vuoti normativi e non contrastino con le peculiarità del testamento (personalità, unilateralità, esclusività, formalità).

In questo senso, il testamento si configura come **atto negoziale unilaterale, formale, personalissimo ed esclusivo**, destinato a produrre effetti giuridici patrimoniali (e in parte non patrimoniali) solo dopo la morte del suo autore. La sua collocazione nell'ambito dell'autonomia privata comporta che la disciplina legislativa rispetti, quanto più possibile, il diritto all'autodeterminazione (negoziale) del disponente, che ne costituisce il fulcro essenziale.

Il principio cardine cui deve informarsi l'attività interpretativa delle disposizioni testamentarie è quello della **ricostruzione della volontà effettiva del testatore**. A differenza del contratto, l'atto testamentario non implica la necessità di tutelare l'affidamento della controparte: la dichiarazione testamentaria è unilaterale, non è frutto di una trattativa, né implica una corrispettività o bilateralità di impegni. Pertanto, l'interprete è chiamato a ricostruire il volere effettivo del testatore, anche al di là del significato meramente letterale delle parole impiegate. Ne discende, a titolo esemplificativo, che al testamento non si applica il divieto di *venire contra factum proprium* (espressivo del principio di buona fede) tipico del diritto dei contratti.

Tuttavia, tale ricostruzione non può prescindere dal rispetto delle **forme previste dalla legge**, le quali costituiscono presidio imprescindibile di certezza e di garanzia della provenienza soggettiva dell'atto. Di conseguenza, è **inammissibile attribuire rilevanza a manifestazioni di volontà non cristallizzate in una valida dichiarazione testamentaria**.

Solo gli elementi extratestamentari idonei a **chiarire** il contenuto delle dichiarazioni formalmente espresse nel testamento possono essere considerati utili ai fini interpretativi.

In particolare, è ammesso il ricorso a elementi quali:

- le **abitudini di linguaggio** del testatore;

- gli **usi del contesto socioculturale** in cui egli viveva;
- la **sua situazione familiare e patrimoniale**, idonea a fornire un quadro logico per comprendere la ratio sottesa a determinate scelte;
- i **comportamenti successivi** alla redazione del testamento, nella misura in cui essi non si traducano in revoca tacita o modificazione del contenuto dell'atto, ma forniscano indicazioni interpretative (in analogia con l'art. 1362, comma 2, c.c.).

Tali elementi extratestamentari, tuttavia, assumono rilievo solo se il **testo testamentario risulti ambiguo** o non perfettamente chiaro. In presenza di un significato letterale univoco, non è consentito all'interprete discostarsi dalla volontà così espressa, a meno che non emerga un contrasto evidente con la logica dell'intero testamento (*in claris non fit interpretatio*).

Laddove il testatore faccia **richiami espliciti** a elementi esterni per identificare persone o beni, tali riferimenti sono legittimi, purché la determinazione resti ancorata al contenuto dell'atto testamentario. È invece inammissibile che la **determinazione dell'oggetto della disposizione venga rimessa interamente ad un documento esterno non inserito nel testamento né allegato con le forme richieste**, configurandosi in tal caso un inammissibile testamento *per relationem*, vietato dall'ordinamento.

Le norme generali in tema di interpretazione dei contratti (artt. 1362 ss. c.c.) possono trovare applicazione in via analogica anche con riferimento al testamento, **nei limiti della compatibilità** con la sua natura di atto unilaterale *mortis causa*.

Sono generalmente ritenuti applicabili:

- il **principio di interpretazione sistematica** (globalità dell'interpretazione, art. 1363 c.c.), in forza del quale ogni clausola testamentaria deve essere interpretata in collegamento con le altre disposizioni contenute nell'atto;
- il **principio della conservazione dell'atto** (*utile per inutile non vitiatur*, art. 1367 c.c.), che impone di preferire, tra più interpretazioni possibili, quella che consente alla disposizione di produrre effetti giuridici;
- il criterio per cui, in caso di clausola polisensa, si preferisce l'interpretazione **più coerente con la natura e l'oggetto del testamento** (art. 1369 c.c.);
- l'interpretazione **secondo gli usi locali** (art. 1368 c.c.), utile soprattutto quando il testatore utilizzi espressioni tecniche o idiomatiche riconducibili a un contesto territoriale o culturale specifico.

Viceversa, si ritengono **non applicabili in via analogica**:

- il principio della buona fede (art. 1366 c.c.), fondato sulla relazione tra parti contrattuali;
- il criterio della minore onerosità per l'obbligato (art. 1371 c.c.), non pertinente in un atto non sinallagmatico;
- il principio del **contemperamento degli interessi contrapposti**, che presuppone la presenza di una pluralità di volontà, tipica dei contratti ma assente nel testamento.

Sebbene si tratti di criteri di origine contrattuale, la loro applicazione al testamento trova giustificazione nella **presunzione di razionalità e coerenza della volontà testamentaria**. Si assume, infatti, che il testatore abbia voluto compiere un atto utile, efficace e idoneo a produrre effetti. In tale ottica, deve preferirsi l'interpretazione che consente di dare concreta attuazione alle sue disposizioni, evitando soluzioni ermeneutiche che conducano alla nullità o all'inefficacia, salvo i casi in cui ciò sia imposto da norme inderogabili o da difetti formali.

3.5 La capacità di testare e la capacità di ricevere per testamento

La capacità di disporre per testamento – o capacità di testare – costituisce uno specifico profilo della capacità di agire e si configura come l'idoneità giuridica del soggetto a manifestare validamente la propria volontà in ordine alla destinazione *mortis causa* del proprio patrimonio.

Prevede l'articolo 591 del codice civile:

“Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.

Sono incapaci di testare:

- 1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
- 2) gli interdetti per infermità di mente;
- 3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.

Nei casi d'incapacità previsti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie”.

Dalla interpretazione logico sistematica della norma in esame, emerge che la capacità di testare compete a **tutti coloro che sono in possesso della capacità di agire**, secondo i criteri ordinari del diritto civile.

Tuttavia, la capacità testamentaria è riconosciuta anche a soggetti la cui capacità di agire risulta legalmente ridotta – come gli emancipati e gli inabilitati – atteso che il legislatore non ravvisa nel testamento un atto che, di per sé, possa arrecare un pregiudizio economico tale da giustificare l'assistenza o la sostituzione del soggetto nella sua manifestazione di volontà. Viceversa, **sono privi della capacità di testare coloro che sono totalmente privi della capacità di agire, ossia i minori e gli interdetti**. Tuttavia, tale incapacità non si traduce in una nullità radicale dell'atto testamentario, bensì in una sua **annullabilità**, la cui azione può essere promossa da chiunque vi abbia interesse. Il testamento, dunque, conserva efficacia fino all'eventuale pronuncia giudiziale di annullamento, configurandosi un regime di annullabilità assoluta (art. 591, comma 3, c.c.).

La sentenza che dichiara l'interdizione produce effetti dal giorno della sua pubblicazione. Ne consegue che, anteriormente a tale momento, il soggetto conserva la capacità di testare, salvo che sia intervenuta la nomina di un tutore provvisorio. In quest'ultimo caso, gli atti successivamente compiuti sono soggetti alla disciplina dell'interdizione, qualora essa venga successivamente dichiarata (art. 427 comma 2 c.c.), con conseguente applicabilità anche al testamento.

Quanto all'amministrazione di sostegno, essa non comporta *ex se* la perdita della capacità di agire del beneficiario, se non nei limiti espressamente previsti dal decreto di nomina. Tuttavia, in dottrina si è discusso se tale istituto possa incidere anche sulla capacità testamentaria. In assenza di una pronuncia formale sulla totale incapacità del soggetto, si ritiene che la capacità di testare debba considerarsi conservata, fatta salva la possibilità di far valere in giudizio – in sede di impugnazione del testamento – l'eventuale incapacità naturale del soggetto al momento dell'atto. La giurisprudenza, in linea con questa impostazione, esclude che la sola sottoposizione a misura di protezione costituisca prova di incapacità testamentaria. Tale conclusione è perfettamente conforme alla disciplina dell'art. 591 c.c.

Accanto all'incapacità legale, l'ordinamento riconosce la c.d. incapacità naturale quale causa di annullabilità del testamento (art. 591 comma 2 numero 3 c.c.). Essa ricorre allorché il testatore, pur in astratto capace di agire, si trovi, per una qualsiasi causa – anche transitoria – nella condizione soggettiva di non poter comprendere il significato e le conseguenze del proprio atto.

A differenza di quanto accade per gli atti tra vivi (articolo 428 c.c.), per i quali l'annullabilità per incapacità naturale richiede anche la prova del pregiudizio, l'annullamento del testamento non è subordinato alla dimostrazione di un danno: è sufficiente accertare che il testatore, al momento della redazione del testamento, era privo della capacità di intendere o di volere.

La prova dell'incapacità deve essere rigorosa: non è sufficiente, in base all'elaborazione giurisprudenziale, una generica alterazione delle facoltà mentali, ma occorre che tale alterazione abbia del tutto impedito al testatore una valutazione lucida e autonoma del contenuto del proprio atto.

In caso di malattie mentali intermittenti, sarà necessario dimostrare che l'atto testamentario sia stato compiuto proprio in un momento di incapacità. Nelle ipotesi di infermità permanente, si presume l'incapacità, salvo la prova contraria dell'esistenza di un intervallo di lucidità.

L'azione volta a far dichiarare la nullità del testamento per incapacità legale o naturale si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dal giorno in cui le disposizioni testamentarie hanno cominciato a essere eseguite, cioè dal momento in cui il beneficiario ha realizzato gli atti di esercizio dei diritti attribuitigli (art. 591 comma 2 c.c.). **Tuttavia, a differenza dell'azione fondata su vizi della volontà (es. dolo, violenza, errore), per la quale il termine decorre dalla scoperta del vizio, nel caso di incapacità naturale il termine decorre oggettivamente, prescindendo dalla conoscenza dell'incapacità.**

La capacità di ricevere per testamento (art. 462 c.c.) – o capacità testamentaria passiva – consiste nella possibilità giuridica di essere destinatari di disposizioni testamentarie e si distingue dalla più ampia nozione di capacità successoria, che concerne la idoneità a essere partecipe di una vicenda successoria quale che sia la sua fonte (legittima o testamentaria).

In linea generale, la capacità di ricevere per testamento spetta a tutti i soggetti, anche non ancora concepiti (nascituri), purché concepibili al momento dell'apertura della successione, nonché agli enti giuridicamente non ancora costituiti, purché suscettibili di acquisire personalità giuridica.

Il codice civile disciplina alcune ipotesi di incapacità speciali di ricevere per testamento, fondate sull'esigenza di prevenire indebite influenze sulla volontà del testatore. Tali incapacità colpiscono, ad esempio, il tutore o protutore rispetto al soggetto in tutela (art. 596 c.c.), l'amministratore di sostegno nei confronti del beneficiario (art. 411 c.c.), il notaio e i

testimoni che abbiano ricevuto o partecipato all'atto testamentario (art. 597 c.c.), e i redattori del testamento segreto (art. 598 c.c.), salvo esplicita approvazione del testatore.

Tali disposizioni si giustificano in chiave garantista, in quanto mirano a evitare che l'influenza derivante da un rapporto di dipendenza, fiduciario o professionale, comprometta l'autenticità della volontà testamentaria. Per rafforzare tale presidio, è inoltre vietato disporre a favore di persone interposte (art. 599 c.c.), le quali si presumono essere tali se coniugi, discendenti o ascendenti dell'incapace.

La sanzione prevista è la nullità assoluta della disposizione testamentaria a favore del soggetto incapace.

La legge consente disposizioni a favore di soggetti privi di personalità giuridica o di organizzazione, come accade nelle attribuzioni generiche a favore dei "poveri" o di altre categorie di bisognosi. In tali ipotesi, il legislatore designa un ente intermediario (tipicamente il Comune del luogo dell'apertura della successione: **art. 630 c.c.**) quale destinatario formale dell'attribuzione, gravato da un obbligo di destinazione dei beni in favore della categoria indicata.

In via più generale, il testatore può perseguire finalità collettive attraverso l'onere (modo) testamentario, che consente di subordinare l'attribuzione a un determinato utilizzo dei beni a vantaggio di terzi, anche non identificati, come nel caso di eredità o legati gravati dall'obbligo di finanziare opere caritatevoli, culturali o di interesse generale.

3.6 Le forme di testamento

Si passano ora in rassegna le varie forme di testamento, le quali, come più sopra illustrato, **sono necessariamente tipiche.**

3.6.1 Il testamento olografo

Il testamento olografo costituisce una delle forme ordinarie previste dal legislatore per la redazione del testamento ed è disciplinato all'art. 602 del codice civile:

"Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.

La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento".

Esso si configura come un atto di ultima volontà redatto senza l'intervento di un notaio, la cui peculiarità risiede nell'essere integralmente redatto, datato e sottoscritto dal testatore medesimo.

Il testamento olografo rientra nella **categoria delle scritture private**, ma se ne distingue per la peculiare esigenza di **totale autografia**. **Mentre, infatti, negli atti tra vivi redatti in forma privata è sufficiente la sottoscrizione in calce per imputare la dichiarazione al sottoscrittore, nel testamento olografo è necessaria la redazione autografa dell'intero testo dispositivo.** Questa esigenza mira a garantire la genuinità dell'atto e la diretta riferibilità al *de cuius*, evitando manipolazioni o alterazioni non riconoscibili.

I requisiti formali richiesti *ad substantiam* sono tre.

Il testamento deve anzitutto essere interamente **scritto di pugno** dal testatore, con esclusione di qualsiasi forma di scrittura meccanica o digitale. L'uso di strumenti che non consentano di percepire il movimento grafico della mano (quali stampanti, macchine da scrivere, tastiere elettroniche) è incompatibile con la natura dell'atto e ne comporta la nullità ai sensi dell'art. 606 c.c.

È esclusa altresì l'autografia nei casi in cui la mano del testatore sia stata guidata da altri, pur se materialmente coinvolto nella redazione. La giurisprudenza ha precisato che, in tali ipotesi, non si ha una scrittura riconducibile alla volontà libera e personale del testatore.

In secondo luogo, il testamento deve recare l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno. **La datazione dell'atto, pur non essendo elemento essenziale per l'esistenza del testamento, riveste funzione determinante per stabilire, in via presuntiva, l'epoca della redazione e quindi accertare la capacità del testatore nonché la validità del testamento in relazione ad altri eventualmente redatti in epoca anteriore o successiva.** L'indicazione non deve necessariamente corrispondere alla data reale, ma la legge consente la prova della vera data qualora sia rilevante in giudizio per dirimere conflitti successori.

La mancanza assoluta della data comporta la nullità dell'atto, salva la possibilità di desumerla *aliunde* nei limiti ammessi.

Infine, la firma del testatore deve essere apposta al termine delle disposizioni testamentarie. È ammesso l'uso di nomi abbreviati, soprannomi o altre indicazioni purché idonee a identificare con certezza l'autore dell'atto (ad esempio: "Tuo papà", "Tuo marito"). La sottoscrizione ha la funzione di attribuire l'atto alla volontà del testatore e di conferirgli valore giuridico. **L'assenza della firma determina la nullità del testamento.**

Il testamento olografo **non richiede l'adozione di formule sacramentali né l'utilizzo di particolari espressioni**. È tuttavia essenziale che il documento rechi una **manifestazione attuale e definitiva della volontà di disporre dei propri beni per il tempo successivo alla morte**. Non può considerarsi testamento, ad esempio, una minuta redatta in vista di un futuro testamento o una dichiarazione programmatica priva di intento dispositivo. Tuttavia, non è necessario che il testatore abbia piena consapevolezza della natura giuridica del proprio scritto, purché emerga in modo univoco la volontà di disporre *mortis causa*.

La legge non impone l'immediata emissione o consegna del testamento olografo a terzi. Esso può essere conservato dal testatore, affidato ad un terzo fiduciario o depositato presso un notaio. **Dopo la morte del testatore, chiunque sia in possesso dell'originale è tenuto a presentarlo ad un notaio per la pubblicazione (art. 620 c.c.). In caso di inadempimento, l'interessato potrà adire il tribunale per ottenere la fissazione di un termine per la presentazione.**

Il soggetto che, pur essendo a conoscenza dell'esistenza del testamento, ne ometta ingiustificatamente la presentazione, **può essere condannato al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. per il ritardo nell'esercizio dei diritti successori da parte dei beneficiari testamentari**. Tuttavia, non è responsabile il possessore dell'atto che, essendo l'unico beneficiario, non abbia arrecato alcun pregiudizio a terzi, ovvero nel caso in cui i soggetti designati abbiano prestato consenso alla mancata presentazione.

La validità di eventuali patti volti ad escludere la pubblicazione del testamento è controversa. In generale, si ritiene che tali accordi siano nulli per difetto di causa salvo che perseguano interessi meritevoli di tutela, come la riservatezza o l'onorabilità familiare. In assenza di lesione di diritti altrui, è possibile ammettere tali patti nei limiti della liceità del fine perseguito.

3.6.2 Il testamento pubblico

Il testamento pubblico costituisce una delle forme ordinarie di espressione della volontà testamentaria previste dal codice civile, in quanto riconducibile alla categoria degli atti formali redatti con l'intervento del pubblico ufficiale. Esso si qualifica, più precisamente, come **atto pubblico notarile** ricevuto da un notaio secondo le modalità prescritte dagli

articoli 603 e ss. del codice civile, nonché dalla legislazione speciale in materia notarile, in particolare la legge 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile).

Prevede sul punto l'articolo 603 c.c.:

“Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.

Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento.

Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto.

Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni”.

Il testamento pubblico si configura quale **atto solenne** redatto da un notaio, nella sua veste di pubblico ufficiale, sulla base della dichiarazione di volontà del testatore. Tale forma garantisce, sotto il profilo sostanziale, un elevato grado di certezza in ordine alla genuinità della volontà testamentaria e, sul piano processuale, fa fede fino a querela di falso in ordine alle dichiarazioni rese e agli adempimenti compiuti dal notaio, ex art. 2700 c.c.

La funzione del testamento pubblico è duplice: da un lato, offre tutela al testatore, in particolare quando questi, per condizioni soggettive (es. anzianità, infermità) o oggettive (es. analfabetismo), sia in difficoltà a redigere un testamento olografo; dall'altro lato, garantisce l'autenticità e la conservazione dell'atto.

L'art. 603 c.c. prescrive una serie di requisiti formali, il cui rispetto è essenziale per la validità dell'atto. Essi sono:

1. **Dichiarazione orale** della volontà testamentaria resa dal testatore al notaio;
2. **Presenza contestuale di (almeno) due testimoni**, capaci ai sensi della legge;
3. **Redazione per iscritto** della dichiarazione del testatore ad opera del notaio;
4. **Letture dell'atto** da parte del notaio alla presenza contemporanea del testatore e dei testimoni;
5. **Menzione nel testamento** dell'avvenuto adempimento delle formalità suddette;

6. **Indicazione del luogo, della data e dell'ora** della redazione e della sottoscrizione dell'atto;
7. **Sottoscrizione finale** dell'atto da parte del testatore, dei due testimoni e del notaio rogante.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che la mancanza anche di uno solo di tali requisiti, ove previsto a pena di nullità (**articolo 606 c.c.**).

Il codice contempla l'ipotesi in cui il testatore, pur capace, sia fisicamente **impossibilitato a sottoscrivere**. In tal caso, la validità dell'atto presuppone che:

- il testatore **dichiari al notaio** la causa dell'impedimento;
- tale dichiarazione venga **espressamente menzionata nell'atto**, prima della lettura.

La sottoscrizione può essere omessa solo nel rispetto di queste condizioni, la cui mancanza comporta la nullità del testamento (**articolo 603 comma 2 c.c.**). Va tuttavia precisato che l'incapacità di sottoscrivere non può essere desunta automaticamente da condizioni personali, quali la cecità, occorrendo una valutazione in concreto.

Oltre ai requisiti codicistici, la **legge notarile** detta ulteriori prescrizioni nei seguenti casi:

- **sordità, mutismo o sordomutismo** del testatore: in tali ipotesi, se il testatore è anche **incapace di leggere**, è necessario l'intervento di **quattro testimoni**;
- **mancanza di conoscenza della lingua italiana**: è necessaria in tal caso la presenza di un interprete, con relative menzioni in atto;
- **dubbi sull'identità personale del testatore**: occorre l'intervento di **fidefacenti**, cioè di persone in grado di attestare l'identità del disponente in luogo del notaio.

Il testamento pubblico è **nullo** (art. 606 c.c.) per difetto di forma nei seguenti casi:

- omissione della redazione scritta da parte del notaio;
- mancanza della sottoscrizione del testatore, ove non sia intervenuta valida dichiarazione di impedimento;
- omissione della sottoscrizione del notaio.

Invece, altre **irregolarità formali** non gravi, come l'omessa menzione della lettura o della presenza dei testimoni, danno luogo non alla nullità, ma all'**annullabilità** dell'atto. L'azione è esercitabile da **qualunque interessato** e deve essere proposta **dinanzi all'autorità giudiziaria** (art. 606 comma 2 c.c.).

La validità del testamento pubblico può essere compromessa anche da **vizi relativi alla persona del notaio**. In particolare, il notaio:

- **non può ricevere** testamenti in cui figuri una disposizione a proprio favore o a favore di parenti e affini entro i limiti di legge;
- **non può ricevere** disposizioni che lo avvantaggino in via indiretta (es. attribuzione gravata da un onere vantaggioso per lui);
- **non può rogare** l'atto se è **in conflitto d'interessi** o **privo dei requisiti professionali**, secondo quanto previsto dalla legge notarile.

In tali ipotesi, il vizio comporta **nullità** della disposizione a favore del notaio o dei suoi congiunti (**art. 597 c.c.**), e in taluni casi anche **nullità dell'intero testamento** per violazione della disciplina notarile.

3.6.3 Il testamento segreto

Il testamento segreto è una delle tre forme ordinarie di testamento regolate dal codice civile, accanto al testamento olografo e al testamento pubblico. Esso è disciplinato dall'art. 604 c.c. e si caratterizza per la sua natura mista: da un lato, è un **atto privato** redatto dal testatore (o da terzi su sua indicazione), e, dall'altro, è **integrato da un atto pubblico** redatto dal notaio che riceve il plico chiuso e sigillato in cui è racchiusa la volontà testamentaria.

Questa peculiare forma testamentaria è stata concepita per soddisfare due esigenze concorrenti:

- **Riservatezza:** il testamento segreto consente al testatore di mantenere celato il contenuto delle sue disposizioni anche al notaio e ai testimoni, evitando così l'insorgere di pressioni, condizionamenti o risentimenti da parte dei potenziali successori;
- **Garanzia di conservazione:** la consegna del plico sigillato a un pubblico ufficiale, con le necessarie garanzie formali, assicura la tutela dell'integrità materiale dell'atto, riducendo il rischio di smarrimenti, manomissioni o distruzioni dolose.

Il testamento segreto è composto da **due atti distinti ma collegati**:

- **La scheda testamentaria:** è la scrittura che contiene le disposizioni testamentarie del *de cuius*. Essa è atto privato, soggetto alla relativa disciplina;
- **L'atto di ricevimento:** è redatto dal notaio e ha la natura di atto pubblico, in cui si dà atto della consegna del plico, delle dichiarazioni del testatore e delle formalità prescritte dalla legge.

Il notaio, nel ricevere il testamento segreto, **non ha conoscenza del contenuto della scheda testamentaria**, limitandosi a **verbalizzare** quanto dichiarato dal testatore.

Ai fini della validità della scheda testamentaria, la legge prevede specifici requisiti:

- Essa deve **essere sottoscritta dal testatore** alla fine delle disposizioni;
- Qualora la scheda sia **redatta da terzi o mediante mezzi meccanici**, è richiesto che il testatore **apponga la propria firma anche sul margine di ciascun foglio** che compone l'atto (art. 604, co. 3, c.c.);
- Se il testatore **non è in grado di sottoscrivere**, egli deve: dichiarare di aver **letto personalmente** il contenuto dell'atto, indicare la **causa dell'impedimento alla sottoscrizione**; tali dichiarazioni devono essere riportate nel verbale notarile.

La legge, per garantire l'autenticità della volontà, **esclude la possibilità di testamento segreto** per coloro che **non sappiano o non possano leggere**.

Inoltre, se il testamento è scritto interamente di pugno dal testatore, esso può essere considerato valido **anche come testamento olografo**, a prescindere dall'eventuale incapacità del testatore alla lettura.

Il codice prescrive, a pena di nullità, che il testatore **consegna personalmente** al notaio il plico sigillato contenente la scheda testamentaria e dichiara, **in presenza di due testimoni**, che l'involucro racchiude il proprio testamento. Il notaio, ricevuta la dichiarazione, deve redigere **l'atto di ricevimento** sul medesimo plico (o su altro involucro idoneamente sigillato), il quale deve contenere:

- L'indicazione dell'**avvenuta consegna** del plico;
- La **dichiarazione del testatore** relativa al contenuto del plico;
- La **descrizione dei sigilli**, con menzione del numero e delle eventuali impronte;
- L'indicazione della **presenza dei due testimoni**;
- Le **sottoscrizioni** del testatore, dei testimoni e del notaio.

Le formalità devono essere espletate **senza soluzione di continuità**, ossia in un unico contesto temporale e spaziale, come previsto dall'art. 605 c.c.

Sono cause di **nullità** del testamento segreto:

- la **mancaza della verbalizzazione** della dichiarazione del testatore;
- la **mancaza della sottoscrizione** del testatore o della verbalizzazione della dichiarazione sostitutiva nei casi d'impedimento;
- la **mancaza della sottoscrizione del notaio** (art. 606 c.c.).

Altri vizi formali non radicali (es. mancanze marginali nell'atto di ricevimento) comportano invece la **annullabilità** del testamento, azionabile dinanzi all'autorità giudiziaria da chiunque vi abbia interesse.

Qualora il testamento segreto **risulti invalido per difetto delle formalità notarili**, ma la scheda testamentaria presenti tutti i requisiti del **testamento olografo** (scrittura di pugno, data e sottoscrizione del testatore), l'atto può valere come **testamento olografo**, ai sensi dell'art. 607 c.c. Si tratta di un'ipotesi di **efficacia sostitutiva**, fondata non sulla conversione ex art. 1424 c.c., bensì sulla sufficienza autonoma della forma alternativa.

Anche nel caso in cui il testatore **ritiri la scheda sigillata** presso il notaio senza procedere alla sua distruzione materiale, e questa presenti i requisiti del testamento olografo, essa potrà produrre effetti come tale, sebbene manchi il deposito notarile.

d) I testamenti speciali

Il principio generale che governa la successione testamentaria prevede, per la validità del testamento, il rispetto di forme tipiche e rigorosamente determinate, dirette a garantire la certezza, l'autenticità e la serietà dell'atto. Tuttavia, l'ordinamento riconosce che in determinate circostanze straordinarie – tali da ostacolare o rendere impossibile il ricorso a una delle forme ordinarie (olografa, pubblica o segreta) – è necessario **tutelare comunque la libertà di testare**, consentendo modalità eccezionali e semplificate.

Tali ipotesi sono regolate dagli articoli **609 e seguenti del codice civile**, i quali disciplinano i **testamenti speciali**: atti a contenuto testamentario redatti in forme eccezionali, validi solo in presenza di situazioni emergenziali o particolari condizioni soggettive o ambientali.

La legge contempla **tre principali categorie** di testamenti speciali, ciascuna connotata da presupposti oggettivi e soggettivi ben determinati:

La prima ipotesi riguarda i casi in cui il testatore si trovi **in una condizione di grave pericolo per la vita**, derivante da eventi come **epidemie, pubbliche calamità, catastrofi naturali, incidenti** o altre circostanze eccezionali. In tali casi, e in mancanza della possibilità di ricorrere ad un notaio, l'ordinamento ammette che il testamento possa essere ricevuto:

- dal **notaio**, se disponibile;
- dal **giudice di pace** del luogo;
- da chi esercita **funzioni di sindaco**;

- da un **ministro del culto**, di qualunque confessione religiosa, purché acclaratamente riconoscibile e operante nel territorio.

La seconda categoria è quella dei testamenti redatti **durante viaggi a bordo di navi o aeromobili**. In tali contesti, in cui il testatore si trovi isolato e privo della possibilità di rivolgersi a un notaio, è consentito che il testamento sia ricevuto:

- dal **comandante della nave** o dell'aeromobile;
- eventualmente da altro ufficiale preposto alla funzione di rappresentanza dell'autorità a bordo.

Questa ipotesi presuppone che il viaggio sia effettivamente in corso e che il testatore si trovi a bordo al momento della redazione dell'atto.

La terza forma è destinata a soggetti coinvolti in situazioni belliche o ad esse assimilabili. In particolare, possono ricorrere al testamento speciale:

- i **militari in servizio** attivo in tempo di guerra;
- i **civili al seguito** di reparti militari impegnati in guerra, all'estero o in zone isolate;
- i soggetti che si trovino in **zone di operazioni belliche**;
- i **prigionieri di guerra**.

In tali contesti, l'atto può essere ricevuto:

- da un **ufficiale militare**;
- da un **cappellano militare**;
- da un **ufficiale della Croce Rossa**.

Queste figure, sebbene non dotate della qualifica di pubblico ufficiale in senso stretto, sono legittimate iure militiae a ricevere disposizioni testamentarie per garantire una tutela minimale della volontà del de cuius.

I testamenti speciali, pur derogando alle forme ordinarie, devono comunque rispettare alcuni **requisiti minimi di forma**, a pena di nullità:

- **forma scritta** dell'atto contenente le disposizioni testamentarie;
- **sottoscrizione del testatore**;
- **sottoscrizione della persona ricevente e di due testimoni**.

A tali formalità si aggiungono **obblighi di conservazione, annotazione e deposito** dell'atto presso l'autorità competente. In particolare:

- per i testamenti redatti a bordo di navi o aeromobili, valgono le previsioni degli artt. **612, 613, 614 e 616 c.c.**;

- per i testamenti militari e assimilati, trova applicazione l'art. 617 c.c..

La legge impone che l'originale dell'atto sia **tempestivamente trasmesso al Ministero competente** (per la Marina, l'Aeronautica o la Difesa) o, in alternativa, a un notaio o all'ufficio dello stato civile.

Una caratteristica comune e qualificante dei testamenti speciali è rappresentata dalla **loro provvisorietà**. Infatti, ai sensi dell'art. 619 c.c., tali atti **perdono efficacia automaticamente se, cessate le circostanze straordinarie che ne giustificavano l'adozione, siano trascorsi tre mesi** senza che il testatore abbia confermato le proprie volontà in una delle forme ordinarie. La ratio della norma risiede nella presunzione che, superata la situazione di emergenza, il testatore abbia avuto la possibilità di manifestare nuovamente la propria volontà in modo ordinario. Si tratta, pertanto, di una causa **di inefficacia ex lege sopravvenuta** che opera *ipso iure*, senza necessità di una pronuncia giurisdizionale.

La legge distingue, anche per i testamenti speciali, tra **nullità** e **annullabilità**, a seconda della gravità del vizio formale:

- sono **nulli** i testamenti che **difettano della forma scritta**, della **sottoscrizione del testatore**, o della **sottoscrizione del ricevente**;
- gli **altri vizi di forma** (es. mancanza di elementi accessori o di registrazioni previste) comportano la **annullabilità** del testamento, esercitabile da chiunque vi abbia interesse, secondo le regole generali.

L'idea del testamento speciale ha antiche radici nel diritto romano, che già contemplava una deroga al rigore formale della *cautela testamentaria* per i **milites in missione**. A partire dall'epoca di Giulio Cesare, fu concessa ai militari in servizio attivo la **libertas testandi**, ossia la possibilità di testare anche senza rispettare le forme previste dal *ius civile*. Come ricorda Ulpiano (D. 29.1 pr.), "*militibus liberam testamenti factionem primus quidem divus Iulius Caesar concessit*".

Tuttavia, tale facoltà era **limitata nel tempo**, cessando **un anno dopo il congedo onorevole**. Questo modello storico è il diretto antecedente della normativa vigente in materia di testamento militare.

4. Il legato

All'interno della disciplina delle successioni testamentarie, l'ordinamento giuridico distingue, in base alla portata soggettiva e oggettiva dell'attribuzione, tra disposizioni a

titolo universale e disposizioni a titolo particolare. Tale distinzione, codificata dall'art. 588, primo comma, del codice civile, si fonda sulla diversa natura giuridica del rapporto che lega il beneficiario della disposizione al patrimonio del **de cuius**.

Come già visto, sono a **titolo universale** le disposizioni mediante le quali il testatore designa uno o più soggetti come **eredi**, attribuendo loro la qualità di successori nella totalità o in una frazione (quota) dell'universalità dei rapporti giuridico-patrimoniali facenti capo al testatore. In altri termini, l'istituzione di erede si caratterizza per il subingresso del beneficiario nella massa ereditaria intesa in senso unitario, fatta salva la possibilità di limitare tale subingresso ad una quota determinata dell'asse.

Viceversa, le **disposizioni a titolo particolare** (dette anche legati) si configurano quando il testatore attribuisce al beneficiario (legatario) singoli beni o diritti, senza conferirgli la qualità di erede e senza coinvolgerlo nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi che compongono l'eredità nella sua globalità.

I criteri attraverso cui si distingue la disposizione a titolo universale da quella a titolo particolare sono prevalentemente **criteri interpretativi** fondati:

- sulla **natura dell'attribuzione patrimoniale**;
- sul **tenore letterale della disposizione**;
- e, soprattutto, sulla **volontà del testatore** così come emergente dal contesto dell'intero testamento.

In via generale, si considera a titolo universale l'attribuzione che abbia ad oggetto **l'intero patrimonio o una quota aritmetica dello stesso**.

In tal caso, l'attribuzione configura una vera e propria *institutio heredis*.

Tuttavia, può accadere che il testatore disponga in favore di un soggetto determinati beni (es. immobili, aziende, crediti), e che da tale attribuzione, apparentemente particolare, si debba comunque desumere un'intenzione **divisoria o universale**: è il caso della **c.d. *institutio ex re certa***, contemplata dallo stesso art. 588 c.c. La disposizione, cioè, pur riferendosi a beni specifici, esprime la volontà di conferire **una quota del patrimonio**, calcolabile in ragione del valore relativo dei beni assegnati rispetto all'intero asse ereditario. In tale prospettiva, l'attribuzione, anche se oggettivamente determinata, assume la funzione di ripartizione dell'eredità e configura una vocazione ereditaria universale.

Nell'ipotesi in cui il testatore assegni beni determinati a più beneficiari, occorre stabilire se tali attribuzioni si collochino **nell'ambito di una divisione** del patrimonio tra eredi già

istituiti o costituiscano esse stesse **istituzioni ereditarie divisorie**. Si ritiene che, ove il testatore disponga di tutto (o quasi tutto) il proprio patrimonio mediante assegnazioni a favore di più soggetti, sussista una presunzione di vocazione a titolo universale. L'attribuzione di singoli beni viene, cioè, considerata come funzionale alla ripartizione tra più eredi dell'intero asse.

Al contrario, se il testatore dispone di singoli beni isolati senza attribuire o far emergere un intento divisionale e senza menzionare altri beni patrimoniali rilevanti, le disposizioni avranno presumibilmente natura particolare.

Un ulteriore profilo problematico riguarda la sorte dei **beni non menzionati** nel testamento. L'interpretazione dominante ritiene che, qualora il testatore abbia compiuto una divisione dell'intero patrimonio noto o ritenuto tale, i beni eventualmente **ignorati o sopravvenuti** siano comunque assorbiti dalla vocazione universale già effettuata, in virtù dell'**effetto espansivo della istituzione ereditaria**.

In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza maggioritaria, affermando che anche nell'ipotesi di *institutio ex re certa*, la vocazione ereditaria può estendersi ai beni sopravvenuti o non menzionati, ove l'intento del testatore sia quello di devolvere l'intero asse. Tuttavia, qualora sia accertabile che il testatore **abbia scientemente omesso** di disporre di alcuni beni, questi saranno trasmessi per **successione legittima**, che opererà **in via concorrente** con la successione testamentaria.

Più nello specifico, nel sistema delle successioni a causa di morte, il **legato** costituisce una figura giuridica distinta dall'istituzione di erede, rappresentando la modalità con cui il testatore dispone, in favore di un soggetto determinato (detto legatario), di uno o più **diritti patrimoniali specifici**, senza conferire a tale soggetto la qualità di erede né coinvolgerlo nella titolarità dell'universalità dei rapporti attivi e passivi del defunto.

Ai sensi dell'**art. 588, comma 1, c.c.**, il legato si configura dunque come una **disposizione a titolo particolare**, in contrapposizione rispetto alle disposizioni a titolo universale che attribuiscono la qualità di erede. L'elemento distintivo risiede proprio nella **specificità dell'attribuzione**: il legatario succede limitatamente al bene o al diritto oggetto della disposizione, restando estraneo alla massa ereditaria intesa come complesso unitario.

L'oggetto del legato può consistere in un **bene determinato**, in un **diritto reale limitato** (quale l'usufrutto, l'uso o l'abitazione), in un **diritto di credito** oppure in una **situazione giuridica soggettiva a contenuto patrimoniale**. In ogni caso, la caratteristica

strutturale del legato è quella di non comportare, per il beneficiario, la successione nell'intero patrimonio del *de cuius* o in una sua quota, ma unicamente l'attribuzione di una situazione giuridica patrimoniale definita.

A tale criterio si conforma l'orientamento dottrinale prevalente, secondo cui anche il lascito dell'**usufrutto sull'universalità dei beni** del testatore rientra nel paradigma del legato, giacché non si verifica successione nella generalità dei rapporti del *de cuius*, ma soltanto il trasferimento di un diritto reale limitato (usufrutto), ancorché esteso su una pluralità di beni.

Una parte della giurisprudenza ha tuttavia proposto una lettura diversa, tendente a ricondurre tale fattispecie all'**istituzione di erede**, richiamando a tal fine l'art. 1010 c.c., che disciplina le obbligazioni gravanti sull'eredità in usufrutto. Tale norma prevede che l'usufruttuario risponda degli interessi (ma non del capitale) relativi ai debiti ereditari e agli altri pesi, profilo che sembrerebbe avvicinare la sua posizione a quella dell'erede.

Ciononostante, tale argomento non pare decisivo, poiché la norma stessa distingue tra **usufruttuario** e **proprietario** del bene, riservando a quest'ultimo la responsabilità per il capitale. In tale ottica, l'usufruttuario continua a rivestire un ruolo sostanzialmente assimilabile a quello del legatario, non essendo partecipe, se non in via eccezionale, della dimensione passiva dell'eredità.

La giurisprudenza più recente tende a privilegiare un approccio casistico e sostanzialistico, evitando classificazioni aprioristiche e valorizzando il contenuto concreto dell'attribuzione e la **volontà del testatore**, quale emerge dal complesso delle disposizioni testamentarie.

In relazione agli **effetti giuridici prodotti**, il legato può essere distinto in tre categorie:

- **Legato traslativo**: comporta il trasferimento immediato, in capo al legatario, di un diritto soggettivo (reale, obbligatorio o potestativo);
- **Legato obbligatorio**: determina, in capo al soggetto onerato (di regola l'erede), un obbligo di eseguire una determinata prestazione in favore del legatario (es. obbligo di consegnare un bene o di pagare una somma di denaro);
- **Legato rinunziativo**: ha per oggetto la rinuncia, da parte del testatore, a un proprio diritto verso il legatario, con effetto liberatorio per quest'ultimo (es. remissione di un debito).

A differenza dell'eredità, che si acquista solo previa accettazione (espressa o tacita), il **legato si acquista automaticamente**, per effetto dell'apertura della successione e della delazione,

ai sensi dell'art. 649 c.c. Il legatario ha, tuttavia, la **facoltà di rinunciare** al legato, rinuncia che estingue **con effetto retroattivo** la situazione giuridica traslativa eventualmente già insorta.

L'acquisto ha effetto *ex tunc*, retroagendo al momento dell'apertura della successione, anche nell'ipotesi di legato sottoposto a condizione o termine o attribuito in sostituzione di altro legato caduto.

L'**accettazione**, pur non essendo presupposto dell'acquisto, ha rilevanza giuridica in quanto consolida il diritto del legatario e **ne preclude la successiva rinuncia**. L'accettazione può essere **espressa o tacita**, risultando da comportamenti incompatibili con la volontà di rifiutare il legato (es. uso del bene legato, incasso di una somma, esercizio di un diritto).

La **rinuncia** al legato è un atto **negoziale unilaterale, non recettizio**, mediante il quale il legatario dichiara di non voler acquisire il diritto oggetto della disposizione testamentaria. Essa può essere **espressa o tacita**, salvo che abbia ad oggetto diritti immobiliari, nel qual caso, ai sensi dell'art. 1350, n. 5, c.c., è necessaria la **forma scritta**.

La rinuncia è **irrevocabile**, poiché l'articolo 525 c.c. prevede la revoca della rinuncia con riferimento esclusivo all'eredità (trattasi, dunque, di norma eccezionale).

Il legatario può essere sollecitato ad esercitare il proprio potere di rinuncia mediante provvedimento del giudice, su ricorso di chi vi abbia interesse (es. eredi o coeredi), il quale, ex art. 650 c.c. e 749 c.p.c., può **assegnare un termine** entro cui manifestare la propria volontà. In difetto, il legato si considera accettato in via definitiva.

Il diritto di rinunciare al legato si prescrive nel **termine ordinario decennale**, decorrente dal momento della delazione.

A differenza dell'erede, il legatario non subentra nella complessiva posizione giuridico-patrimoniale del *de cuius*, né assume – salvo ipotesi espressamente disciplinate – responsabilità per i debiti ereditari. Egli riceve un beneficio limitato e circoscritto, relativo a beni o diritti specifici, o comunque determinabili.

La natura “particolare” del legato è definita dal contenuto stesso della disposizione: oggetto del legato possono essere beni mobili o immobili individuati, diritti reali su beni altrui (come usufrutto o uso), diritti di credito, facoltà potestative, ma anche obblighi di non fare, come avviene nei legati rinunziativi.

Il legatario è il soggetto al quale il testatore, attraverso disposizione testamentaria a titolo particolare, attribuisce uno o più diritti determinati. La legge impone che la persona del

legatario sia identificabile direttamente dal testatore, ma ammette, entro precisi limiti, che la designazione possa essere **rimessa all'onerato o a un terzo**, conformemente a quanto stabilito dall'art. 631 c.c. In tal caso, tuttavia, il testatore deve delineare un **ambito predeterminato** entro il quale la scelta potrà operarsi.

Se il soggetto incaricato della scelta non può o non vuole procedervi, la designazione sarà compiuta dall'autorità giudiziaria: in particolare, il **presidente del tribunale competente per il luogo di apertura della successione**, su istanza degli interessati, provvede con decreto previo accertamento delle circostanze (art. 751 c.p.c.).

Il legatario, per poter validamente acquistare il legato, deve essere **titolare della capacità successoria**, nonché della **capacità di ricevere per testamento**, secondo i criteri generali previsti dall'ordinamento.

In caso di minori o incapaci, l'accettazione del legato – benché non necessaria per l'acquisto – richiede **autorizzazione giudiziale** qualora il beneficio sia subordinato a condizioni o a prestazioni gravose. L'art. 320 c.c. impone l'autorizzazione del giudice tutelare per l'accettazione del legato da parte dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale; analogamente, per i tutori l'autorizzazione è prevista dall'art. 374, n. 3, c.c., seppur in maniera limitata ai legati gravati da pesi o condizioni. In mancanza, l'acquisto resta efficace, ma **l'accettazione è suscettibile di annullamento**.

Per quanto riguarda le **persone giuridiche**, non è più necessaria l'autorizzazione governativa all'acquisto, essendo sufficiente il rispetto delle finalità statutarie e la capacità di ricevere per testamento.

L'**onerato** è il soggetto tenuto all'adempimento del legato, e può coincidere con l'erede o con altro legatario.

In via ordinaria, il legato grava su tutti i coeredi **pro quota**, senza vincolo di solidarietà. Tuttavia, il testatore può derogare a tale regime disponendo che il legato pesi esclusivamente su uno o più determinati coeredi (art. 662-663 c.c.). Rimane in ogni caso **nullo il legato che incida direttamente sulla quota di riserva dei legittimari**, in quanto contrario alla disciplina posta a tutela della successione necessaria.

Nel caso in cui l'oggetto del legato consista in un bene appartenente esclusivamente a uno dei coeredi, non si presume che il carico del legato ricada su quest'ultimo. Anzi, gli altri coeredi sono **obbligati a indennizzarlo** con beni ereditari o somme di denaro, in proporzione alle rispettive quote, come stabilito dall'art. 663, comma 2, c.c.

Si parla, inoltre, di **sublegato** quando il testatore pone a carico di un legatario l'obbligo di attribuire un ulteriore beneficio a favore di un terzo. Tale figura è regolata dagli artt. 662 e 671 c.c. Il legatario gravato dal sublegato è tenuto all'adempimento **nei limiti del valore del bene ricevuto**, a differenza dell'erede che, in assenza di beneficio d'inventario, risponde illimitatamente.

Il sublegato può avere struttura **obbligatoria** (ossia impone una prestazione all'onerato), oppure **reale** (quando si configura una diretta attribuzione a favore del sublegatario). In quest'ultimo caso, si ha un'ulteriore disposizione patrimoniale a carico dell'eredità, seppur inserita nel contesto della disposizione principale.

Rispetto alla disposizione modale, il sublegato si distingue perché attribuisce un diritto a un soggetto determinato, il quale assume **la qualità di legatario**, pur se il soggetto obbligato è un altro legatario.

Qualora il legatario originario rinunci al legato, l'obbligo del sublegato si trasferisce in capo a coloro che beneficiano dell'accrescimento (art. 676 c.c.).

In linea generale, il legatario **non è tenuto a rispondere dei debiti e degli oneri ereditari**, i quali gravano sull'erede (art. 756 c.c.). Tuttavia, possono pesare sul bene oggetto del legato alcune obbligazioni cosiddette *propter rem*, quali servitù, canoni fondiari o obblighi reali, che seguono il bene e si trasferiscono con esso (art. 668 c.c.).

È inoltre possibile che il testatore imponga al legatario obblighi mediante **disposizioni modali** o sublegati. In tali casi, la responsabilità del legatario resta **limitata al valore del bene ricevuto**, e si ripartisce proporzionalmente in caso di pluralità di legati.

Ancorché non obbligato personalmente, il legatario non può ritenere il bene ricevuto insensibile alle azioni esecutive dei creditori del defunto: questi ultimi conservano **la garanzia patrimoniale** sull'intero asse ereditario, comprensivo dei beni oggetto di legato.

La legge prevede diverse tutele per i creditori ereditari anche nei confronti dei legatari:

- possono esercitare **azione esecutiva** sui beni legati;
- sono **legalmente surrogati** nei diritti del legatario se pagano debiti per evitare l'espropriazione (art. 756, ult. comma, c.c.);
- in caso di **beneficio d'inventario**, se l'attivo ereditario è insufficiente, possono **agire in regresso** verso i legatari già soddisfatti, nei limiti del valore del legato (art. 495 c.c.);
- hanno diritto di **separazione** dei beni legati (art. 513 c.c.);

- beneficiano della garanzia anche nella procedura di **liquidazione concorsuale dell'eredità** (art. 499, comma 3, c.c.).

Secondo parte della dottrina, queste disposizioni rappresenterebbero eccezioni al principio per cui il legatario è estraneo al passivo successorio. Tuttavia, un'impostazione sistematicamente più coerente è quella che considera tali norme **espressione del principio generale della conservazione della garanzia patrimoniale** a favore dei creditori del *de cuius*, estesa a tutto il patrimonio relitto, compresi i beni legati.

In quest'ottica, prevale l'interesse del creditore alla **soddisfazione del proprio credito** rispetto all'interesse del legatario a beneficiare della disposizione testamentaria. L'adozione di una soluzione diversa, che sottraesse i beni legati alla garanzia, comporterebbe la necessità di ammettere strumenti di tutela come la revocatoria, i quali sono tuttavia, secondo l'impostazione dominante, **inapplicabili agli atti mortis causa**, data la loro intrinseca natura non negoziale.

In ambito successorio, il legato traslativo costituisce una particolare tipologia di disposizione testamentaria a titolo particolare, la quale comporta il trasferimento, in favore del legatario, della titolarità di un diritto reale o di un diritto di credito avente ad oggetto beni determinati facenti parte dell'asse ereditario. Rientrano in questa categoria sia i legati di specie, relativi a beni individuati in modo specifico, sia i legati di credito, concernenti diritti obbligatori scaturenti da rapporti giuridici preesistenti o creati in sede testamentaria. Il legato di specie si configura allorché l'oggetto della disposizione testamentaria consiste in un bene individuato in modo preciso, sia sotto il profilo materiale che giuridico. Tale bene deve essere già presente nel patrimonio del *de cuius* al momento dell'apertura della successione. Secondo l'art. 649 del codice civile, il diritto si trasmette automaticamente al legatario al momento della delazione, senza necessità di accettazione, salvo il diritto di rinuncia.

La particolarità del legato di specie consiste nell'efficacia immediata ed automatica della traslazione del diritto, la quale si verifica sin dal momento dell'apertura della successione, anche qualora il testatore abbia strutturato il legato in forma obbligatoria, ovvero imponendo un obbligo di prestazione in capo all'onereato.

Nel caso in cui il legato abbia ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati (come veicoli, navi o aeromobili), è richiesta la trascrizione nei pubblici registri ai sensi dell'art. 2648 ultimo comma c.c. Tale adempimento ha funzione dichiarativa, ma è rilevante sotto il profilo

dell'opponibilità ai terzi, giacché consente al legatario di far prevalere il proprio acquisto anche rispetto ad eventuali alienazioni effettuate dal *de cuius* ma non ancora trascritte (art. 2644 c.c.). Inoltre, la trascrizione costituisce requisito utile anche ai fini dell'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c., che presuppone un titolo idoneo all'acquisto e la buona fede.

La cosa oggetto di legato viene attribuita nello stato in cui si trova al momento dell'apertura della successione, comprensiva delle pertinenze che ne costituiscono un prolungamento funzionale (art. 667 c.c.). In particolare, quando il bene legato è un fondo, si presume che siano comprese anche le costruzioni e le pertinenze, salvo diversa volontà testamentaria. La norma estende altresì il legato agli incrementi successivamente apportati dal testatore, qualora essi formino con la *res* un'unità materiale o economica. È il caso, ad esempio, dell'acquisto di un terreno adiacente a quello già oggetto del legato, che ne accresce il valore e la funzionalità.

Il legatario, pur essendo generalmente esonerato dal pagamento dei debiti ereditari, è tenuto a sopportare gli oneri reali e le obbligazioni *propter rem* gravanti sul bene oggetto del legato, quali le rendite fondiarie (art. 1863 c.c.), le servitù, i contributi consortili (art. 864 c.c.) e simili. Tuttavia, la responsabilità del legatario per tali obbligazioni non può superare il valore del bene ricevuto, come espressamente previsto dall'art. 671 c.c. In presenza di garanzie reali (come ipoteche o pegni), il legatario ha diritto a essere tenuto indenne, ma non può esigere l'estinzione anticipata della garanzia.

La crescente rilevanza dei beni immateriali ha comportato l'inclusione, tra gli oggetti suscettibili di legato traslativo, anche dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, come i diritti d'autore (art. 2581 c.c.) e i diritti di brevetto (art. 2589 c.c.). Parimenti, si ritiene legittimo il legato avente ad oggetto l'utilizzazione di corrispondenza privata e, secondo l'orientamento dottrinale più recente, anche dei dati personali e delle credenziali digitali (*password*, chiavi crittografiche, accessi a piattaforme digitali). Tali beni rientrano nella nozione di "eredità digitale", la cui rilevanza è in costante evoluzione (BIANCA, GAZZONI).

Nonostante la titolarità del diritto si trasmetta *ipso iure* al legatario con l'apertura della successione, il possesso materiale del bene dev'essere richiesto all'onerato, cioè al soggetto (erede o altro legatario) tenuto all'esecuzione del legato. Tale regola trova fondamento nel principio secondo cui l'erede succede nella generalità delle posizioni giuridiche attive e passive del *de cuius*, acquisendo anche il possesso dei beni ereditari (art. 1146 c.c.). La

domanda di consegna può essere formulata in qualsiasi forma, essendo un atto privo di particolari formalità.

Nel caso in cui il bene sia nella disponibilità di un terzo, sarà l'onerato a dover cooperare alla trasmissione del possesso, anche mediante strumenti come il c.d. *costituto possessorio*. Se invece il legatario detiene già il bene in virtù di un diverso titolo (es. locazione o comodato), il passaggio da detenzione a possesso avviene automaticamente in forza del legato.

È infine importante segnalare che il possesso conseguito dal legatario può sommarsi a quello esercitato precedentemente dal defunto ai fini dell'usucapione o di altri effetti favorevoli, in virtù dell'art. 1146, comma 2, c.c.

5. Gli elementi accidentali delle disposizioni *mortis causa*

Gli elementi accidentali delle disposizioni testamentari sono la condizione, il termine e l'onere.

5.1 La condizione

L'ordinamento giuridico consente che le disposizioni a causa di morte siano sottoposte a condizione, sia in senso sospensivo sia in senso risolutivo, secondo quanto previsto dall'art. 633 c.c. In linea generale, la condizione rappresenta un elemento accidentale del negozio giuridico, volto a subordinare l'efficacia della disposizione (nel caso della condizione sospensiva) o la sua cessazione (in caso di condizione risolutiva) al verificarsi o al mancato verificarsi di un evento futuro e oggettivamente incerto. Tale carattere di incertezza oggettiva è il criterio discrezionale fondamentale rispetto al termine, il quale implica un evento certo, sia pure non attuale.

L'individuazione del tipo di condizione (sospensiva o risolutiva) richiede un'attenta interpretazione della volontà testamentaria. Tuttavia, l'art. 638 c.c. introduce una **presunzione legale semplice** secondo cui la condizione di non fare o non dare "a tempo indeterminato" è qualificabile come risolutiva. La ratio di tale presunzione risiede nel *favor testamenti*, ovvero nella tendenza a ritenere che il testatore abbia inteso attribuire il beneficio finché il beneficiario si conformi alle sue volontà, e non già a condizionare la nascita stessa del diritto a un comportamento del beneficiario.

L'evento dedotto in condizione può consistere in qualsiasi accadimento futuro, anche nel compimento o nel mancato compimento di un atto da parte del beneficiario, purché si tratti

di fatto lecito. Quando l'efficacia della disposizione testamentaria è subordinata direttamente a tale comportamento, la clausola assume la natura di condizione, distinguendosi dall'onere, che invece impone un obbligo giuridico al beneficiario, ma non subordina all'adempimento l'acquisto del diritto (secondo un antico adagio: l'onere ordina, non subordina).

Nel caso di disposizione subordinata a **condizione sospensiva, la delazione dell'eredità o del legato rimane in uno stato di pendenza sino al verificarsi dell'evento**. Il chiamato, in tale fase, non può validamente accettare l'eredità, né è titolare di diritti successori attuali. L'efficacia dell'eventuale accettazione è subordinata all'avveramento della condizione, e, in caso di morte del chiamato prima del suo verificarsi, il diritto di accettare si trasmette ai suoi eredi.

Un profilo di particolare rilievo riguarda la validità delle condizioni che, per la loro natura, risultino impossibili da verificarsi o illecite. La legge, accogliendo un principio di matrice romanistica noto come "regola sabiniana", stabilisce che tali condizioni si considerano come non apposte (art. 634 c.c.). La disposizione sottoposta a condizione impossibile o illecita resta, pertanto, valida ed efficace, fatta salva l'eventuale nullità derivante da un vizio del motivo illecito determinante, ai sensi dell'art. 626 c.c.

La ratio di questa disciplina è duplice: da un lato, evitare che la volontà del testatore sia vanificata da elementi accessori ritenuti giuridicamente inidonei; dall'altro, tutelare il principio del *favor testamenti*, attribuendo prevalenza alla sostanza della volontà dispositiva rispetto a clausole accessorie non conformi all'ordinamento.

Tuttavia, la giurisprudenza e la dottrina convergono nel ritenere che la clausola condizionale possa ritenersi radicalmente nulla se sia accertato che la condizione illecita esprime un motivo determinante e illecito della disposizione (es. intento discriminatorio, ritorsivo o antigiusuridico; art. 626 c.c.). In tal caso, la disposizione non può sopravvivere alla nullità della condizione, perché essa ne rappresenta il fondamento causale.

Le condizioni sono da ritenersi illecite qualora risultino contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. A titolo esemplificativo, sono nulle le condizioni che limitano irragionevolmente la libertà personale del beneficiario (es. obbligo di non contrarre matrimonio, di non aderire ad associazioni o partiti politici, di non cambiare religione o professione). Parimenti, si considerano illecite quelle che incidano sulle libertà familiari o

sessuali, come l'imposizione di non avere figli, di non convivere, o di mantenere vincoli associativi o patrimoniali non desiderati.

Particolare attenzione merita la prassi – non infrequente – di inserire nei testamenti clausole condizionali risolutive che sanzionano con la perdita del beneficio successorio l'eventuale impugnazione dell'atto da parte del beneficiario (clausole c.d. “*no contest*”). Secondo la prevalente dottrina e la più avveduta giurisprudenza, tali condizioni sono radicalmente nulle per contrasto con il principio costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.). La libertà di agire in giudizio non può essere compressa mediante strumenti privatistici, neppure quando si tratti di liberalità testamentarie.

Analogo giudizio di illiceità deve essere espresso nei confronti delle clausole che sanzionino con la perdita del beneficio il mero fatto di promuovere giudizi contro altri coeredi o collegatari. Anche in questo caso, l'accessorietà della clausola non può giustificare la compromissione di diritti fondamentali.

La legge qualifica espressamente come **nulla la disposizione testamentaria subordinata alla condizione che il beneficiario includa a sua volta il testatore nel proprio testamento** (art. 635 c.c.). Tale clausola è considerata **espressione surrettizia di un patto successorio reciproco**, vietato ex art. 458 c.c., e risulta quindi **nulla per contrarietà alla norma imperativa**.

La previsione normativa in esame si fonda sull'esigenza di tutelare la libertà testamentaria e di evitare pressioni reciproche che possano alterare la genuinità dell'autodeterminazione testamentaria. È irrilevante, ai fini della nullità, che manchi un vero e proprio accordo tra le parti: è sufficiente che la clausola sia idonea ad esercitare un'influenza indebita.

In analogia con tale impostazione, la clausola che imponga all'erede il divieto di alienare i beni ricevuti può essere considerata valida soltanto se contenuta entro limiti temporali ragionevoli e giustificata da un interesse meritevole di tutela, conformemente all'art. 1379 c.c. e ai principi in tema di indisponibilità temporanea. L'abrogazione della norma sul fedecommesso non implica, infatti, una liberalizzazione incondizionata dei divieti testamentari di alienazione.

L'art. 636 c.c. dichiara espressamente invalide le disposizioni testamentarie condizionate al mancato matrimonio (o a ulteriori nozze) del beneficiario. Tali condizioni sono considerate lesive della libertà matrimoniale, costituzionalmente tutelata quale espressione della dignità e dell'autonomia individuale (art. 2 e 29 Cost.).

Fa eccezione la previsione di legati a contenuto assistenziale (es. usufrutto, uso, abitazione, prestazioni periodiche) condizionati alla permanenza dello stato di celibato o vedovanza, quando essi perseguano finalità solidaristiche, come il sostegno del beneficiario in situazioni di disagio economico o affettivo.

Viceversa, la condizione che subordina il beneficio al fatto positivo del matrimonio è anch'essa da ritenersi illecita, poiché incide sulla libertà di non contrarre matrimonio, la quale è una manifestazione della libertà di autodeterminazione in ambito negoziale. Tale orientamento, consolidato nella giurisprudenza più recente, ha superato l'interpretazione tradizionale che riteneva lecita tale condizione ove animata da scopi benefici.

La comparazione con la donazione obnuziale non consente di derogare a tale regola: nella donazione, infatti, il matrimonio è evento già determinato nella volontà del donatario, mentre nel testamento l'effetto dispositivo sarebbe subordinato all'adozione di una decisione ancora da maturare, con effetti potenzialmente coartanti.

Quando una disposizione testamentaria è sottoposta a condizione, si pone la questione della sorte giuridica del lascito durante la fase in cui la condizione non si è ancora verificata, ossia nel periodo di pendenza. La risposta varia a seconda che la condizione sia **sospensiva** o **risolutiva**, con conseguenze sostanziali diverse sia sul piano del diritto sostanziale sia su quello della gestione dell'asse ereditario.

Nel caso in cui la disposizione sia sottoposta a **condizione risolutiva**, l'effetto giuridico è pienamente operativo sin dall'apertura della successione. In altri termini, l'erede o il legatario chiamati *sub condicione* **acquistano immediatamente i diritti** derivanti dalla successione e possono liberamente esercitarli nel proprio interesse.

L'eventuale successivo avveramento della condizione determina la **caducazione con effetto retroattivo** del diritto acquisito, con il conseguente venir meno della qualità di successore. Tuttavia, l'art. 646 c.c. stabilisce che **restano acquisiti** all'erede o al legatario i frutti percepiti e gli interessi maturati sino a quel momento, in ossequio al principio di certezza del diritto e di tutela del possesso utile.

La posizione del successore sotto condizione risolutiva è, dunque, piena e attuale, ma sottoposta a rischio di risoluzione. Per tutelare le posizioni giuridiche di coloro che diverrebbero successori in caso di avveramento della condizione (i c.d. "chiamati eventuali"), l'ordinamento prevede all'art. 639 c.c. la possibilità che al successore

condizionato venga **imposta una garanzia** idonea, diretta a proteggere i diritti futuri degli aventi causa. Tale garanzia può essere:

- **disposta espressamente dal testatore**, come parte della volontà testamentaria;
- **ordinata d'ufficio o su istanza di parte dall'autorità giudiziaria**, in presenza di circostanze che evidenzino un pericolo per l'aspettativa degli eventuali successori.

Il potere di imporre la garanzia spetta al **presidente del tribunale** del luogo di apertura della successione o, qualora vi sia controversia giudiziaria, al **giudice della causa successoria**. Il relativo provvedimento è adottato mediante **ordinanza**, impugnabile con **reclamo** dinanzi al presidente della corte d'appello o al tribunale in composizione collegiale.

Nel caso in cui il soggetto chiamato sotto condizione risolutiva **non adempia all'obbligo di prestare garanzia**, l'amministrazione dell'eredità può essere **affidata a un amministratore**, secondo la disciplina prevista per la condizione sospensiva.

Nell'ipotesi di disposizione testamentaria subordinata a **condizione sospensiva**, la delazione rimane in uno stato di **sospensione giuridica** sino al verificarsi dell'evento condizionante. L'effetto dispositivo non si produce e la posizione dell'istituito è quella di un chiamato in pendenza di condizione, privo di diritti attuali.

Durante tale fase, la legge prevede che l'amministrazione dell'eredità venga **provvisoriamente attribuita** a chi sarebbe chiamato in caso di mancato avveramento della condizione. Più precisamente, la gestione è affidata a:

- **il sostituto designato** dal testatore, se presente (v. disciplina sulla sostituzione ordinaria);
- **i coeredi in accrescimento**, in caso di pluralità di chiamati e mancato avveramento della condizione per uno di essi;
- **i successori legittimi**, in mancanza di designazioni testamentarie.

È importante notare che, a differenza di quanto avviene nel meccanismo della rappresentazione, il mancato avveramento della condizione **non dà luogo a delazione in favore del rappresentante** (art. 467 c.c.), essendo la condizione un ostacolo strutturale alla chiamata stessa.

L'autorità giudiziaria conserva, in ogni caso, un potere discrezionale di **nominare un amministratore diverso**, ove ricorrano **giustificati motivi** (art. 642 c.c.). Tale amministratore può anche essere **preventivamente indicato dal testatore** all'interno della

disposizione testamentaria, espressione dell'autonomia testamentaria nella regolamentazione degli effetti intermedi del negozio.

Nel caso in cui sia disposto un **legato sottoposto a condizione sospensiva**, l'onere della gestione del bene spetta, in via ordinaria, al **soggetto onerato** (tipicamente l'erede o altro legatario), il quale può essere tenuto a prestare **idonea garanzia** per la corretta conservazione e gestione del bene (art. 640 c.c.).

Durante la pendenza della condizione sospensiva, la gestione dell'eredità o del legato deve essere ispirata a criteri di neutralità e conservazione. I **frutti e gli interessi** dei beni che formano oggetto della successione **non spettano all'amministratore**, ma devono essere **accantonati** a favore del soggetto che risulterà titolato a riceverli, secondo quanto previsto per l'amministrazione dell'eredità giacente (art. 529 c.c.).

I poteri e gli obblighi dell'amministratore, in tali ipotesi, sono espressamente assimilati a quelli previsti per la gestione dell'eredità giacente dall'art. 644 c.c., configurandosi come **amministrazione meramente conservativa**, funzionale alla salvaguardia del patrimonio ereditario sino all'esito della condizione.

5.2 Il termine

Nel diritto delle successioni, il *termine* si configura quale elemento accidentale della disposizione testamentaria, destinato a determinare l'inizio (*dies a quo*) o la cessazione (*dies ad quem*) della sua efficacia giuridica. Si tratta, dunque, di un riferimento cronologico che, a differenza della condizione, presuppone un **evento certo nel suo verificarsi**, pur potendo restare incerto il momento preciso in cui esso si verificherà. La certezza dell'evento è l'elemento distintivo che consente di distinguere il termine dalla condizione, la quale invece si fonda sull'aleatorietà del fatto dedotto.

Nonostante il principio di autonomia testamentaria, l'ordinamento pone significative restrizioni all'apposizione del termine, in particolare con riguardo alle disposizioni a titolo universale. L'art. 637 c.c. prevede che la disposizione con cui si nomina un erede *sub* termine, sia iniziale che finale, deve considerarsi priva di efficacia, come se quest'ultimo non fosse stato apposto. Si tratta di una nullità relativa al termine stesso, che non travolge la validità della disposizione principale, ma comporta l'immediata delazione ereditaria al beneficiario. Questa previsione trova fondamento nella necessità di escludere istituti successori di tipo seriale, che si sostanzierebbero in chiamate successorie multiple programmate dal

testatore a favore di soggetti diversi in tempi successivi. **Tali istituzioni, se ammesse, contrasterebbero con la struttura unitaria e definitiva della delazione ereditaria, e sarebbero idonee a limitare ingiustificatamente la libera disponibilità dei beni da parte dell'erede.**

Occorre inoltre considerare che, nella prassi, talune disposizioni redatte in forma condizionale possono in realtà celare un termine: ad esempio, la clausola “nomino erede il mio compagno di studi, ma la disposizione si intenderà caducata se entro cinque anni non avrà superato il concorso in magistratura” esprime, nella sostanza, una programmazione temporanea dell'eredità. In casi simili, la clausola deve essere riqualificata in termini di termine finale, con conseguente nullità ex art. 637 c.c.

Diversamente, l'ordinamento consente la validità del termine nelle disposizioni a titolo particolare, quali i legati. In tal caso, il termine produce effetti analoghi a quelli dell'usufrutto: il beneficiario acquista un diritto temporaneo sul bene, la cui estensione è limitata dal decorso del tempo. La clausola temporale può assumere la forma di **termine iniziale**, nel quale la decorrenza degli effetti è differita, o di **termine finale**, in cui la cessazione degli effetti è anticipatamente predeterminata.

In entrambi i casi, la legge prevede specifici strumenti di tutela delle situazioni soggette a termine: l'art. 640 c.c. consente l'imposizione di una cauzione all'onerato nel legato a termine iniziale, mentre nel legato a termine finale la garanzia può essere richiesta direttamente al legatario. Resta, in ogni caso, salva la contraria volontà del testatore, la quale può escludere o modulare la disciplina di protezione.

La sostituzione fedecommissaria è una particolare **disposizione testamentaria a termine** mediante la quale il testatore onera un soggetto (l'istituto) di conservare determinati beni ereditari, con obbligo di trasmetterli, alla propria morte, a un secondo beneficiario (il sostituto). Essa presuppone una duplice chiamata successoria: dapprima a favore dell'istituto, poi, successivamente, a favore del sostituto.

La sostituzione fedecommissaria, nella sua conformazione originaria, era considerata un mezzo per conservare il patrimonio familiare all'interno di una linea di discendenza, sottraendolo alla libera disponibilità dell'istituto. Tuttavia, tale funzione si è rivelata incompatibile con i principi di libera circolazione e con la moderna concezione della proprietà. Per tali ragioni, l'istituto era stato abrogato nel Codice del 1865, per poi essere parzialmente reintrodotta nel codice del 1942, ma solo in forma eccezionale.

La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha sancito un divieto generale di sostituzione fedecommissaria (art. 692, comma 5 c.c.), disponendo la nullità della sostituzione e la permanenza della validità della prima istituzione ereditaria. **Tale nullità opera in funzione di garanzia del libero godimento e della piena disponibilità dei beni ereditari da parte del primo beneficiario.**

Una deroga tassativa è prevista dal primo comma dell'art. 692 c.c., che consente la sostituzione fedecommissaria a favore del coniuge o di un discendente del testatore che sia interdetto o, se minore, affetto da abituale infermità mentale. In tal caso, il testatore può disporre che l'istituto conservi i beni e li trasferisca, alla sua morte, a persone fisiche o enti che abbiano avuto cura del medesimo.

Questa previsione, nota come *fedecommissio necessario*, mira non più alla conservazione patrimoniale, bensì a **tutelare soggetti incapaci**, garantendo loro una protezione postuma, mediante la devoluzione programmata dei beni a soggetti affidabili. Il fedecommissio può riguardare anche la quota di legittima ed è strutturalmente incompatibile con ogni potere dispositivo da parte dell'istituto, salvo autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Sulla natura giuridica della posizione dell'istituto si contrappongono due ricostruzioni: una, di tipo restrittivo, la qualifica come proprietà temporaneamente indisponibile; l'altra, in chiave funzionale, come **proprietà risolubile**, in quanto destinata a retrocedere al sostituto alla morte dell'istituto.

Effetti analoghi a quelli della sostituzione fedecommissaria possono essere raggiunti mediante l'attribuzione di **diritti reali limitati**, come l'usufrutto vitalizio a favore di un soggetto e la nuda proprietà a favore di un altro. In tali ipotesi, però, il beneficiario dell'usufrutto non è erede, ma semplice titolare di un diritto reale limitato. Si evita così la duplicazione della chiamata ereditaria.

Particolarmente problematico è il **fedecommissio di residuo**, che consente all'istituto di disporre dei beni, salvo devolvere al sostituto ciò che resta al momento della morte. Tale istituto è ritenuto invalido dalla giurisprudenza, in quanto inammissibilmente configura una chiamata successiva dipendente da una volontà intermedia, e confligge con l'essenza della sostituzione vietata.

Allo stesso modo, il conferimento all'usufruttuario del potere di alienare i beni determina un'inammissibile commistione tra proprietà e potere di disposizione, conducendo, in realtà,

a una sostituzione vietata. È tuttavia ammessa una deroga nei casi in cui il potere di alienazione sia limitato a ipotesi eccezionali, come lo stato di bisogno, con natura di *legato condizionato*.

Infine, possono assumere una funzione analoga alla sostituzione fedecommissaria le clausole condizionali risolutive, subordinate a eventi successivi alla delazione. In tali casi, la disposizione produce effetti immediati, ma è suscettibile di risoluzione retroattiva. Non si ha sostituzione fedecommissaria in senso tecnico, poiché manca l'obbligo di conservare e trasmettere. Tuttavia, ove la condizione sia in realtà espressiva di un termine certo, essa è da considerarsi invalida, e potrebbe altresì risultare illecita se incide su diritti fondamentali (es. libertà di procreazione).

5.4 L'onere

All'interno del diritto delle successioni *mortis causa*, l'onere – o modo – rappresenta una disposizione accessoria che grava sull'erede o sul legatario, imponendo loro l'obbligo di destinare i beni ricevuti o una loro parte al perseguimento di una determinata finalità indicata dal testatore. Si tratta, in altri termini, di un vincolo che condiziona in parte l'attribuzione patrimoniale a un comportamento specifico, finalizzato a realizzare interessi ulteriori rispetto al mero arricchimento del beneficiario. La previsione normativa dell'onere si rinviene nell'art. 647 c.c., il quale ne disciplina la validità, l'efficacia e i relativi rimedi.

Pur qualificandosi come disposizione accessoria, in quanto presuppone un'attribuzione principale (che può derivare tanto da una disposizione testamentaria quanto dalla successione legittima), l'onere presenta una propria autonomia strutturale e funzionale. Non costituisce un elemento essenziale del testamento, né richiede, per la sua validità, la contestuale nomina di un erede o di un legatario. È infatti pacificamente ammesso che la disposizione modale possa essere prevista anche in assenza di una nomina testamentaria specifica, con conseguente applicabilità anche nei confronti dei successibili legittimi.

Tale autonomia si riflette anche nella permanenza dell'onere in caso di sostituzione del soggetto onerato: qualora subentri un altro erede o legatario nella posizione originaria, l'obbligo imposto dal testatore permane, vincolando anche il nuovo beneficiario.

Il testatore può stabilire che l'onere gravi su un singolo erede o legatario oppure – in mancanza di indicazioni specifiche – su tutti i coeredi, i quali ne risponderanno in proporzione delle rispettive quote, secondo un criterio analogo a quello previsto per i legati

indivisi (art. 662 c.c.). L'onere consiste tipicamente in un obbligo di fare, volto alla realizzazione di un'opera o di un'attività determinata, ma può anche assumere forma più articolata, come l'obbligo di destinare i beni a determinati soggetti o finalità.

Le finalità perseguite dal testatore possono essere di natura personale o generale. In particolare, il modo può essere disposto:

- **a beneficio di un soggetto determinato**, anche terzo rispetto alla successione;
- **nell'interesse morale del testatore**, quale espressione postuma della sua volontà (es. collocazione di un busto in marmo all'interno di una università pubblica o privata);
- **a favore dello stesso onerato**, configurandosi come vincolo di destinazione nell'interesse dell'attribuito (es. utilizzo di una somma di denaro per finanziare la frequenza ad un corso scientifico per magistratura);
- **nell'interesse della collettività o di un gruppo determinato**, come accade nel caso di opere di pubblica utilità.

Anche qualora l'onere persegua primariamente una finalità personale o morale, esso può implicare benefici indiretti per soggetti terzi, quali esecutori dell'opera o destinatari finali dell'attività.

Per quanto concerne l'attuazione dell'onere, l'art. 648 c.c. attribuisce la legittimazione ad agire **a qualsiasi soggetto che possa vantare un interesse giuridicamente rilevante all'esecuzione della disposizione modale**. Si tratta di una legittimazione ampia, che include tanto i beneficiari diretti dell'onere quanto i congiunti del de cuius qualora intendano tutelare l'interesse morale del defunto.

Ciò differenzia strutturalmente l'onere rispetto al legato. Quest'ultimo, infatti, costituisce un'attribuzione patrimoniale pienamente gratuita e direttamente finalizzata al beneficio del legatario, il quale è l'unico legittimato ad agire in caso di mancata esecuzione. L'onere, al contrario, ha una struttura funzionalmente diversa: l'interesse patrimoniale del soggetto eventualmente favorito è secondario e subordinato alla realizzazione dello scopo indicato dal testatore.

L'onere, benché accessorio, concorre a specificare la **causa concreta** della disposizione a cui accede. Se l'obbligo modale rappresenta il motivo unico e determinante che ha indotto il testatore a compiere l'attribuzione (art. 647, comma 2 c.c.), l'illiceità o l'impossibilità dell'onere può comportare la nullità non solo della disposizione accessoria, ma anche della

disposizione principale. In tal caso, infatti, si configura un vizio genetico della volontà testamentaria, con conseguente inefficacia dell'intero assetto successorio programmato.

È importante distinguere la causa successoria, che giustifica l'attribuzione *mortis causa*, dalla causa del negozio esecutivo, qualora l'onerato, per adempiere al modo, concluda un contratto tra vivi (es. contratto d'opera per la realizzazione di un monumento). Le due cause operano su piani differenti: la prima fonda la disposizione testamentaria, la seconda disciplina il rapporto negoziale tra l'onerato e il terzo esecutore.

L'onerato risponde dell'adempimento secondo la disciplina ordinaria delle obbligazioni:

- **illimitatamente**, se è erede puro e semplice;
- **nei limiti del valore dell'attivo ereditario**, se ha accettato con beneficio d'inventario;
- **nei limiti del valore del legato**, se si tratta di legatario (art. 671 c.c.).

Qualora l'onere resti inadempito, la legge prevede uno specifico rimedio: **la risoluzione della disposizione testamentaria per inadempimento**, disciplinata dall'art. 648, comma 2 c.c. La risoluzione può essere domandata:

- se è stata espressamente prevista dal testatore come sanzione per l'inadempimento;
- oppure se il modo costituiva il solo motivo determinante dell'attribuzione.

In entrambi i casi, la risoluzione è pronunciata **dall'autorità giudiziaria**, su iniziativa di coloro che ne traggano vantaggio giuridico, ossia i soggetti che verrebbero a succedere in luogo dell'onerato.

La risoluzione, in quanto rimedio civilistico, è soggetta alla disciplina generale delle obbligazioni. Deve quindi trattarsi di **inadempimento colpevole**, imputabile a dolo o colpa grave, e avente rilievo determinante rispetto allo scopo perseguito dal testatore. Si applica la disciplina dell'art. 1453 c.c., con effetti **retroattivi**, salvi i diritti eventualmente acquisiti dai terzi di buona fede.

La **prescrizione** dell'azione risolutoria è di dieci anni, ai sensi del termine ordinario ex art. 2946 c.c.

Particolare attenzione merita il caso in cui l'onere non possa essere adempiuto per cause sopravvenute non imputabili all'onerato. In tale ipotesi, pur non potendosi configurare un vizio genetico della disposizione (con conseguente nullità), è ammissibile che l'inattuabilità del modo determini **la risoluzione della disposizione modale**, analogamente a quanto avverrebbe per una condizione divenuta impossibile.

Esempio classico è quello dell'obbligo di destinare una somma agli studi di un aspirante magistrato che, successivamente al testamento, superi il concorso: il venir meno dell'oggetto dell'onere giustifica la caducazione della disposizione, ove essa trovi fondamento esclusivo nell'esecuzione di quella specifica attività.

Tale conclusione, tuttavia, sebbene autorevolmente sostenuta (BIANCA), non trova fondamento nella legge.

A ulteriore garanzia dell'effettività dell'onere, l'ordinamento prevede la possibilità, in capo all'autorità giudiziaria, di imporre all'onereato **la prestazione di una cauzione**, qualora ne ricorrano i presupposti (art. 647, comma 3 c.c.). La cauzione costituisce una misura cautelare volta a garantire l'esecuzione del modo, ma non impedisce la risoluzione della disposizione testamentaria qualora l'interesse del testatore resti comunque definitivamente frustrato.

6. La revoca del testamento

Il principio della libertà di revoca costituisce un corollario necessario del più ampio principio di libertà testamentaria, sancito implicitamente nel sistema successorio italiano. L'ordinamento riconosce al testatore il potere incondizionato di modificare o annullare, in tutto o in parte, le disposizioni precedentemente assunte in sede testamentaria, fino all'ultimo istante della sua vita.

Tale potere di revoca, espressamente contemplato dalla legge, assume valore assoluto e indisponibile: non può essere oggetto di rinuncia né può essere limitato da atti o patti volti a rendere irrevocabili le disposizioni testamentarie. In tal senso, l'art. 679 c.c. sancisce la nullità di ogni accordo che miri a vincolare il testatore al mantenimento delle proprie volontà dispositive, riaffermando la centralità dell'autonomia testamentaria.

La revoca è un atto giuridico negoziale di secondo grado unilaterale e personale, il cui effetto consiste nel privare di efficacia giuridica un testamento preesistente o alcune delle sue singole disposizioni. Pur condividendo alcune caratteristiche formali con il testamento (personalità, unilateralità, forma solenne), la revoca non si configura come atto attributivo di diritti successori, ma come **atto negativo**, in quanto destinato ad eliminare gli effetti giuridici di disposizioni precedenti.

Sul piano classificatorio, parte della dottrina tende ad escludere che la revoca possa qualificarsi come atto a causa di morte, sostenendo che essa produca un effetto immediato – e quindi tra vivi – consistente nella rimozione dell'efficacia del testamento. Tuttavia, tale

impostazione è stata criticata da quanti rilevano che la revoca, pur operando con effetto giuridico immediato, incide su un atto destinato a spiegare effetti solo dopo la morte del suo autore. Non si tratta, quindi, di un atto dispositivo tra vivi, giacché non produce alcun effetto *inter vivos*, né modifica la sfera giuridica del testatore durante la sua esistenza.

In una diversa impostazione, si è sostenuto che la revoca non si limiti a incidere sull'efficacia, ma elimini la disposizione testamentaria stessa. Anche tale lettura è discutibile, nella misura in cui tende a negare la permanenza del fatto storico rappresentato dal testamento originario. In realtà, la revoca agisce sul piano dell'efficacia giuridica, non sulla validità originaria o sull'esistenza materiale dell'atto: il testamento revocato rimane esistente come atto, ma cessa di produrre effetti.

La revoca può essere:

- **espressa**, quando è manifestata attraverso un'apposita dichiarazione del testatore;
- **tacita**, quando si desume da comportamenti incompatibili con la volontà precedentemente espressa.

Procediamo con ordine.

L'art. 680 c.c. prevede che la revoca espressa debba essere effettuata con le stesse forme richieste per la redazione del testamento, e quindi:

- mediante un nuovo testamento (olografo, pubblico o segreto);
- oppure mediante dichiarazione ricevuta dal notaio alla presenza di due testimoni, forma tipica del testamento pubblico.

La revoca espressa può essere contenuta in un nuovo atto che abbia anche altre disposizioni, oppure può consistere in una dichiarazione di revoca pura e semplice, avente ad oggetto l'intero testamento o solo alcune sue disposizioni.

La revoca tacita può risultare anche da comportamenti del testatore che, per la loro natura o per le conseguenze giuridiche che ne derivano, siano incompatibili con il mantenimento delle disposizioni testamentarie precedenti. Costituiscono ipotesi di revoca tacita:

- la redazione di un **nuovo testamento** che contenga disposizioni incompatibili con quelle precedenti (art. 682 c.c.);
- la **distruzione, cancellazione o lacerazione** del testamento olografo ad opera del testatore;
- l'**alienazione o trasformazione** del bene oggetto di un legato.

Nel caso di testamenti successivi, l'incompatibilità tra le disposizioni deve essere valutata in concreto, disposizione per disposizione. Le clausole del testamento anteriore che non risultino incompatibili con quelle successive conservano validità.

La giurisprudenza e parte della dottrina riconoscono all'incompatibilità un significato oggettivo, quale contrasto effettivo tra contenuti dispositivi, indipendentemente dalla consapevolezza o dalla volontà esplicita del testatore di revocare l'atto precedente. Pertanto, l'incompatibilità è valutata sulla base dell'interpretazione obiettiva delle clausole e non sulla base dell'intento psicologico del disponente.

Laddove il testatore dichiara, nel testamento successivo, di non voler revocare il precedente, ma introduca comunque disposizioni contrastanti, si dovrà cercare di rendere compatibili tra le due volontà, limitando la revoca alle sole parti incompatibili e valorizzando, per quanto possibile, la coesistenza delle disposizioni.

La revoca, sia essa espressa o tacita, è efficace solo se posta in essere validamente. Essa è indipendente dalla sorte concreta della delazione: l'effetto revocatorio non è escluso neppure nel caso in cui il beneficiario della nuova disposizione sia premorto, incapace, indegno o rinunciatario. In tali ipotesi, le disposizioni precedenti restano comunque prive di efficacia, in forza dell'intervenuta revoca.

L'art. 684 del codice civile stabilisce che il testamento olografo si reputa revocato quando sia stato distrutto, cancellato o lacerato dal testatore. In tali casi, la legge introduce una vera e propria presunzione *iuris tantum* di revoca tacita, fondata sul significato che comunemente si attribuisce a simili atti materiali, i quali – nella normale esperienza di vita – denotano la volontà del soggetto di eliminare l'efficacia giuridica dell'atto che ha posto in essere.

La presunzione di revoca può essere superata mediante prova contraria. L'art. 684 c.c. consente infatti di dimostrare, alternativamente:

- che la **distruzione, cancellazione o lacerazione** della scheda testamentaria non siano state compiute dal testatore;
- oppure che, **pur essendone stato autore**, il testatore **non era mosso dall'intento di revocare il testamento**.

In tale secondo caso, occorre dimostrare l'assenza di una volontà revocatoria, ad esempio documentando che l'atto materiale è avvenuto in modo inconsapevole o contro la volontà del testatore (si pensi all'ipotesi di distruzione determinata da errore, costrizione o minaccia).

In dottrina non è unanime la qualificazione giuridica della revoca tacita per atti materiali. Alcune tesi minoritarie, oggi ampiamente superate, ritengono che l'inefficacia del testamento derivi **non già da un effetto revocatorio presunto, bensì dalla mera indisponibilità materiale della scheda**, ritenuta insuperabile in assenza del documento originale. Secondo altri orientamenti critici, tali atti non sarebbero compatibili con il principio della solennità della revoca testamentaria, e andrebbero ricondotti alla **disponibilità del documento**, non alla volontà dispositiva.

Tuttavia, la prevalente impostazione ritiene che la distruzione, la cancellazione o la lacerazione della scheda costituiscano **manifestazioni implicite di volontà**, cui l'ordinamento attribuisce valore presuntivo di revoca, salvi i casi in cui si dimostri, come detto, che mancava l'elemento intenzionale.

Qualora gli atti materiali di cancellazione o distruzione si riferiscano soltanto a una parte del testamento, la revoca deve considerarsi limitata, e ciò **a condizione che la parte superstite della scheda sia autonoma e idonea ad esprimere una volontà testamentaria completa e coerente**. In tali ipotesi, il negozio dispositivo conserva efficacia limitatamente alla porzione superstite.

Analogamente, se la scheda testamentaria è andata **parzialmente distrutta o smarrita** per una causa estranea alla volontà del testatore, l'efficacia giuridica dell'atto permane. Tuttavia, sarà necessario ricostruire il contenuto della parte mancante, in modo da poterne provare la coerenza con l'intento originario del testatore e garantire l'efficacia della parte residua.

In forza del principio di formalità della revoca, non è sufficiente la **mera intenzione interiore** di revocare il testamento per privarlo di efficacia. Pertanto, comportamenti privi di valenza materiale distruttiva, quali accartocciare la scheda o gettarla via senza lacerarla, non possono essere considerati idonei ad integrare gli estremi della revoca tacita.

L'art. 685 c.c. esclude espressamente che il **ritiro del testamento segreto** equivalga a revoca. Se il testamento segreto ritirato conserva i requisiti formali dell'olografo, esso continua a produrre effetti giuridici anche dopo il ritiro. La revoca, in tal caso, potrà prodursi solo se seguita da atti materiali idonei (distruzione o lacerazione) o da una revoca formale.

In materia di legato, l'alienazione o la trasformazione del bene oggetto della disposizione particolare integra una **revoca tacita del legato stesso**, trattandosi di atto incompatibile con

la volontà di attribuire un bene che non appartiene più al testatore o ha mutato la sua identità giuridica o materiale (art. 686 c.c.).

Nell'ipotesi in cui il testatore abbia redatto **più originali del medesimo testamento olografo**, la distruzione o la cancellazione di una sola scheda non comporta revoca dell'atto, qualora vi siano altri esemplari intatti. In tal caso, la giurisprudenza prevalente ritiene che **la volontà testamentaria sopravviva nelle schede conservate**, escludendo l'applicabilità della presunzione legale.

La questione, tuttavia, è oggetto di discussione. Una parte della dottrina ritiene che **la distruzione intenzionale di una copia** possa rappresentare comunque un'espressione della volontà di revoca. Altri autori, valorizzando il principio di conservazione dell'efficacia della volontà testamentaria, ammettono che possa essere fornita la prova che la **mancata distruzione delle altre copie** non sia dipesa da una scelta consapevole del testatore, ma da semplice dimenticanza o da circostanze accidentali.

Quando il testamento non sia più rinvenibile al momento dell'apertura della successione, si configura l'**ipotesi dell'irreperibilità**, che la giurisprudenza riconduce alla categoria della distruzione, applicando **la medesima presunzione di revoca**. In tal caso, grava sulla parte interessata l'onere di fornire **una triplice prova**:

1. che il testamento olografo sia effettivamente esistito e fosse ancora disponibile **in epoca successiva alla morte** del testatore;
2. che **il contenuto dell'atto** fosse conforme alla volontà del de cuius;
3. che la **perdita del testamento** sia avvenuta **in modo non imputabile** all'interessato.

Quest'ultimo requisito – l'assenza di colpa – è desunto per analogia dal disposto dell'art. 2724 n. 3 c.c., relativo all'ammissione della prova per testi quando il documento sia stato smarrito senza colpa.

Qualora il documento testamentario sia stato affidato o venga ritrovato in possesso di un soggetto diverso da colui che intende far valere il testamento, **non si richiede la prova della perdita incolpevole**, non potendosi presumere la responsabilità del soggetto che non aveva la custodia della scheda. Inoltre, **la distruzione volontaria del testamento da parte di un terzo** non produce l'effetto di revoca, mancando il presupposto soggettivo della volontà ablativa del testatore.

L'articolo 687 del codice civile contempla un'ipotesi peculiare di revoca **di diritto** del testamento, determinata dalla **sopravvenienza di un discendente** del testatore, in presenza di una specifica condizione soggettiva: il fatto che, al momento dell'atto testamentario, il testatore **non avesse figli**, ovvero **ignorasse l'esistenza** di un proprio discendente.

In questa fattispecie non è richiesta alcuna manifestazione di volontà revocatoria da parte del *de cuius*: la revoca discende **ipso iure** dal verificarsi di un evento normativamente tipizzato, e cioè dalla sopravvenuta conoscenza o esistenza di un discendente. Ci si trova, pertanto, al cospetto di una forma di **caducazione legale** del testamento, fondata su presupposti oggettivi, e non di una revoca espressa o tacita riconducibile a un atto del testatore.

Ai fini dell'applicazione della revoca legale, il legislatore considera rilevanti diverse situazioni:

- la **nascita** di un figlio dopo la redazione del testamento;
- il **riconoscimento** successivo di un figlio naturale;
- la **declaratoria giudiziale di paternità o maternità** non conosciuta dal testatore al tempo del testamento;
- l'**adozione** di un minore;
- la **scoperta dell'esistenza** di un discendente, precedentemente ignorata.

La giurisprudenza e la dottrina, in un'ottica costituzionalmente orientata, includono altresì la sopravvenienza di **discendenti di grado ulteriore** (ad esempio, un nipote per stirpe), nell'ipotesi in cui il testatore **non avesse figli viventi** al momento della disposizione testamentaria.

Il fondamento dell'istituto si rinviene in una considerazione di ordine psicologico e sociale: la **assenza di figli** è un elemento che incide profondamente sull'orientamento dispositivo del testatore. In termini di massima empirica, si ritiene che l'atto di testare – e la scelta dei beneficiari – risenta significativamente della presenza o meno di discendenti. L'insorgenza della prole, modificando l'assetto affettivo e familiare del disponente, giustifica ex lege l'automatica inefficacia del testamento precedentemente redatto in un contesto radicalmente diverso.

A ciò si aggiunge una ratio protettiva: l'esigenza di **assicurare una tutela sostanziale** al figlio sopravvenuto o ignorato, che non può subire pregiudizio per effetto di disposizioni

testamentarie adottate quando il genitore non ne conosceva l'esistenza o non ne aveva previsione.

La **revoca legale non si verifica** nel caso in cui il testatore **abbia previsto espressamente**, nel corpo del testamento, l'ipotesi della futura sopravvenienza di un figlio o discendente, stabilendo in modo inequivoco che, anche in tale eventualità, le disposizioni testamentarie dovranno rimanere ferme. Tale previsione rappresenta, in sostanza, una **clausola di consapevole irrevocabilità**, che neutralizza l'effetto automatico della sopravvenienza.

Sul piano sistematico, la revoca per sopravvenienza **opera di diritto**, senza necessità di impugnazione o di accertamento giudiziale, ma la sua **operatività può essere contestata** nel caso in cui vi sia dubbio sull'effettiva ignoranza del testatore in ordine all'esistenza del figlio o sulla natura dell'evento sopravvenuto.

6.1 La revoca della revoca testamentaria

L'articolo 681 del codice civile sancisce un principio di rilievo sistematico: **la revoca delle disposizioni testamentarie è essa stessa revocabile**. Ne consegue che, così come il testatore può privare di efficacia un testamento precedentemente redatto, **può altresì ritrattare la propria revoca**, restaurando la validità delle disposizioni precedentemente eliminate.

Tale possibilità trova fondamento nella natura **libera e revocabile** dell'atto testamentario, la cui efficacia è subordinata alla **persistenza della volontà del *de cuius* fino al momento della morte**, nella piena esplicazione dell'autonomia privata successoria.

La revoca della revoca presenta la **medesima natura giuridica della revoca originaria**: si tratta, quindi, di un **atto negoziale unilaterale, personale, non recettizio e formale**, che incide sull'efficacia di precedenti disposizioni testamentarie. Si tratta, tuttavia, di un negozio **di terzo grado**, perché incide su un negozio di secondo grado (la revoca delle disposizioni testamentarie).

Come tale, essa è soggetta **agli stessi requisiti formali** della revoca e del testamento, dovendo essere realizzata mediante **atto testamentario o dichiarazione notarile in presenza di due testimoni**, a pena di nullità (art. 680 c.c.). La revoca della revoca **non può essere affidata ad atti tra vivi o a manifestazioni informali**, pena la sua inefficacia.

La conseguenza naturale della revoca della revoca è la **reviviscenza delle disposizioni originariamente eliminate**, le quali riacquistano efficacia giuridica come se non fossero mai state revocate, purché compatibili con la volontà attuale del testatore.

Tale effetto, tuttavia, **non opera automaticamente in ogni caso**. La giurisprudenza e la dottrina hanno infatti elaborato una serie di **limitazioni e condizioni** alla reviviscenza, che mirano a tutelare la genuina ricostruzione della volontà ultima del testatore.

La revoca della revoca può avvenire anche **tacitamente**, mediante un testamento successivo **incompatibile con la revoca precedente**. Tuttavia, la **revoca tacita di una precedente revoca** non comporta necessariamente la riespansione automatica delle disposizioni iniziali, revocate in prima battuta.

La **Corte di Cassazione**, in diverse pronunce, ha affermato che la revoca, anche se tacita, **può a sua volta essere oggetto di revoca tacita**, ma ciò **non implica automaticamente il ripristino delle disposizioni testamentarie originarie**, qualora **incompatibili con l'ultima volontà** manifestata dal testatore. La mancata reviviscenza trova giustificazione nell'assunto che il nuovo atto, pur revocando la revoca precedente, **esprime comunque una volontà dispositiva autonoma**, sostitutiva e non meramente ripristinatoria.

In altre parole, se le disposizioni contenute nel primo testamento coincidono – nel contenuto – con quelle contenute nel secondo, e il testatore successivamente revoca anche il secondo testamento, **non si può automaticamente presumere la volontà di ripristinare le prime disposizioni**, poiché la revoca finale potrebbe voler escludere entrambe.

La **reviviscenza delle disposizioni originarie revocate** deve quindi **essere esclusa** quando risultino **oggettivamente incompatibili** con la volontà espressa nel successivo atto di revoca della revoca. In questi casi, ciò che rileva è il contenuto sostanziale dell'ultima volontà del testatore, che può escludere implicitamente le precedenti disposizioni anche se formalmente revocate nella revoca.

Ad esempio, se il testatore, con un primo testamento, nomina erede il nipote Caio; con un secondo testamento revoca tale disposizione e nomina erede il nipote Sempronio; infine, con un terzo testamento revoca il secondo atto e torna a nominare Caio quale erede, **la nomina finale di Caio non comporta la reviviscenza del primo testamento, ma costituisce una nuova disposizione**, che si sostituisce pienamente alla precedente, pur coincidendovi nel contenuto.

È controversa in dottrina e giurisprudenza l'ammissibilità della **revoca tacita della revoca tacita**, ossia della possibilità che un atto tacito (come la cancellazione di un testamento olografo) che abbia determinato la revoca del testamento, possa essere esso stesso oggetto di revoca tacita (nel caso di specie, dovrebbe trattarsi di un negozio di quarto grado).

La giurisprudenza recente ha ammesso **in via eccezionale** che la **cancellazione di un testamento** da parte del testatore possa costituire **revoca tacita della precedente revoca tacita**, con la conseguente **reviviscenza delle originarie disposizioni**. Tale orientamento, tuttavia, è limitato a casi nei quali sia chiaro, in base a circostanze oggettive, che il testatore intendeva **ristabilire l'efficacia di un precedente testamento**, precedentemente revocato con atto materiale (es. distruzione della scheda).

Tuttavia, quando la revoca tacita sia avvenuta mediante **atti diversi da un testamento formale**, come la distruzione fisica del documento, si ritiene generalmente **non revocabile**, attesa la natura meramente materiale dell'atto e la mancanza di un supporto documentale idoneo a contenere una volontà revocatoria espressa.

In definitiva, la **revoca della revoca testamentaria** rappresenta un'ulteriore espressione della **libertà dispositiva del testatore**, che può modificare liberamente, fino alla morte, l'assetto successorio da lui predisposto. Tuttavia, la **reviviscenza delle disposizioni originariamente revocate non è automatica**, ma richiede una **verifica di compatibilità sostanziale** con l'ultima volontà espressa, alla luce del principio generale secondo cui **il testamento posteriore prevale su quello anteriore nella misura in cui ne sia incompatibile**.

7. I vizi del testamento

Il testamento è un negozio giuridico e, pertanto, può incorrere essere affetto dai vizi della nullità e dell'annullabilità.

7.1. La nullità

La **nullità del testamento** si configura quale forma di invalidità radicale dell'atto di ultima volontà, che ne determina la totale inefficacia sin dal momento della sua redazione. A differenza dell'annullabilità, che presuppone un vizio della volontà o della capacità in presenza di una forma regolare, la nullità incide sulla **struttura o sul contenuto** dell'atto testamentario, privandolo dei requisiti essenziali richiesti dall'ordinamento per il suo valido perfezionamento.

Le ipotesi di nullità si distinguono in **nullità sostanziali** e **nullità formali** (BIANCA), in funzione della natura del vizio che colpisce la disposizione testamentaria.

a) Nullità sostanziale

Rientrano tra le cause di nullità sostanziale le seguenti:

- **Contrarietà a norme imperative, ordine pubblico o buon costume:** la disposizione testamentaria che abbia contenuto illecito, ovvero persegua fini vietati o contrari all'etica sociale o ai valori fondanti dell'ordinamento, è radicalmente nulla in virtù dei principi generali sanciti dall'art. 1418 c.c.
- **Immeritevolezza della causa:** si ha nullità anche quando la disposizione testamentaria abbia una causa incompatibile con l'interesse sociale o con il principio di solidarietà, per mancanza di una giustificazione eticamente o giuridicamente apprezzabile.
- **Motivo illecito comune:** in applicazione dell'art. 626 c.c., il motivo illecito è causa di nullità della disposizione testamentaria qualora emerga direttamente dal contenuto dell'atto e costituisca il **solo impulso determinante** della volontà del testatore.
- **Condizione di reciprocità:** è altresì nulla la disposizione che implichi un vincolo sinallagmatico tra due o più testatori, in violazione del principio di revocabilità unilaterale delle disposizioni testamentarie. Tali patti, di natura contrattuale, sono vietati espressamente (art. 634 c.c.) per contrarietà all'essenza stessa dell'atto di ultima volontà, che è personalissimo e revocabile *ad nutum*.
- **Incapacità di ricevere per testamento:** è nulla la disposizione in favore di soggetti che, per legge, non possono essere beneficiari (es. testimoni, notai roganti, ministri di culto per atti ricevuti a causa della loro funzione), ai sensi delle norme che vietano le disposizioni a titolo particolare o universale in loro favore.
- **Indeterminatezza del soggetto o dell'oggetto:** costituisce causa di nullità anche l'impossibilità di individuare con certezza il beneficiario (soggetto) o il bene oggetto della disposizione. Tali vizi precludono l'attuazione del testamento e ne vanificano l'efficacia.

b) Nullità formale

Il testamento, in quanto **atto formale e solenne**, deve essere redatto nel rispetto rigoroso delle forme prescritte dalla legge. La violazione delle prescrizioni formali previste a pena di nullità comporta l'invalidità radicale dell'atto. In particolare, sono nulle:

- le disposizioni contenute in **testamenti privi dei requisiti essenziali di forma**, quali data, firma o sottoscrizione nei testamenti olografi;
- i testamenti pubblici o segreti **non conformi alle formalità previste per la redazione notarile**;

- le **disposizioni contenute in testamenti congiunti o reciproci redatti nel medesimo atto**, vietati in quanto incompatibili con il carattere unilaterale e revocabile dell'atto di ultima volontà (art.589 c.c.).

In tutti questi casi, il vizio della formasi traduce in **nullità assoluta**, rilevabile d'ufficio e imprescrittibile.

La nullità del testamento produce effetti retroattivi e travolge:

- **l'acquisto dell'eredità o del legato** da parte del soggetto designato;
- **gli atti di disposizione** eventualmente compiuti da quest'ultimo in qualità di erede apparente, salvo il rispetto della tutela riconosciuta ai terzi di buona fede (ex art. 534 e 535 c.c.).

In particolare, la nullità comporta la **caduta dell'intera disposizione testamentaria**, con **conseguente apertura della successione legittima** (salvo che residuino valide disposizioni contenute in testamenti diversi). Gli atti dispositivi eventualmente effettuati dal presunto erede o legatario risultano inefficaci nei confronti dei veri successori (in applicazione del principio *resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis*), **a meno che non siano intervenuti terzi in buona fede**, che abbiano acquisito diritti senza colpa e in assenza di dolo o frode.

L'**azione volta all'accertamento della nullità** del testamento può essere esercitata da **chiunque vi abbia interesse**, ossia da ogni soggetto che possa derivarne una posizione successoria più favorevole: ad esempio, gli eredi legittimi pretermessi, i legittimari lesi, o altri beneficiari di testamenti validi successivi o precedenti.

Tale azione ha natura **imprescrittibile**, essendo volta a far valere l'inesistenza giuridica di un atto invalido *ab origine*. Ciò significa che la nullità può essere eccepita in qualunque tempo, in sede di giudizio ordinario o successorio.

La nullità del testamento, in quanto vizio radicale che colpisce l'atto in una sua componente essenziale – contenutistica o formale – **non è, di regola, suscettibile di sanatoria**, come del resto accade per qualsiasi tipologia di nullità (ad eccezione delle delibere di s.p.a., secondo quanto previsto dall'art. 2379-bis c.p.).

L'art. 590 c.c. prevede che **non possa essere fatta valere la nullità della disposizione testamentaria da parte di colui che, pur conoscendone la causa invalidante, l'abbia confermata o abbia dato ad essa volontaria esecuzione dopo l'apertura della successione**.

La norma **non sana la nullità dell'atto**, il quale resta comunque viziato e inefficace rispetto a chi non abbia effettuato tale conferma, ma preclude la **legittimazione attiva all'esercizio**

dell'azione a chi, consapevolmente, abbia **rinunciato a opporsi all'efficacia del testamento**, compiendo un atto incompatibile con la volontà di contestarlo.

Dottrina e giurisprudenza si sono interrogate sulla **natura giuridica** dell'atto di conferma o esecuzione volontaria. È stato da più parti osservato che non può trattarsi meramente di una rinuncia all'azione, poiché l'atto di conferma incide sulla **posizione giuridica sostanziale** del soggetto, determinando una **preclusione oggettiva e personale** all'azione.

L'impostazione preferibile è quella che **ricostruisce la conferma come fattispecie complessa**, nella quale la volontà del confermante assume valore **integrativo del requisito mancante**, eccezionalmente **supplendo alla nullità** dell'atto testamentario, ma **solo nei confronti del confermante medesimo**. La conferma, dunque, **non attribuisce validità all'atto nullo**, ma ne **produce un'efficacia relativa**: essa rende opponibile il testamento nei rapporti tra confermante e beneficiario, **senza estendere tale efficacia agli altri eventuali legittimati all'azione di nullità**, i quali potranno continuare ad agire.

La conferma può essere:

- **Espressa**: in questo caso si è al cospetto di un negozio di secondo grado, con il quale il soggetto interessato afferma di confermare la disposizione testamentaria.
- **Tacita**: qualora essa avvenga attraverso la volontaria esecuzione della disposizione testamentaria nulla (trattasi, nel caso di specie, di comportamento concludente con valore negoziale).

Affinché operi la preclusione ex art. 590 c.c., devono sussistere i seguenti **presupposti**:

- la disposizione testamentaria deve essere effettivamente **affetta da nullità**;
- la **conferma o l'esecuzione** deve essere **volontaria e consapevole** della causa di invalidità;
- l'atto di conferma o esecuzione deve essere **successivo all'apertura della successione**, cioè intervenire in un momento in cui la disposizione abbia acquistato rilevanza effettiva.

L'art. 590 c.c. **non trova applicazione nei confronti di testamenti inesistenti**: ad esempio, **testamenti falsi o non riconducibili ad alcuna manifestazione di volontà del *de cuius*** (es. testamento nuncupativo, testamento apocrifo). In tali ipotesi, infatti, manca in radice un atto imputabile al testatore e l'esecuzione materiale dell'atto non può essere considerata convalidante.

La **caducazione dell'azione di nullità** prevista dall'art. 590 c.c. **non è applicabile alle disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume**, per la loro **intrinseca illiceità**, che contamina non solo l'atto in sé, ma anche il **risultato perseguito**.

Tali disposizioni, pertanto, **non possono essere in alcun modo convalidate**.

Uguualmente, la disposizione **non è applicabile alle disposizioni lesive della legittima**, le quali **non danno luogo a nullità**, ma a un'**azione di riduzione** da parte dei legittimari pretermessi o lesi (artt. 553 ss. c.c.).

A seguito della conferma:

- il beneficiario può **opporre il testamento al confermante e ai terzi** che da questi derivino diritti;
- il testamento **non è opponibile agli altri soggetti legittimati ad agire** per la dichiarazione di nullità, i quali restano pienamente titolati a far valere l'invalidità dell'atto.

Il testamento, quindi, **resta il titolo della successione in capo al chiamato testamentario**, ma il suo ambito di efficacia risulta **relativamente circoscritto**, sulla base della volontà espressa dal soggetto che ha prestato adesione alla sua esecuzione.

7.2 L'annullabilità

Accanto alla nullità, l'ordinamento contempla una **ulteriore forma d'invalidità del testamento**, costituita dall'**annullabilità**, che, pur determinando l'inidoneità dell'atto a produrre effetti giuridici, si distingue per essere **suscettibile di rimozione solo a seguito di apposita pronuncia giudiziale** di natura costitutiva e per essere soggetta a **prescrizione**.

L'**annullabilità del testamento** può derivare tanto da **vizi formali non radicali**, quanto da **vizi soggettivi** (quali l'incapacità del testatore) o **vizi del processo volitivo** (quali l'errore, la violenza o il dolo).

Le ipotesi di **annullabilità del testamento** possono essere ricondotte a quattro principali categorie:

a) Incapacità del testatore

Costituisce causa di annullabilità:

- l'**incapacità legale** di disporre per testamento (minore età, interdizione giudiziale, inabilitazione per abuso di alcolici o stupefacenti, art. 591, co. 1, c.c.);

- **l'incapacità naturale**, ossia la transitoria incapacità di intendere e di volere al momento della redazione dell'atto, anche in assenza di provvedimenti giudiziali di incapacità (art. 591, co. 2, c.c.).

b) Vizi formali meno gravi

Rientrano tra le cause di annullabilità anche le **irregolarità formali non radicali**, che, per espressa previsione normativa, **non comportano nullità** bensì **annullabilità** del testamento (es. irregolarità nella datazione o sottoscrizione del testamento olografo: artt. 602, 606, 607 c.c.).

c) Vizi della volontà testamentaria

La volontà testamentaria può risultare viziata da:

- **violenza morale**, che coarta la libera autodeterminazione del testatore;
- **dolo**, inteso come attività fraudolenta, raggiro, menzogna o artificio idonei, in concreto, a determinare una falsa rappresentazione della realtà e, dunque, una decisione non genuina;
- **errore**, ossia falsa rappresentazione della realtà che incide sul contenuto dell'atto.

Si ritiene che, per l'annullabilità del testamento, **sia sufficiente un'intensità di violenza inferiore rispetto a quella richiesta per l'invalidità contrattuale**, in ossequio al principio di massima tutela della libertà testamentaria.

Il **dolo** può manifestarsi anche sotto forma di **captazione**, cioè comportamento fraudolento volto a suggestionare o influenzare la volontà del testatore. Sebbene il nostro ordinamento non disciplini in modo espresso tale figura, essa, grazie alla teoria del negozio giuridico, viene inquadrata nel più ampio ambito del dolo, purché siano **riscontrabili elementi oggettivi di macchinazione o inganno**, idonei a incidere sulla genuinità della volontà.

L'**azione di annullamento** deve essere proposta entro un termine **quinquennale**. Tuttavia, il **dies a quo** varia a seconda della causa di invalidità dedotta:

- se l'annullabilità è fondata su **vizi della volontà del testatore**, il termine decorre dal momento in cui l'interessato **ha avuto conoscenza del vizio** (art. 624, co. 3, c.c.);
- negli altri casi, come quelli concernenti **l'incapacità legale** o **le irregolarità formali non radicali**, il termine decorre **dal giorno in cui è stata data esecuzione al testamento** (art. 591, co. 2, c.c.).

Una questione controversa concerne l'**applicabilità in via analogica dell'art. 1442, co. 2, c.c.**, che prevede l'**imprescrittibilità dell'eccezione di annullabilità per i contratti**. Parte della

dottrina è favorevole all'estensione della regola anche in materia testamentaria, sostenendo che **non sussistono ragioni di sistema che giustifichino un trattamento differenziato** tra atti *inter vivos* e atti *mortis causa*. Tuttavia, l'orientamento prevalente nega l'estensione analogica, trattandosi di **norma eccezionale** e osserva, altresì, che l'applicazione dell'art. 1442, co. 2, c.c. a fattispecie diverse da quelle contrattuali richiede una **giustificazione razionale alla luce del principio di eguaglianza** ex art. 3 Cost.

In assenza di limitazioni legislative sul punto, l'azione di annullamento **può essere proposta da qualunque soggetto che vi abbia interesse**, ossia da **chiunque possa vantare una posizione giuridica che verrebbe migliorata in conseguenza dell'eliminazione del testamento** (es. chiamati *ex lege*, eredi testamentari concorrenti, legittimari, legatari esclusi). In considerazione della pluralità di legittimati, si pone il problema della **efficacia soggettiva della sentenza di rigetto dell'impugnazione** proposta da uno di essi. La soluzione prevalente in dottrina e giurisprudenza è **negativa**: ogni interessato è **autonomamente legittimato a proporre l'impugnazione**, con la conseguenza che il rigetto dell'impugnazione da parte di un legittimato **non preclude agli altri di far valere i propri diritti**, a meno che non si sia verificata una situazione di **litisconsorzio necessario** (trattasi peraltro di una soluzione conforme all'articolo 2909 c.c.).

In alcuni casi, infatti, è stato affermato che nel giudizio di impugnazione del testamento **ricorre litisconsorzio necessario tra tutti i chiamati all'eredità**, attesa la **comunanza sostanziale di interessi** che li lega rispetto all'assetto successorio da annullare.

7.3 La simulazione (BIANCA)

In dottrina e giurisprudenza si discute se l'**istituto della simulazione** – tradizionalmente riferito agli atti *inter vivos* – **possa trovare applicazione anche con riguardo al testamento**. L'interrogativo si fonda sull'assenza, nel nostro ordinamento, di una **espressa previsione legislativa che configuri la simulazione quale causa d'invalidità del testamento**. L'art. 627 c.c., nella parte in cui **esclude la possibilità di provare che la designazione testamentaria abbia in realtà riguardato persona diversa da quella nominata**, esprime una netta preclusione in ordine alla **prova al di fuori del testamento di una volontà diversa da quella risultante dal contenuto formale dell'atto**.

Tale norma, sebbene riferita alla specifica ipotesi di intestazione apparente, è ritenuta espressione di un **principio più generale**: nel testamento **la volontà deve risultare in modo formale ed esclusivo dalla scheda testamentaria**, e non può essere desunta da elementi estrinseci, pena la violazione del principio di forma solenne che regge l'intera materia successoria.

Sulla base di questo principio, l'opinione prevalente **nega la possibilità di invocare la simulazione quale vizio rilevante del testamento**, proprio perché ciò comporterebbe la **possibilità di sovvertire il contenuto formale dell'atto sulla base di una volontà *extra-scriptum***, in contrasto con il requisito della **forma solenne** e con il **principio dell'autosufficienza del testamento**.

Ammettere l'azione di simulazione – e quindi la **prova dell'intento fittizio del testatore** – equivarrebbe a riconoscere rilievo giuridico a **dichiarazioni non rese nelle forme prescritte**, sovrapponendo alla volontà formalmente espressa un'intenzione latente e non manifestata nei modi richiesti *ex lege*. In tal senso, la **simulazione testamentaria** si porrebbe come ipotesi **inconciliabile con il canone della formalità**, che trova nella materia testamentaria una delle sue espressioni più rigorose.

7.4 L'inesistenza del testamento

Diversa dalle ipotesi sinora analizzate è invece quella in cui **manchi del tutto l'intento dispositivo**, ossia quando **difetti in radice la volontà di realizzare un atto testamentario**. In tali casi non si è di fronte ad un testamento simulato, bensì ad un **atto giuridicamente inesistente**, per mancanza dell'elemento volitivo che ne costituisce il presupposto essenziale.

È il caso, ad esempio, della **scheda redatta a scopo didattico**, ovvero nell'ambito di una esercitazione accademica, o ancora **della scheda redatta per gioco o in condizioni che escludano l'intento di disporre effettivamente dei propri beni per causa di morte**. In questi casi, pur potendo la dichiarazione assumere una veste formale conforme alla legge, **manca l'*animus testandi***, ossia l'elemento soggettivo indispensabile perché si possa parlare di disposizione testamentaria in senso proprio.

8. La negoziabilità della successione *mortis causa*

In questo paragrafo si affrontano le principali interazioni tra negozio giuridico e successione *mortis causa*.

8.1 I patti successori

Come già visto in diverse occasioni nel corso della precedente e di questa lezione, l'ordinamento italiano sancisce in via generale il **divieto di tutti i patti successori**, ai sensi dell'art. 458 c.c., norma cardine in materia successoria. Essa vieta qualsivoglia **negozio che attribuisca, modifichi o escluda diritti relativi a una successione non ancora aperta**, sia che si tratti di atti dispositivi, sia che si tratti di atti rinunciativi o istitutivi. La norma risponde all'esigenza sistemica di tutelare in via assoluta il principio della **libertà testamentaria**, principio che garantisce al *de cuius* la possibilità di disporre dei propri beni in piena autonomia, sino all'ultimo momento della vita, senza vincoli giuridici preventivamente assunti.

Il divieto, tuttavia, **conosce una sola eccezione**: il **patto di famiglia**, disciplinato dagli artt. 768-bis e seguenti del codice civile, introdotto con la legge n. 55/2006, che consente, entro precisi limiti e condizioni, la **trasmissione anticipata dell'impresa familiare**, salvaguardando la continuità aziendale e il consenso dei legittimari.

La dottrina classica distingue, sotto l'ampia etichetta di "patti successori", **tre tipologie fondamentali**:

- **Patto successorio istitutivo**: si ha quando un soggetto dispone, con un atto *inter vivos*, della propria successione futura, impegnandosi a favore di determinati beneficiari o designando un futuro erede;
- **Patto successorio dispositivo**: ricorre nel caso in cui un soggetto, pur non essendo titolare dell'eredità, dispone a favore di terzi dei diritti che gli dovrebbero spettare su una successione non ancora apertasi;
- **Patto successorio rinunciativo**: si configura quando un soggetto rinuncia anticipatamente ai diritti che potrebbero spettargli in una successione futura.

Tutte queste figure contrattuali sono **vietate in via assoluta**, sia se stipulate tra vivi, sia se inserite in atti apparentemente a contenuto patrimoniale diverso (es. contratti di donazione, divisioni preventive, clausole condizionate). L'effetto principale del divieto è la **nullità assoluta del patto**.

La ratio del divieto è eminentemente sistemica e si collega al **carattere unilaterale, personalissimo e sempre revocabile del testamento**. Se si consentisse a un soggetto di **vincolarsi irrevocabilmente circa la futura destinazione del proprio patrimonio** attraverso un contratto, verrebbe irrimediabilmente compromessa la libertà di testare. L'ereditando, infatti, perderebbe il potere di modificare liberamente le proprie ultime volontà in base all'evoluzione delle proprie condizioni personali, familiari ed economiche.

Inoltre, permettere l'attribuzione immediata di diritti futuri sulla successione determinerebbe la **prematura cristallizzazione della situazione giuridica dei successibili**, generando aspettative giuridicamente tutelate in soggetti che, in base al principio generale della *successione mortis causa*, **non vantano alcun diritto prima dell'apertura della successione**.

Alla luce della sua funzione garantista, il divieto si **estende a ogni negozio mediante il quale il soggetto dispone in via anticipata e vincolante della propria successione**. Tale estensione è intesa non solo in senso formale (patti espressi), ma anche in senso sostanziale: sono vietati tutti gli atti diretti a vincolare, direttamente o indirettamente, la libertà testamentaria o a incidere sulla futura devoluzione del patrimonio ereditario.

Il divieto dei patti successori ha una solida radice storica. Già il codice civile del 1865 lo sanciva mediante una pluralità di norme (artt. 1182, 954 e 1460 c.c.), che riprendevano l'impostazione di derivazione romanistica, ove tali patti erano considerati **contrari al buon costume e all'ordine pubblico privatistico**.

Accanto al patto successorio istitutivo, l'art. 458 c.c. vieta in via generale anche tutte le **forme negoziali, unilaterali o bilaterali**, mediante le quali un soggetto, ancor prima dell'apertura della successione, **dispone di diritti successori futuri o vi rinunzia**, assumendo obbligazioni o compiendo atti traslativi che abbiano per oggetto un'eredità non ancora devoluta. Si tratta dei **patti successori dispositivi** (in cui il disponente trasferisce a terzi diritti che gli spetterebbero in una successione non ancora aperta) e dei **patti rinunziativi** (in cui il soggetto rinuncia anticipatamente a tali diritti).

Tali negozi, benché in astratto non incidano direttamente sulla libertà testamentaria del *de cuius* (che resta libero di modificare o revocare le proprie disposizioni fino alla morte), sono ritenuti **inammissibili** perché contrastano con la struttura e le finalità del sistema

successorio fondato sull'apertura della successione come momento costitutivo della posizione giuridica dell'erede.

Nel novero dei negozi vietati, rientrano tipicamente:

- **donazioni** e altri atti a titolo gratuito, stipulati a **tacitazione della legittima**, ossia al fine di prevenire o evitare future pretese successorie;
- **rinunce preventive all'eredità** ancora non devoluta;
- **transazioni stipulate tra presunti successibili e l'ereditando ancora in vita**, con le quali si regolano anticipatamente rapporti successori futuri.

Tali atti, pur non ledendo formalmente la libertà di disporre del *de cuius*, sono considerati **illegittimi in sé**, in quanto alterano l'equilibrio del sistema successorio prima ancora che esso si realizzi. Anche **l'assenza di approfittamento o squilibrio patrimoniale** non rileva: la nullità del patto si configura come una **nullità strutturale** derivante dalla sua incompatibilità con l'ordine giuridico successorio, indipendentemente dalla giustizia sostanziale del singolo atto.

La giustificazione del divieto non va rinvenuta esclusivamente nella tutela del disponente contro atti eventualmente svantaggiosi o frutto di captazione. Al contrario, essa si fonda su un'esigenza **etico-sociale più profonda**, ovvero sulla volontà del legislatore di **escludere ogni forma di speculazione sull'eredità di persona ancora in vita**.

In tale prospettiva, il divieto assume una funzione di ordine pubblico: **impedire che il fenomeno successorio, che ha per sua natura un presupposto personale (la morte di un soggetto), venga anticipato e mercificato** da atti patrimoniali stipulati tra vivi. La libertà del testatore è così preservata non solo sul piano formale, ma anche sul piano sostanziale, evitando che pressioni, aspettative o interessi economici consolidati possano condizionarla in maniera surrettizia.

Un tema tradizionalmente dibattuto in dottrina e giurisprudenza è quello relativo al **coordinamento tra il divieto di patti successori dispositivi e la validità della vendita di cosa altrui**, disciplinata dall'art. 1478 c.c. (BIANCA).

La questione si pone nei casi in cui un soggetto alieni un bene **su cui vanta un'aspettativa successoria**, come può accadere quando, ad esempio, un figlio venda un bene appartenente a un genitore ancora in vita, confidando di acquisirne la proprietà per effetto della futura successione.

La soluzione dipende dalla **struttura dell'atto**:

- **Se la vendita è condizionata all'apertura della successione**, ovvero è costruita come **trasferimento differito al momento della delazione ereditaria**, essa integra un vero e proprio **patto successorio dispositivo vietato**, e come tale è nulla per violazione dell'art. 458 c.c. In questo caso, l'alienante dispone di un bene che non possiede ancora, **in qualità di erede futuro**, anticipando l'effetto successorio.
- **Se invece la vendita ha effetto immediato**, o comunque entro un termine certo e non subordinato alla morte del proprietario, essa **rientra nello schema della vendita di cosa altrui**, pienamente ammessa dall'ordinamento. In tal caso, il venditore non agisce in quanto erede futuro, ma come soggetto che si assume l'obbligo di procurare al compratore il bene, assumendone i relativi rischi e responsabilità.

La distinzione, quindi, non è meramente teorica, ma incide sulla **validità del negozio**: nel primo caso, si ha un contratto nullo (ai sensi del combinato disposto degli articoli 1418 comma 3 c.c. e 458 c.c.); nel secondo, un contratto valido e produttivo di effetti obbligatori. Come finora detto, l'art. 458 c.c. **sanziona espressamente con la nullità** tutti i patti successorii, siano essi istitutivi, dispositivi o rinunziativi. La nullità, in quanto **radicale**, travolge non solo il patto in sé, ma anche **tutti gli atti che ne costituiscono esecuzione diretta o indiretta**. Si pensi, ad esempio, a trasferimenti patrimoniali disposti in adempimento di un patto successorio dispositivo o a una rinuncia preventiva all'eredità formalizzata contrattualmente: si tratta in ogni caso di negozi nulli e improduttivi di effetti. Particolare rilievo assume il fenomeno del cosiddetto **testamento esecutivo** (così BIANCA), ossia del testamento redatto dal disponente per dare attuazione a un obbligo precedentemente assunto in sede contrattuale. In tali ipotesi, **la nullità del patto si riflette sulla validità della disposizione testamentaria**, giacché quest'ultima, pur formalmente valida, si configura quale **mero adempimento di un vincolo negoziale nullo ab origine**, e pertanto ne condivide l'invalidità.

In dottrina non manca chi, pur riconoscendo la nullità del patto successorio, **ritiene valida la disposizione testamentaria contenuta nel testamento esecutivo**, qualora essa rappresenti comunque **un'espressione autonoma della volontà del testatore**, libera e non vincolata. In altri termini, la disposizione potrebbe essere considerata efficace **quando il testatore, pur avendo stipulato un patto nullo, abbia successivamente manifestato una volontà effettiva e libera di disporre dei propri beni nei termini ivi indicati**.

Secondo tale impostazione, ciò che rileva ai fini della validità della disposizione non è la preesistenza di un patto nullo, bensì la possibilità che il testatore **abbia confermato autonomamente la propria volontà dispositiva** mediante atto testamentario. Di contro, la disposizione sarebbe nulla **se risultasse che il testatore l'ha predisposta esclusivamente perché si riteneva vincolato dal patto**, in assenza di una libera autodeterminazione.

Questo orientamento, di taglio più sostanzialistico, introduce un criterio di verifica della validità fondato sull'indagine circa la **sussistenza di una volontà effettiva** del testatore, svincolata dal patto nullo, ma si espone a critiche per il rischio di eludere il divieto posto dall'art. 458 c.c., attraverso forme apparenti di autonomia testamentaria.

Con riferimento alla **disciplina transnazionale delle successioni**, il **Regolamento (UE) n. 650/2012**, relativo alla competenza, legge applicabile, riconoscimento e esecuzione delle decisioni e degli atti in materia successoria, ha offerto una **definizione autonoma di patto successorio**, accogliendo una nozione ampia e strutturalmente diversa rispetto a quella italiana.

Ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. b), per **“accordo sulla successione”** si intende qualsiasi **accordo che conferisca, modifichi o revochi diritti nella successione di una o più persone**, con o senza corrispettivo. Il Regolamento, in tal modo, **legittima la figura del patto successorio**, riconoscendone natura e funzione quali strumenti negoziali anticipatori della vocazione ereditaria.

In relazione alla **legge applicabile**, l'art. 25 del Regolamento stabilisce che i patti successori sono disciplinati dalla **legge dello Stato in cui il disponente ha la residenza abituale al momento della loro conclusione**, oppure, su scelta delle parti, dalla **legge della cittadinanza del disponente** (anche *pro futuro*, ex art. 22). In caso di successione di più persone, la legge deve essere comune a tutti i disponendi.

La disciplina europea, nel legittimare i patti successori secondo la *lex causae*, si confronta inevitabilmente con il sistema italiano che, come visto, **ne vieta in radice la stipulazione**. Tuttavia, il Regolamento prevede all'art. 35 una **clausola di salvaguardia dell'ordine pubblico**, secondo cui può essere rifiutata l'applicazione di una norma straniera **manifestamente incompatibile con i principi fondamentali del foro**.

Sennonché, la giurisprudenza e la dottrina prevalenti **escludono che l'ammissione dei patti successori da parte di un ordinamento straniero integri automaticamente una violazione dell'ordine pubblico italiano**. In assenza di elementi lesivi della dignità umana, della parità

dei diritti o della protezione dei legittimari, la stipulazione di un patto successorio secondo un ordinamento estero non contrasta, in via assoluta, con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano.

Ne deriva che **la nullità dei patti successori, prevista dal diritto interno, non osta al riconoscimento o all'esecuzione di un patto stipulato validamente all'estero**, secondo la legge applicabile designata dal Regolamento (es. in Germania o Austria, ove il *Erbvertrag* è ammesso), salvo che l'atto contenga clausole concretamente offensive dei valori fondamentali dell'ordinamento italiano.

8.2 I negozi *mortis causa* (BIANCA)

Nel sistema civilistico, il **negozio a causa di morte** si configura come un atto di autonomia privata attraverso il quale un soggetto **predispose la regolamentazione dei propri rapporti giuridici patrimoniali per il tempo successivo alla propria morte**. Tale negozio ha come tratto distintivo la **produzione di effetti giuridici destinati a realizzarsi dopo la cessazione della vita del disponente**, ed è pertanto connotato da una funzione tipicamente successoria. Nel vigente ordinamento italiano, il **testamento** rappresenta l'unica figura espressamente riconosciuta e lecita di negozio a causa di morte, in quanto strumento giuridico attraverso cui il soggetto può **disciplinare la destinazione *post mortem* (oltre che *mortis causa*) del proprio patrimonio**, secondo la libertà riconosciutagli entro i limiti di legge (art. 587 c.c.).

Anche i **patti successori istitutivi** si pongono concettualmente nel novero dei negozi a causa di morte, in quanto aventi l'effetto di attribuire diritti ereditari con efficacia postuma. Tuttavia, essi risultano **espressamente vietati e sanzionati con nullità dall'art. 458 c.c.**, in ragione dell'esigenza di tutelare la libertà testamentaria e di impedire vincoli anticipati del patrimonio successorio.

Accanto ai negozi a causa di morte, si colloca la diversa categoria dei **negozi connessi alla morte**, i quali, pur presentando una relazione temporale o condizionale con l'evento della morte, **non attribuiscono diritti successori né implicano una disposizione testamentaria**. Tali atti, pertanto, non rientrano nella sfera del diritto successorio in senso tecnico.

La **distinzione tra negozi a causa di morte e negozi connessi alla morte** si fonda non tanto sulla circostanza che l'effetto giuridico si produca *post mortem*, quanto piuttosto sulla **funzione dell'atto negoziale**: si è in presenza di un negozio a causa di morte **quando l'atto è inteso dal disponente quale mezzo per regolare la propria successione**, ossia per

disporre dei propri beni una volta deceduto; si configura, invece, un negozio connesso alla morte **quando l'efficacia *post mortem* è meramente eventuale o strumentale, senza finalità dispositive in senso successorio.**

La *ratio legis* che sorregge il divieto dei patti successori – vale a dire la **tutela della libertà testamentaria e il divieto di introdurre vincoli anticipati sull'asse ereditario** – non si estende ai negozi connessi alla morte, proprio perché **tali atti non limitano né la disponibilità dei beni da parte del disponente, né la sua facoltà di redigere validamente un testamento.**

Pertanto, atti che pur producendo effetti subordinati alla morte di un soggetto non abbiano **natura o finalità successoria**, non possono rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 458 c.c. Né il dato testuale né l'interpretazione sistematica giustificano una **estensiva assimilazione tra atti a causa di morte e atti semplicemente connessi alla morte**. Anzi, una tale lettura rischierebbe di introdurre **un ingiustificato limite alla libertà negoziale** garantita dall'art. 1322 c.c., con potenziale contrasto con i principi di autonomia privata e di ragionevolezza ex art. 3 Cost.

Parte della dottrina ha sostenuto che il **testamento debba essere considerato l'unico strumento lecito per disporre dei propri beni *mortis causa***, con la conseguenza che qualsiasi atto produttivo di effetti patrimoniali in dipendenza della morte del disponente sarebbe da considerarsi illecito. Tale ricostruzione – di taglio rigidamente formalistico – **non trova però riscontro in alcuna norma che sanzioni con la nullità tutti gli atti collegati alla morte**, ma soltanto quelli che attribuiscono **diritti successori** in violazione dell'art. 458 c.c.

Di contro, si ritiene più conforme al principio di legalità e al canone della libertà negoziale ritenere leciti tutti quei negozi **che non attribuiscono diritti successori in senso proprio**, ancorché producano effetti subordinati al decesso di una parte, **purché non precludano la revocabilità delle disposizioni patrimoniali** né condizionino la libertà testamentaria del disponente.

Si passano ora in rassegna i principali negozi connessi alla morte.

a) Opzione

Ai fini dell'individuazione dei negozi che ricadono nel divieto previsto dall'art. 458 c.c., occorre distinguere tra gli atti che producono effetti *inter vivos*, cioè durante la vita del

disponente, e quelli che invece sono strutturalmente volti a produrre effetti **dopo la sua morte**, in quanto destinati a regolare, direttamente o indirettamente, la sua successione.

Deve escludersi la natura successoria, e quindi anche la riconducibilità al divieto dei patti successori, in tutti i casi in cui il soggetto **trasferisce attualmente e irrevocabilmente un proprio diritto** a favore di un altro soggetto, con effetti pienamente realizzati nel tempo della sua vita. In tali ipotesi, manca l'elemento essenziale della **causa mortis** e l'atto resta nel paradigma del negozio *inter vivos*, anche se motivato da finalità di liberalità o da ragioni affettive connesse alla previsione della propria morte.

Per converso, quando il bene oggetto dell'atto **non esce dalla sfera giuridica del disponente**, e l'attribuzione a favore di un terzo è destinata a compiersi **solo al momento della sua morte**, il negozio manifesta una chiara **funzione successoria** e si configura come negozio **a causa di morte**, indipendentemente dalla sua veste formale. In questi casi, il trasferimento *post mortem* del bene, o la costituzione di un diritto su di esso, evidenzia un **vincolo giuridico anticipato** sulla successione, in contrasto con il principio della **libertà testamentaria** e con il divieto di stipulare patti successori.

Rientrano, pertanto, nel divieto ex art. 458 c.c. anche quei negozi nei quali il disponente **attribuisce ad altri un diritto di opzione esercitabile solo dopo la sua morte**. Si tratta di ipotesi nelle quali il soggetto non trasferisce immediatamente il bene, ma si **vincola preventivamente a favore dell'opzionario**, privandosi della possibilità di disporre liberamente per testamento. Tale effetto, pur mediato da una struttura contrattuale *inter vivos*, realizza **anticipatamente** una scelta successoria, e come tale è nulla.

Non può essere addotta, in senso contrario, la validità riconosciuta alle **clausole statutarie o parasociali che prevedono un diritto di opzione a favore dei soci superstiti** sulle quote del socio defunto. In tali casi, infatti, la giurisprudenza e la dottrina prevalente ritengono sussistere una **deroga giustificata al divieto dei patti successori**, fondata sull'**esigenza di continuità dell'impresa** e sulla tutela della stabilità della compagine sociale. Si tratta di ipotesi particolari, in cui il diritto di opzione *post mortem* è considerato **funzionale all'interesse collettivo della società** e non strumentale a una regolazione privatistica della successione del socio defunto.

Altrettanto rilevante, ai fini dell'applicazione del divieto, è il caso dei **contratti preliminari** stipulati dal disponente **con efficacia differita al tempo successivo alla propria morte**. Anche in questa ipotesi, l'impegno negoziale vincola il soggetto a trasferire il bene o

a compiere una determinata prestazione in favore del promissario, impedendogli di disporre liberamente della propria successione mediante testamento. In quanto tale, il contratto preliminare si traduce in una forma surrettizia di disposizione *mortis causa* e deve, pertanto, essere **ritenuto nullo per violazione dell'art. 458 c.c.**

b) La donazione

Nella categoria dei **patti successori istitutivi** rientrano anche quelle figure negoziali che, pur formalmente inquadrabili tra gli atti *inter vivos*, sono strutturalmente orientate a produrre i propri effetti **solo in conseguenza della morte del disponente**. Tra queste, particolare rilievo assume la **donazione a causa di morte**, intesa quale atto di liberalità in cui il trasferimento del bene a favore del donatario è **sospensivamente condizionato** alla morte del donante.

Tale figura, pur avendo la veste di una donazione, **assolve in realtà alla funzione tipica del testamento**, in quanto realizza un'attribuzione patrimoniale che diviene efficace solo a seguito del decesso del soggetto disponente. Ne deriva che, sotto il profilo funzionale, è **in contrasto con il divieto posto dall'art. 458 c.c.** L'effetto traslativo differito al momento della morte del donante comporta, infatti, una lesione dell'**autonomia testamentaria**, che viene svuotata di contenuto nella misura in cui l'attribuzione patrimoniale diviene **giuridicamente irrevocabile** già in vita, a differenza del testamento che conserva, sino alla morte del disponente, un carattere interamente revocabile.

Va invece **esclusa l'applicabilità del divieto di cui all'art. 458 c.c.** nei confronti della **donazione con riserva di usufrutto a favore del donante (o di un terzo)**. In tale schema negoziale, infatti, si realizza un **effetto traslativo immediato** della nuda proprietà in favore del donatario, con contestuale riserva dell'usufrutto per tutta la durata della vita del disponente. La **titolarità del bene** passa sin da subito al donatario, e la successiva acquisizione della piena proprietà non deriva da un effetto differito del contratto, bensì dall'**estinzione legale dell'usufrutto** ai sensi dell'art. 979 c.c., che si verifica automaticamente al decesso dell'usufruttuario. In tal modo, il negozio conserva la sua natura di **donazione tra vivi**, non incide sulla libertà testamentaria del donante e **non integra un patto successorio**, nemmeno in senso lato.

Del pari, non rientra nella categoria dei patti successori vietati la **donazione con clausola di premorienza**, intesa come donazione **risolutivamente condizionata** alla morte del

donatario prima del donante. In tale ipotesi, il trasferimento patrimoniale si realizza con effetto immediato e la condizione apposta incide non sul perfezionamento della donazione, bensì sulla sua **eventuale risoluzione retroattiva**, la quale è funzionale a tutelare l'interesse del donante a evitare che il bene entri nella sfera ereditaria del donatario, nel caso in cui quest'ultimo premuoia.

Ben diversa è, invece, l'ipotesi in cui la donazione sia **sospensivamente condizionata alla premorienza del donante**. In tal caso, il bene rimane nella sfera giuridica del donante fino al momento della sua morte, e il trasferimento al donatario si produce **solo successivamente al decesso**. Si riproduce così, in via indiretta, la struttura tipica della **donazione a causa di morte**, con la conseguenza che il negozio **deve essere considerato nullo**, ai sensi dell'art. 458 c.c., in quanto integra un atto di disposizione mortis causa in forma contrattuale.

In definitiva, il criterio dirimente tra donazione valida e donazione nulla per violazione del divieto dei patti successori non risiede nella **natura del contratto**, ma nella **struttura causale dell'attribuzione**: se questa è subordinata alla morte del disponente e il trasferimento si verifica **solo dopo il decesso**, si realizza una liberalità *mortis causa* non consentita dal nostro ordinamento, con conseguente nullità dell'atto. Viceversa, se l'effetto traslativo è **immediato**, pur accompagnato da limitazioni come la riserva di usufrutto o clausole risolutive, il negozio conserva la sua natura *inter vivos* e si sottrae al divieto.

c) **Mandato post mortem**

Nell'ambito degli atti destinati a produrre effetti giuridici dopo la morte del loro autore, si colloca l'istituto del **mandato post mortem**, vale a dire quel contratto di mandato stipulato tra il mandante e il mandatario affinché quest'ultimo realizzi determinati atti giuridici **dopo il decesso del mandante**.

Come noto, il **mandato** è un contratto consensuale disciplinato dall'art. 1703 c.c., in forza del quale una parte (il mandatario) assume l'obbligo di compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra parte (il mandante). Il contratto di mandato si perfeziona con il consenso di entrambe le parti, sicché **non può ritenersi validamente costituito** se il mandatario non abbia **espresso il proprio assenso prima della morte del mandante**. Infatti, secondo i principi generali in materia di contratti, la morte sopravvenuta di chi formula una proposta negoziale **ne determina l'inefficacia**, ai sensi dell'art. 1329 c.c., in assenza di una tempestiva accettazione.

In linea generale, il **mandato si estingue con la morte del mandante**, in forza dell'art. 1722, n. 4, c.c. Tuttavia, l'art. 1723, comma 2, c.c. prevede una significativa **deroga** a tale regola: il mandato non si estingue per morte del mandante se sia stato **conferito anche nell'interesse del mandatario o di un terzo**. In tal caso, il mandato è **vincolante anche per gli eredi del mandante**, i quali **non possono revocarlo**.

Proprio su tale base si fonda la **figura del mandato *post mortem***, il quale viene qualificato come **valido ed efficace** qualora sia conferito per l'esecuzione di atti **che non comportano attribuzioni successorie**, bensì operazioni di **natura non patrimoniale** oppure riferite a beni **già usciti dal patrimonio del *de cuius*** prima della sua morte.

In particolare, è considerato valido il mandato *post mortem* con il quale il mandatario è incaricato di compiere **atti di carattere personale o simbolico** (come, ad esempio, l'organizzazione della sepoltura o della cremazione del mandante), ovvero **atti dispositivi su beni di cui il mandante abbia già disposto in vita**, ad esempio versando somme di denaro al mandatario affinché, dopo la sua morte, esse siano impiegate per realizzare una determinata finalità (ad esempio, l'acquisto di un bene a beneficio di un terzo).

Diversamente, laddove il **mandato *post mortem* implichi l'attribuzione di beni che al momento della stipula risultano ancora nel patrimonio del mandante**, e il cui effetto traslativo è **differito alla sua morte**, ci si trova dinanzi a un **negozio a causa di morte**, il quale è **vietato dall'ordinamento** se posto in essere nella forma del contratto. In tali ipotesi, infatti, il mandato viene a integrare un **patto successorio istitutivo**, in quanto la volontà dispositiva del mandante si realizza mediante uno strumento contrattuale, con efficacia postuma e con incidenza diretta sull'asse ereditario. In altre parole, si verifica una violazione dell'art. 458 c.c., poiché il mandante **vincola la propria successione mediante un atto *inter vivos***, svuotando di contenuto la funzione propria del testamento.

L'invalidità colpisce, altresì, **ogni forma di mandato conferito a un soggetto che, in qualità di futuro erede, si obblighi contrattualmente a disporre di beni che gli saranno trasmessi solo in forza dell'apertura della successione**. In tal caso, si realizza un **patto successorio dispositivo**, parimenti nullo, in quanto il soggetto assume obblighi giuridici su beni di cui **non è ancora titolare**, né attuale né in via certa, ma solo **eventualmente futuro** destinatario, in forza della successione mortis causa.

In sintesi, si può concludere che:

- Il **mandato post mortem** è valido **solo se** il mandatario ha prestato il proprio consenso **prima** del decesso del mandante e l'attività richiesta non implica **attribuzioni patrimoniali successorie**;
- È invece **nullo** (per violazione dell'art. 458 c.c.) qualora:
 - 1) il mandato miri a **disporre dei beni del mandante per il tempo successivo alla sua morte**;
 - 2) implichi **prestazioni a carico dell'eredità**;
 - 3) comporti la trasmissione di **diritti ereditari** in favore di determinati soggetti;
- Il criterio discrezionale tra validità e nullità del mandato *post mortem* **risiede nella causa concreta del negozio**, con specifico riferimento alla **funzione successoria** e alla **irrevocabilità dell'attribuzione**.

d) Contratto a favore di terzi

Il **contratto a favore di terzo** rappresenta una peculiare figura negoziale disciplinata dall'art. 1411 c.c., mediante la quale una parte, detta **promittente**, si obbliga ad eseguire una prestazione nei confronti di un soggetto estraneo al rapporto contrattuale originario, il **terzo beneficiario**, su designazione dell'altra parte, denominata **stipulante**.

In tale schema, il **diritto del terzo sorge direttamente** dal contratto, senza necessità di una nuova manifestazione di volontà da parte del promittente o dello stipulante, pur essendo lo stipulante titolare del potere di **revoca della designazione** fino a quando il terzo non abbia dichiarato di volerne profittare, ai sensi dell'art. 1411, comma 2, c.c.

Il codice civile contempla espressamente l'ipotesi in cui la **prestazione dovuta dal promittente debba essere eseguita al terzo dopo la morte dello stipulante**, riconoscendo in tale evenienza a quest'ultimo la facoltà di **revocare la designazione anche mediante testamento**, pur in presenza dell'adesione del beneficiario (art. 1412, comma 2, c.c.). Ciò nondimeno, tale facoltà di revoca **non trasforma** la designazione in una **disposizione mortis causa**, né attribuisce alla fattispecie natura successoria.

Infatti, il **terzo risulta titolare del diritto già in vita dello stipulante**, sebbene il suo esercizio possa essere differito nel tempo. Non si verifica, pertanto, alcun trasferimento di diritti per effetto della morte, ma semplicemente la decorrenza del termine pattuito per l'adempimento della prestazione.

Questa impostazione spiega perché l'ordinamento consenta allo stipulante di **rinunciare alla facoltà di revoca** mediante atto scritto, come previsto dallo stesso art. 1412 c.c. Tale rinuncia è pienamente compatibile con il principio della **libertà testamentaria**, in quanto si riferisce a un diritto **già attribuito al terzo in forza del contratto inter vivos**, e non mediante un atto unilaterale di ultima volontà.

Una specifica applicazione del **contratto a favore di terzo con prestazione *post mortem*** si riscontra nell'ambito dell'**assicurazione sulla vita**, in particolare quando il contraente-stipulante designa un beneficiario diverso da sé stesso, al quale la compagnia assicuratrice dovrà corrispondere il capitale assicurato in caso di morte del contraente.

Ai sensi dell'art. 1920 c.c., il **beneficiario designato** acquista un **diritto proprio** nei confronti dell'assicuratore, in forza del contratto, e **non quale erede del contraente**. Il codice ammette che la designazione possa avvenire **per dichiarazione scritta o per testamento**, e anche in quest'ultimo caso, la fonte dell'attribuzione resta **contrattuale** e non successoria. La forma testamentaria ha dunque valore meramente **designativo** e non dispositiva in senso successorio.

Ne consegue che, anche qualora il beneficiario sia individuato genericamente come "erede del contraente", egli acquista la somma assicurata **iure proprio e non iure hereditatis**, con la conseguenza che la percezione dell'indennizzo **non è subordinata all'accettazione dell'eredità**, né preclusa da un'eventuale **rinuncia alla stessa**. Tale qualificazione trova conferma nel dato normativo e nella prevalente elaborazione dottrinale.

Un caso di particolare rilievo si verifica nell'ipotesi in cui **uno dei beneficiari premuoia al contraente**. In assenza di revoca della designazione o di diversa previsione del contraente, **gli eredi del beneficiario premorto non sono esclusi dalla prestazione assicurativa**, ma subentrano nel diritto alla quota che sarebbe spettata al defunto, secondo quanto disposto dall'art. 1412, comma 2, c.c.

e) Deposito a favore di terzi

Il meccanismo del **deposito a favore di terzo** può essere inquadrato, in certe ipotesi, nel modello del contratto a favore di terzo. Ciò si verifica quando il **depositante designa un terzo come soggetto titolato alla restituzione della cosa**, riconoscendogli, sin da subito, **un diritto immediato, ancorché condiviso** con il depositante.

In tali casi – che si verificano ad esempio nei depositi bancari con facoltà di prelievo congiunta o disgiunta – il terzo **acquista una posizione giuridica attuale**, benché il pieno godimento possa realizzarsi in un momento successivo. Non essendovi alcuna attribuzione *mortis causa*, la fattispecie è **estranea all’ambito applicativo dell’art. 458 c.c.** e rientra nella fisiologia dei rapporti contrattuali *inter vivos*.

Differente è il caso in cui il depositante **mantenga l’esclusiva titolarità del diritto alla restituzione** fino alla propria morte, e la designazione del terzo venga concepita in modo tale da attribuirgli **diritti solo dopo il decesso del depositante**. In tale configurazione, l’attribuzione al terzo **non è attuale**, ma è subordinata alla **morte del disponente**.

Dal punto di vista giuridico, ciò comporta che **il bene depositato continua a far parte del patrimonio del depositante** sino al momento della morte e il terzo **non assume alcuna posizione giuridica attiva** se non *post mortem*. Si determina, pertanto, un’attribuzione postuma in favore di un soggetto predeterminato, realizzata per effetto di un contratto e **non di un atto testamentario**: tale schema rientra a pieno titolo nel divieto dei patti successori istitutivi.

Potrebbe, in astratto, obiettarsi che la **revocabilità unilaterale della designazione da parte del depositante** – finché in vita – escluda la natura successoria dell’attribuzione. In effetti, se il disponente conserva la facoltà di modificare, revocare o annullare l’attribuzione in qualsiasi momento, **la sua libertà testamentaria non risulterebbe compressa**.

Tuttavia, la dottrina più rigorosa ha evidenziato come **la semplice revocabilità non sia sufficiente a eludere il divieto dell’art. 458 c.c.**, laddove la **struttura negoziale concretamente adottata esprima la volontà del disponente di regolare la propria successione patrimoniale attraverso un contratto**. Anche un atto revocabile può integrare un **patto successorio nullo**, se la causa concreta del negozio è quella di **predisporre un effetto attributivo a favore di un soggetto determinato per il momento successivo alla propria morte**.

f) Riconoscimento di debito

Del tema si è occupata una sentenza della **Cour de cassation francese**, che ha escluso che il **riconoscimento di un debito**, contenente la previsione che il pagamento debba avvenire **alla morte del debitore**, possa essere qualificato come patto successorio. La motivazione della sentenza è pienamente condivisibile, in quanto il riconoscimento

presuppone – per sua natura – l'esistenza pregressa di un rapporto obbligatorio. Esso, pertanto, non costituisce un atto attributivo in favore del creditore, bensì un semplice atto ricognitivo dell'obbligazione preesistente, che può avere efficacia meramente probatoria.

Ne consegue che l'individuazione del **dies ad quem** della prestazione (cioè la morte del debitore) non incide sulla **causa** del negozio, che rimane estranea al fenomeno successorio, poiché non si realizza alcuna attribuzione patrimoniale connessa alla successione *mortis causa*.

Del tutto differente sarebbe, invece, l'ipotesi in cui il riconoscimento sia **fittizio**, ossia privo di reale fondamento, e diretto strumentalmente a **favorire un determinato soggetto** in vista dell'apertura della successione del "debitore". Anche in questo caso, tuttavia, si ritiene che **non si configuri un patto successorio**, in quanto il destinatario del riconoscimento non acquista alcun diritto effettivo. Egli potrà far valere una **mera apparenza di credito**, che rimane tuttavia soggetta al rischio della prova contraria e della declaratoria di insussistenza dell'obbligazione. In altri termini, la fittizietà del riconoscimento non genera di per sé un effetto giuridico attributivo suscettibile di qualificarsi come disposizione *mortis causa*.

g) Società

L'intreccio tra fenomeno successorio e disciplina societaria rappresenta uno dei più delicati snodi del diritto civile contemporaneo, in quanto il **rapporto societario** può costituire uno strumento attraverso cui si tenta di **realizzare attribuzioni patrimoniali post mortem** al di fuori delle forme proprie del testamento, con il rischio di elusione del **divieto generale dei patti successori**, sancito dall'art. 458 c.c.

Nelle **società di persone**, la morte di uno dei soci, in assenza di specifiche previsioni contrattuali, determina **l'estinzione del rapporto sociale** limitatamente al socio defunto e **l'obbligo degli altri soci di procedere alla liquidazione della sua quota** in favore degli eredi (art. 2284 c.c.). La norma, tuttavia, consente una **deroga pattizia**, ammettendo che il contratto sociale possa prevedere la **continuazione della società con gli eredi**, purché costoro vi acconsentano. Si tratta della c.d. **clausola di continuazione facoltativa**, la quale – in quanto rimessa alla libera adesione degli eredi – **non lede né il principio della libertà testamentaria** né la sfera di autonomia del socio defunto, bensì amplia il contenuto patrimoniale della quota ereditaria.

Viceversa, non può ritenersi efficace la **clausola di continuazione obbligatoria**, che imponga agli eredi la permanenza nel rapporto societario senza il loro consenso. Una simile clausola si pone in **contrasto con il principio di relatività del contratto**, non potendo un soggetto obbligare altri contraenti futuri (gli eredi) senza il loro consenso preventivo.

Parimenti **illegittima** è la **clausola tontinaria**, ossia quella che, alla morte di un socio, **escluda il diritto degli eredi alla liquidazione della quota**, determinando invece la **consolidazione pro quota** della partecipazione sociale in capo agli altri soci. Tale clausola comporta *un'attribuzione post mortem* a favore dei soci superstiti, **in spregio alla disciplina successoria** e alla parità di trattamento tra successibili.

Particolare attenzione merita la **clausola statutaria che riconosce ai soci superstiti un diritto di opzione** sulla quota del socio defunto. In tale ipotesi, al momento della morte del socio, si apre in favore degli altri soci la **facoltà di acquistare** la sua partecipazione. La **giurisprudenza di legittimità** ha ritenuto legittima tale clausola, ritenendo che non integri un patto successorio, in quanto l'acquisto avverrebbe **non direttamente per effetto della morte**, ma **successivamente all'accettazione ereditaria da parte degli eredi**, e subordinatamente al loro subentro nella titolarità della quota.

La **dottrina più rigorosa**, tuttavia, ha posto in dubbio questa impostazione, osservando che l'opzione, pur se esercitabile *post mortem*, costituisce pur sempre **un diritto potestativo** volto a **produrre effetti direttamente sul patrimonio ereditario**, incidendo in modo significativo sulla sorte della quota del defunto. Di conseguenza, la clausola potrebbe integrare **una forma indiretta di patto successorio istitutivo**, quantomeno sotto il profilo funzionale.

La questione si presenta in modo diverso nell'ambito delle **società di capitali**, per le quali il legislatore ha adottato una disciplina più flessibile e orientata alla tutela della **continuità aziendale**.

In particolare, l'art. 2355-bis c.c. prevede che, in linea di principio, **le partecipazioni azionarie siano liberamente trasferibili a causa di morte**, ma consente al contratto sociale di **subordinare il trasferimento al gradimento della società o degli altri soci**. Tuttavia, al fine di evitare abusi o blocchi della circolazione della quota, è necessario che, in caso di mancato gradimento, la società o i soci siano obbligati a **corrispondere un equo corrispettivo** per l'acquisto delle azioni.

Questa **clausola di gradimento** è stata interpretata come una **legittima limitazione alla libera trasmissibilità delle partecipazioni**, e quindi compatibile con l'art. 458 c.c., nella misura in cui **non incide sulla delazione ereditaria** ma solo sulla destinazione successiva della quota già entrata nel patrimonio degli eredi. Ne consegue che, se **la clausola di opzione è collegata a una clausola di gradimento**, essa può considerarsi valida in quanto **strumento contrattuale volto a regolare ex ante la gestione delle partecipazioni**, piuttosto che a disporre *mortis causa* dei beni del *de cuius*.

L'ammissibilità di clausole analoghe è generalmente riconosciuta anche nell'ambito delle **società a responsabilità limitata**, alle quali si applica, in via estensiva, la *ratio* della disciplina prevista per le società per azioni. Anche nella s.r.l., pertanto, è ritenuta valida **la clausola che consenta ai soci superstiti di acquistare la quota del socio defunto**, purché agli eredi venga **corrisposto un prezzo congruo**, tale da evitare effetti spogliativi e da tutelare il giusto valore del patrimonio ereditario.

h) Trust

Nell'evoluzione delle tecniche di regolamentazione *inter vivos* dei patrimoni, il **trust** ha progressivamente assunto un ruolo centrale quale **strumento alternativo al testamento** per il perseguimento di finalità eterogenee, in alcuni casi collocabili ai margini dell'ambito successorio.

La dottrina più autorevole ha sottolineato che il **trust autodichiarato o immediatamente traslativo** – ossia quello in cui il disponente, in vita, trasferisce a un trustee la titolarità di determinati beni per finalità future e determinate – **non si pone in contrasto con il divieto dei patti successori** previsto dall'art. 458 c.c. Infatti, in tali ipotesi, **la disposizione patrimoniale ha effetti attuali**, concretandosi in un **effettivo spossessamento** da parte del disponente, il quale non si limita a regolare la propria successione futura, ma trasferisce immediatamente la proprietà del bene al fiduciario.

La *ratio* del divieto dei patti successori – che risiede nella volontà legislativa di evitare una predeterminazione vincolante della successione *mortis causa* mediante strumenti diversi dal testamento – non risulta dunque lesa qualora il disponente **si spogli subito del proprio patrimonio** in favore di un *trustee*, pur a fini di gestione differita o con attribuzione finale *post mortem*.

In questa prospettiva, il *trust* assume una fisionomia autonoma rispetto al testamento: non uno strumento surrettizio di regolazione ereditaria, ma un **negozio traslativo *inter vivos* con effetti mediati o indirettamente proiettati sul momento successorio**.

Diverso discorso deve farsi laddove il trust si configuri come **strumento dispositivo diretto a produrre effetti solo dopo la morte del disponente**, e ciò a prescindere dalla forma prescelta. In tali ipotesi, ove **mancasce un'effettiva traslazione del patrimonio in vita**, il trust assumerebbe la **funzione propria del testamento** e ricadrebbe dunque nell'ambito dei **negozi a causa di morte** vietati se stipulati in forma contrattuale.

In altri termini, **un trust che non prevede alcuna disposizione attuale**, ma solo una traslazione futura dei beni subordinata alla morte del disponente, **integra una violazione del divieto di patto successorio istitutivo**, proprio in quanto si sostanzia in una disposizione patrimoniale *post mortem* al di fuori delle forme legittime previste dalla legge. Sebbene il **trust immediatamente traslativo** non sia riconducibile al divieto dei patti successori, esso **non può tuttavia costituire un mezzo per eludere i diritti dei legittimari**, i quali trovano protezione nell'ordinamento italiano. L'art. 458 c.c. vieta i patti successori, ma **non neutralizza l'operatività delle norme imperative poste a tutela della quota di riserva**.

La **Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985** sul riconoscimento del trust – ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364 – prevede espressamente che l'amministrazione fiduciaria **non possa violare le norme imperative dell'ordinamento di appartenenza del disponente**, tra cui rientrano le regole sulla legittima.

Pertanto, qualora il trust abbia comportato una **attribuzione gratuita lesiva della quota di riserva**, è esperibile l'**azione di riduzione** da parte dei legittimari. Se, al momento dell'apertura della successione, i beni risulteranno già attribuiti ai beneficiari, l'azione sarà proposta **nei confronti di questi ultimi**; se, invece, i beni siano ancora intestati al *trustee*, l'azione dovrà essere **rivolta contro quest'ultimo**, in quanto **titolare apparente dei beni fuoriusciti dal patrimonio del *de cuius***.

In quest'ultimo caso, **l'obbligo del *trustee* di trasferire i beni ai beneficiari rappresenta un mero onere** destinato a venire meno ove venga accolta l'azione di riduzione, caducando *ex tunc* gli effetti del trasferimento patrimoniale iniziale.

Rientra senz'altro tra le ipotesi lecite il c.d. **trust testamentario** (*testamentary trust*), mediante il quale il disponente istituisce il trust **all'interno del proprio testamento**, disponendo che,

alla propria morte, i beni siano trasferiti al *trustee* con l'obbligo di amministrarli e successivamente destinarli ai beneficiari secondo le istruzioni impartite.

In questo caso, il trust si colloca **nel solco delle disposizioni mortis causa**, rispettando i canoni formali e sostanziali richiesti dalla disciplina testamentaria, e **non integra alcuna violazione del divieto dei patti successori**, in quanto non si realizza mediante contratto ma attraverso un **atto unilaterale conforme ai requisiti di validità testamentaria**.

9. Il patto di famiglia

Il **patto di famiglia**, disciplinato dagli articoli **768-bis e seguenti del codice civile**, rappresenta una figura contrattuale tipica, introdotta dal legislatore con la legge 14 febbraio 2006, n. 55, nell'ambito delle disposizioni in materia di impresa e successione. Esso si configura quale **contratto *inter vivos* ad effetti immediati**, mediante il quale l'imprenditore dispone del proprio complesso aziendale in favore di uno o più discendenti, in vista della futura successione, escludendo dal trasferimento altri legittimari.

L'elemento qualificante dell'istituto consiste nella sua **finalizzazione alla continuità dell'impresa familiare**, esigenza particolarmente avvertita nell'ambito delle piccole e medie imprese a conduzione familiare. La *ratio legis* si rinviene infatti nell'esigenza di **evitare la disgregazione dell'unità aziendale** che frequentemente si verifica al momento della morte dell'imprenditore, quando l'azienda, divenuta oggetto di successione, viene frazionata tra una pluralità di coeredi, talvolta privi della necessaria attitudine alla gestione imprenditoriale.

Attraverso il patto di famiglia, il legislatore consente dunque all'imprenditore di **individuare anticipatamente**, in un momento in cui è ancora in vita e lucido nelle proprie scelte, **il o i discendente/i ritenuto/i idoneo/i** alla prosecuzione dell'attività produttiva, conferendo l'intero compendio aziendale

Attraverso il patto di famiglia, l'imprenditore trasferisce l'azienda al discendente o ai discendenti individuati, i quali non sono tenuti alla collazione e sono esenti dall'azione di riduzione da parte degli altri legittimari, ai quali gli assegnatari dell'azienda devono però corrispondere una quota del suo valore commisurata alla loro legittima.

Per quanto concerne la sua natura giuridica, il **patto di famiglia**, come già detto, costituisce un **tipo contrattuale autonomo**, espressamente previsto e regolato dal legislatore, nel quale confluiscono più componenti causali, armonicamente coordinate al fine di perseguire una

finalità di rilevanza economico-sociale: **la salvaguardia della continuità generazionale dell'impresa familiare.**

L'atto negoziale in parola presenta una **causa mista**, composta da:

- una **causa liberale**, insita nell'attribuzione dell'azienda (o delle partecipazioni societarie) da parte del disponente in favore di uno o più discendenti individuati;
- una **causa solutoria o satisfattiva**, che si manifesta nella **tacitazione anticipata** delle pretese successorie degli altri legittimari, i quali, partecipando all'accordo, ricevono un valore economico corrispondente alla quota di legittima loro spettante.

Tali componenti causali convergono nella realizzazione di una **funzione unitaria**, coerente con la volontà dell'imprenditore di pianificare il passaggio generazionale dell'impresa evitando fratture nella gestione o dispersioni patrimoniali che potrebbero pregiudicare la sopravvivenza stessa dell'attività produttiva.

Alla luce della sua struttura e degli effetti che ne derivano, il patto di famiglia si presta altresì ad essere interpretato come uno **strumento di sistemazione definitiva dei rapporti patrimoniali tra i legittimari.**

Tuttavia, pur presentando analogie strutturali e funzionali con la **divisione convenzionale**, l'istituto in esame **non si configura come una vera e propria divisione ereditaria**, in quanto:

- interviene *inter vivos*, non presupponendo né una delazione ereditaria né l'instaurarsi di una comunione ereditaria;
- non richiede la qualità di erede in capo ai partecipanti;
- **non è soggetto alla rescissione per lesione oltre il quarto**, di cui all'art. 763 c.c., applicabile esclusivamente alle divisioni ereditarie.

L'effetto traslativo anticipato dell'azienda determina infatti un **impoverimento patrimoniale attuale** del disponente, che esclude qualsiasi postergazione della disposizione al momento della morte e, quindi, l'applicabilità delle norme dettate per le successioni.

Nonostante la natura contrattuale e *inter vivos* del patto di famiglia, esso assume anche una **funzione anticipatoria della successione**, nel senso che consente di **concordare, mentre il disponente è ancora in vita, l'assetto dei rapporti patrimoniali tra i legittimari** con riguardo a un bene produttivo di particolare rilievo economico (azienda o partecipazioni).

Questa funzione anticipatoria, comune alle **donazioni in conto di legittima**, è resa più evidente dalla **partecipazione necessaria di tutti i legittimari** alla stipula dell'atto, al fine

di evitare futuri conflitti in sede successoria e di assicurare una tutela patrimoniale omogenea a tutti i chiamati.

Malgrado ciò, il patto di famiglia **non integra, in via ordinaria, un patto successorio vietato**, proprio perché il trasferimento dell'azienda (o delle partecipazioni) si realizza in via immediata, ovvero **con effetti anteriori alla morte del disponente**, escludendo così la configurabilità di un negozio a causa di morte.

Tuttavia, la legge ammette espressamente la **possibilità che gli effetti del patto siano differiti al momento della morte del disponente**. In tale ipotesi, verrebbe a delinearsi una **struttura coincidente con un patto successorio istitutivo**, che normalmente sarebbe colpito da nullità ex art. 458 c.c.

La **deroga espressa contenuta nell'incipit dello stesso art. 458 c.c.**, che fa salvo quanto disposto dagli artt. 768-bis e ss. c.c., consente invece al patto di famiglia di **operare validamente anche quando l'attribuzione patrimoniale produca effetti al momento della morte del disponente**, purché siano rispettate le garanzie previste in favore dei legittimari non assegnatari.

Tale eccezione al divieto dei patti successori è **giustificata dalla valutazione del legislatore**, che ha ritenuto prevalente l'interesse alla stabilità dell'impresa e alla certezza delle relazioni economiche familiari, rispetto alla rigidità formale delle norme successorie, senza tuttavia compromettere i diritti dei legittimari, i quali risultano soddisfatti attraverso **meccanismi compensativi ex lege**.

Oltre all'imprenditore, nella stipulazione del patto di famiglia sono **necessariamente coinvolti i discendenti** (figli e, ove operi la rappresentazione, nipoti), in qualità di potenziali assegnatari del bene produttivo. La legge richiede altresì la **partecipazione del coniuge**, espressamente equiparato, ai sensi dell'art. 1, co. 20, l. n. 76/2016, alla parte dell'unione civile. Resta invece **escluso il convivente di fatto**, non equiparabile al coniuge ai fini della legittima.

La **natura strutturale del patto di famiglia** è questione ampiamente dibattuta in dottrina, con tre principali orientamenti:

1. **Tesi bilaterale**: secondo una prima impostazione, il patto si configurerebbe come un **contratto bilateralmente strutturato**, avente quali uniche parti il disponente e il discendente o i discendenti assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni sociali. In tale prospettiva, i legittimari non assegnatari assumerebbero una **posizione di terzi**

aderenti, la cui eventuale partecipazione non sarebbe condizione di validità del patto.

2. **Tesi trilaterale**: una seconda corrente riconosce al patto di famiglia una **natura intrinsecamente trilaterale**, individuando tre poli soggettivi necessari: il disponente, i discendenti assegnatari e i legittimari non assegnatari. Tutti questi soggetti, secondo tale ricostruzione, dovrebbero essere **parte attiva del contratto a pena di nullità**, stante la necessaria partecipazione di tutti i titolari di posizioni successorie meritevoli di tutela.
3. **Tesi a struttura variabile**: una posizione intermedia, oggi prevalente nella dottrina più recente, riconduce il patto di famiglia a un **contratto a struttura composita e flessibile**, caratterizzato da un **nucleo essenziale** costituito dal disponente e dagli assegnatari, cui può aggiungersi, ma non necessariamente, la partecipazione degli altri legittimari. Questi ultimi, se non intervengono, **non pregiudicano la validità del patto**, ma ne condizionano l'efficacia soggettiva nei propri confronti.

Tale ricostruzione consente di ammettere **la validità del patto anche in presenza di un unico discendente** al momento della sua conclusione, tenendo conto dell'eventualità che sopravvengano altri legittimari. È una soluzione coerente con la **funzione anticipatoria** del patto e con l'esigenza di flessibilità nella pianificazione familiare e successoria.

L'accoglimento della struttura a partecipazione variabile solleva la questione degli effetti del patto nei confronti dei **legittimari non aderenti**. Parte della dottrina ritiene che, una volta perfezionato il contratto tra imprenditore e assegnatari, il patto sarebbe **opponibile anche ai legittimari estranei**, con conseguente **inopponibilità dell'azione di riduzione**. Tale orientamento si fonda su una lettura estensiva dell'art. 768-quater c.c., che vincolerebbe anche i legittimari non firmatari.

Tuttavia, tale interpretazione **non può ritenersi conforme al principio di relatività del contratto** (art. 1372 c.c.), che impedisce di attribuire efficacia vincolante a un accordo nei confronti di chi non vi abbia partecipato. Conseguentemente, deve ritenersi che **i legittimari non aderenti al patto conservino il diritto di agire in riduzione**, ai sensi degli artt. 553 ss. c.c., nei confronti degli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni sociali.

In assenza di una specifica disciplina legislativa sulla **modalità di restituzione** nei casi di riduzione, si ritiene generalmente applicabile il **principio della restituzione per equivalente**, quando il bene donato non sia divisibile senza comprometterne la destinazione

economica. La restituzione in natura, infatti, potrebbe pregiudicare la continuità aziendale, che il legislatore ha inteso tutelare con la novella.

La **restituzione per equivalente** si impone con evidenza nel caso delle **partecipazioni sociali**, le quali, in quanto beni mobili indivisibili per natura e funzione, devono essere oggetto di riequilibrio mediante corresponsione di una somma di denaro pari al valore della quota lesiva.

Quanto alla **collazione**, la giurisprudenza e la dottrina maggioritarie riconoscono che **l'esenzione disposta per l'assegnazione dell'azienda si estende erga omnes**, anche nei confronti dei legittimari non partecipanti al patto. Si tratta, in sostanza, di una **esenzione oggettiva**, che opera ipso iure e che prescinde dalla partecipazione soggettiva dei chiamati all'accordo.

Ai sensi dell'art. 768-quater, comma 1, c.c., gli **assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni sociali** sono tenuti a **liquidare i legittimari non assegnatari**, mediante il **versamento di una somma di denaro corrispondente al valore della quota di legittima spettante a ciascuno di essi**, computata sul valore complessivo dell'azienda o delle partecipazioni trasferite.

Le **modalità esecutive della liquidazione** possono essere concordate nel contratto: le parti possono determinare il valore del bene oggetto di assegnazione (eventualmente mediante perizia), fissare dilazioni temporali nel pagamento, stabilire la corresponsione di interessi o prevedere **garanzie reali o personali** a tutela del credito dei legittimari non assegnatari.

In alternativa al pagamento in denaro, il patto può prevedere che i legittimari siano **soddisfatti mediante l'attribuzione di beni mobili o immobili**, il cui valore sia imputabile alla loro quota di riserva. In tal caso, la **funzione satisfattiva del patto** assume i caratteri di una liberalità compensativa, ma con effetti esclusi dall'ambito della collazione e della riduzione (art. 768-quater, comma 3, c.c.), e dunque **non aggredibili dagli altri eredi o legittimari** in sede successoria.

È altresì ammesso, sul piano normativo, che l'**attribuzione dei beni in favore dei legittimari non assegnatari** avvenga mediante un **atto separato e successivo**, a condizione che esso sia **espressamente collegato al contratto originario** di patto di famiglia e che vi partecipino le medesime parti o i loro aventi causa. La previsione di cui all'art. 768-quater, comma 3, c.c., consente dunque una **modularità dell'accordo**, che può essere articolato in più momenti contrattuali, purché persistano i presupposti soggettivi e oggettivi.

Infine, è espressamente ammessa la **rinuncia alla liquidazione da parte dei legittimari non assegnatari**, ai sensi dell'art. 768-quater, comma 2, c.c. Tale rinuncia **non assume natura successoria**, poiché ha per oggetto **un credito attuale**, sorto dal patto stesso, nei confronti degli assegnatari. Non si tratta, pertanto, di un patto successorio rinunciativo – vietato dall'art. 458 c.c. – ma di un atto dispositivo avente per oggetto un diritto già cristallizzato e determinato.

La scelta legislativa di consentire la rinuncia si iscrive in un più ampio disegno volto a **rafforzare l'autonomia negoziale delle parti** e a **privilegiare soluzioni consensuali**, coerenti con la finalità del patto di famiglia di prevenire futuri conflitti successori e garantire la stabilità dell'assetto imprenditoriale familiare.

L'art. 768-sexies c.c. disciplina espressamente la posizione dei **legittimari che non abbiano preso parte alla stipulazione del patto di famiglia**, attribuendo loro la facoltà di ottenere, all'apertura della successione dell'imprenditore, **il pagamento della somma corrispondente alla quota di legittima** che sarebbe loro spettata. Tale somma, parametrata al valore dei beni oggetto di assegnazione o liquidazione, deve essere corrisposta **maggiorata degli interessi legali** decorrenti dalla data di apertura della successione.

È importante rilevare che tale disposizione riconosce ai legittimari estranei al patto **un diritto di credito** nei confronti dei beneficiari dell'accordo, senza che ciò implichi una loro adesione implicita o una forma di vincolatività unilaterale al patto stesso. Come già osservato, infatti, la **relatività del contratto** impedisce che il patto spieghi effetti nei confronti dei soggetti che non vi hanno preso parte: tali legittimari **non sono pregiudicati** nella possibilità di rivendicare la loro quota di riserva e possono esercitare l'azione corrispondente nei confronti dei beneficiari.

La categoria dei legittimari non partecipanti comprende tanto i soggetti che **per loro scelta o per circostanze impeditive** non abbiano aderito al patto al momento della sua conclusione, quanto i **legittimari sopravvenuti**. Tra questi ultimi rientrano, ad esempio:

- **il coniuge contratto successivamente al patto;**
- **il figlio nato, riconosciuto o adottato dopo la stipula;**
- **il figlio già esistente ma la cui qualità di legittimario emerga solo successivamente, ad esempio per effetto di un riconoscimento giudiziale di paternità.**

I soggetti obbligati alla liquidazione sono i **beneficiari del patto**, da intendersi in senso ampio come:

- i **legittimari assegnatari** dell'azienda o delle partecipazioni societarie;
- i **legittimari che abbiano ricevuto liquidazioni patrimoniali** in sede di stipulazione del patto;
- nonché coloro che, pur avendo partecipato al patto come beneficiari, **non rivestano più la qualità di legittimari** al momento dell'apertura della successione.

Ognuno di tali soggetti è tenuto alla liquidazione **in proporzione al beneficio ricevuto**, secondo un criterio di ripartizione che mira a ripristinare l'equilibrio tra i legittimari, senza alterare la funzione principale del patto di famiglia, ovvero la continuità nella gestione del complesso aziendale o societario.

Una particolare questione riguarda i **beneficiari che abbiano perso la qualità di legittimari dopo la stipulazione del patto**. La dottrina maggioritaria ritiene che questi soggetti – se successivamente accertati come privi del titolo successorio ab origine – **debbono restituire integralmente** quanto ricevuto. Ciò vale, ad esempio, per colui che sia stato ritenuto legittimario sulla base di un **rapporto di filiazione inesistente** o per il soggetto il cui **matrimonio sia stato dichiarato nullo**: in tali casi, ricorrerebbe un **errore essenziale sulla qualità soggettiva della parte**, che invalida *ex tunc* l'attribuzione patrimoniale.

Diverso, invece, è il caso del **coniuge divorziato successivamente alla conclusione del patto**. In tale ipotesi, il soggetto era legittimamente titolato a partecipare al patto al momento della sua conclusione, poiché, qualora in quel momento si fosse aperta la successione dell'imprenditore, egli sarebbe stato titolare del diritto di legittima. La **sopravvenienza del divorzio** non incide sulla validità del patto, né sulla legittimità della liquidazione ricevuta, non trattandosi di un contratto di durata soggetto a mutamenti sopravvenuti nella situazione personale delle parti.

Inoltre, non appare giuridicamente sostenibile **invocare la nullità o la risoluzione del patto per condizione tacita** (quale, ad esempio, la prosecuzione del matrimonio tra imprenditore e coniuge liquidato). Una simile condizione risolutiva implicita non può essere presunta, né si rinvencono elementi sistematici o testuali che legittimino una simile ricostruzione: l'intenzione delle parti, se non espressamente manifestata, **non può essere integrata arbitrariamente dal giudice** attraverso meccanismi di finzione interpretativa.

In conclusione, il patto di famiglia conserva la propria validità ed efficacia anche **in presenza di mutamenti soggettivi sopravvenuti**, e i legittimari non partecipanti – inclusi quelli sopravvenuti – **mantengono il diritto di agire per la tutela della propria quota riservata**, facendo valere tale diritto nei confronti dei beneficiari del patto proporzionalmente a quanto da essi ricevuto.

La legge prescrive espressamente la **forma solenne dell'atto pubblico a pena di nullità** (art. 768-ter c.c.), quale condizione indefettibile di validità. La solennità formale si giustifica in ragione della complessità e della rilevanza patrimoniale e personale dell'atto, che è diretto a produrre effetti anticipatori in ordine alla successione del disponente, pur collocandosi – come visto – al di fuori dello schema tradizionale dei patti successori vietati.

In considerazione della componente **donativa** dell'operazione negoziale, rappresentata dall'assegnazione gratuita dell'azienda o delle partecipazioni societarie ad uno o più discendenti, trovano applicazione, per estensione sistematica, anche le **ulteriori formalità prescritte per gli atti di liberalità**. In particolare:

- il patto dev'essere **redatto dal notaio**, in qualità di pubblico ufficiale rogante;
- è richiesta la **presenza di due testimoni**, in ossequio all'art. 48 della legge notarile, applicabile in via analogica agli atti aventi contenuto patrimoniale non oneroso di rilievo;
- inoltre, qualora oggetto dell'assegnazione siano **beni mobili**, è necessario che gli stessi vengano **espressamente indicati con la specificazione del loro valore**, come prescritto dall'art. 782, secondo comma, c.c.

Tali formalità risultano imprescindibili laddove si accolga l'orientamento, oggi prevalente, che riconosce nel patto di famiglia **una struttura negoziale complessa, caratterizzata da una causa mista**: donativa, in quanto comporta un'attribuzione patrimoniale gratuita; e distributiva, nella misura in cui tende a definire in via anticipata gli assetti successori attraverso l'accordo tra legittimari.

Non manca tuttavia una minoritaria ricostruzione dottrinale secondo cui il patto di famiglia **non si configura come una donazione in senso proprio**, ma rappresenterebbe un tipo contrattuale autonomo, svincolato dalle regole dettate per gli atti di liberalità. Secondo tale impostazione, le formalità notarili ulteriori (presenza dei testimoni, indicazione analitica dei beni mobili) sarebbero superflue e non inciderebbero sulla validità dell'accordo.

Tale tesi, tuttavia, appare difficilmente sostenibile alla luce del tenore letterale della norma e della funzione sistematica del patto, che comporta comunque **un trasferimento patrimoniale senza corrispettivo**, rilevante ai fini della tutela della posizione dei legittimari e suscettibile di influenzare la futura devoluzione successoria. Di qui l'opportunità, se non addirittura la necessità, di rispettare tutte le forme prescritte per le donazioni tipiche, a garanzia della **certezza, della ponderazione e della tracciabilità** dell'atto.

In definitiva, la **forma dell'atto pubblico** rappresenta un requisito strutturale e inderogabile del patto di famiglia, e le **formalità notarili accessorie**, pur se non espressamente richieste per ogni profilo dalla normativa di riferimento, **trovano fondamento in un'interpretazione sistematica e funzionale dell'ordinamento civilistico**, orientata a tutelare la stabilità dei rapporti familiari e la certezza degli assetti successori.

Il patto di famiglia, pur rappresentando una figura contrattuale atipica e complessa, non è sottratto al regime generale dei vizi del negozio giuridico. Al contrario, la normativa specifica ne contempla espressamente l'impugnabilità **per vizi del consenso**, richiamando in modo puntuale le cause tipiche di annullabilità previste dall'ordinamento, ossia **l'errore, la violenza e il dolo** (art. 768-quinquies c.c.).

Tale impugnativa è tuttavia soggetta, **in via eccezionale**, ad un termine di prescrizione **particolarmente breve**, pari ad **un anno**, decorrente dal momento in cui è cessata la violenza o è stato scoperto l'errore o il dolo. Si tratta di una previsione derogatoria rispetto al termine ordinario quinquennale di cui all'art. 1442, primo comma, c.c., giustificata dalla necessità di garantire **certezza e stabilità** agli effetti patrimoniali prodotti dal patto, che incide sull'equilibrio della successione e sui rapporti tra i legittimari.

Non meno rilevanti, ai fini della validità del patto, sono le **cause di nullità**, tra le quali riveste particolare rilievo l'inosservanza della **forma solenne dell'atto pubblico**, imposta a pena di nullità dall'art. 768-ter c.c. A tali ipotesi si affiancano le ordinarie **cause di annullabilità**, tra cui si annoverano l'**incapacità di agire** o l'**incapacità naturale** di una delle parti, con applicazione, in tal caso, dei termini di prescrizione previsti per le relative azioni (artt. 1425 ss. c.c.).

Sotto il profilo soggettivo, la **legittimazione ad agire per l'annullamento** compete esclusivamente alla parte nel cui interesse la legge prevede la relativa tutela (art. 1441 c.c.), con esclusione quindi di un'azione generale e indiscriminata.

Data la struttura potenzialmente **plurilaterale** del patto, è necessario confrontarsi con la disciplina dei **contratti plurilaterali con comunione di scopo**: in virtù dell'art. 1446 c.c., **l'annullamento del vincolo relativo ad una sola parte non determina, di regola, l'invalidità dell'intero contratto**, salvo che la partecipazione di quella parte debba considerarsi essenziale ai fini della realizzazione dell'assetto programmato. Tale principio, applicabile anche al patto di famiglia in via analogica, consente di salvaguardare gli effetti tra le altre parti non coinvolte nell'impugnazione.

Accanto ai rimedi legati all'invalidità, l'ordinamento riconosce anche la possibilità che il patto venga **risolto per inadempimento**, in particolare con riguardo all'obbligo, posto in capo agli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie, di **liquidare i legittimari non assegnatari**. La legge prevede in modo espresso, all'art. 768-sexies c.c., che l'inosservanza delle disposizioni relative alla liquidazione **costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 768-quinquies c.c.** Tuttavia, nonostante il richiamo formale a tale norma, la fattispecie configura **un'ipotesi di risoluzione per inadempimento**, con conseguente applicazione del relativo regime, ivi compreso il termine prescrizione annuale.

Tale meccanismo si applica anche **ai legittimari non partecipanti** al patto, i quali – pur non essendo vincolati agli obblighi contrattuali – sono comunque **titolari del diritto di ricevere la quota loro spettante**. In caso di mancato o ritardato adempimento, essi possono agire **ex art. 1218 c.c.** contro i beneficiari inadempienti, esercitando le **azioni contrattuali ordinarie per inadempimento**.

La disciplina del patto contempla anche la possibilità, per le stesse parti originarie, di procedere al suo **scioglimento o alla sua modifica**, mediante la conclusione di un **nuovo contratto** che presenti le **medesime caratteristiche soggettive e oggettive** (art. 768-septies, n. 1, c.c.). Si consente così una **rinegoziazione dell'assetto successorio anticipato**, sempre nell'ambito della medesima logica collaborativa e preventiva tra legittimari.

È, inoltre, prevista **l'inserzione facoltativa di una clausola di recesso**, il cui esercizio deve avvenire con **dichiarazione certificata da notaio** e comunicata formalmente a tutte le altre parti del contratto (art. 768-septies, n. 2, c.c.). Il recesso produce lo **scioglimento dell'intero patto** qualora a recedere sia il disponente o l'unico assegnatario dell'azienda, mentre produce uno **scioglimento parziale** se esercitato da uno degli altri legittimari, con effetti **limitati alla sua posizione**.

Gli effetti del recesso sono **retroattivi inter partes**, ma **non pregiudicano i diritti eventualmente acquisiti da terzi di buona fede**, in conformità al principio generale dell'affidamento nella sicurezza dei traffici giuridici.

Infine, il patto di famiglia può essere **subordinato a condizione**, sia **sospensiva che risolutiva**, purché essa sia **lecita e possibile**. L'ammissibilità della condizione non muta la natura istantanea del trasferimento operato, ma consente alle parti di modulare l'efficacia dell'atto in relazione a determinati eventi futuri, rafforzando la flessibilità dell'istituto.